

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2806

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(PATUANELLI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(BELLANOVA)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(COSTA)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(DE MICHELI)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MANFREDI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SPERANZA)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(BOCCIA)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001

Presentato il 27 novembre 2020

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, firmata a Stoccolma il 22 maggio 2001, entrata in vigore il 17 maggio 2004.

Obiettivo della Convenzione è quello della protezione della salute umana e dell'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (di seguito denominati « POP », sigla della denominazione inglese di *Persistent Organic Pollutants*).

Considerazioni preliminari.

La continua emissione di inquinanti organici persistenti e il loro rilascio nell'ambiente suscitano grave preoccupazione, poiché essi comportano un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Tali sostanze chimiche, la cui struttura è a base di carbonio, possiedono infatti una particolare combinazione di proprietà fisiche e chimiche tale che, una volta rilasciate nell'ambiente, esse:

persistono, cioè rimangono intatte per periodi di tempo eccezionalmente lunghi (molti anni);

possono subire un trasporto a lungo raggio e, di conseguenza, sono ampiamente distribuite nell'ambiente, anche molto lontano dal luogo di emissione o di rilascio,

come risultato di processi naturali che coinvolgono il suolo, l'acqua e l'aria;

« bioaccumulano » e « biomagnificano », cioè si accumulano nel tessuto adiposo degli organismi viventi, compreso l'uomo, e si trovano in concentrazioni crescenti ai livelli più alti nella catena alimentare;

sono tossiche sia per gli esseri umani sia per l'ambiente.

Per questi motivi risulta indispensabile adottare provvedimenti globali per tutelare la salute umana e l'ambiente contro tali inquinanti e quindi si è deciso di affrontare il tema dei POP attraverso un accordo internazionale sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

La Convenzione di Stoccolma prevede una serie di azioni, tra cui il divieto della produzione, dell'utilizzo e della commercializzazione (comprese l'importazione e l'esportazione) delle sostanze, prodotte intenzionalmente, elencate nell'allegato A e nell'allegato B, la continua riduzione e, se possibile, la definitiva eliminazione delle emissioni delle sostanze organiche che si generano spontaneamente, elencate nell'allegato C, e l'adozione di misure per la riduzione o l'eliminazione di emissioni di POP provenienti dalle scorte e dai rifiuti.

Le sostanze indicate nell'allegato A, in base all'ultimo aggiornamento adottato dalla Conferenza delle Parti nella sua ottava riunione tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio

2017, sono le seguenti: Aldrin, Clordano, Clordecone, Decabromodifenil etere, Dieldrin, Endrin, Eptacloro, Esabromobifenile, Esabromociclododecano, Esabromodifenil etere ed Eptabromodifenil etere, Esaclorobenzene, Esaclorobutadiene, Alfa-esaclorocicloesano, Beta-esaclorocicloesano, Lindano, Mirex, Pentaclorobenzene, Pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri, Bifenili policlorurati, Naftaleni policlorurati, Paraffine clorurate a catena corta, Endosulfan e i suoi isomeri, Tetrabromodifenil etere e Pentabromodifenil etere e Toxaphene.

Le sostanze indicate nell'allegato B, in base all'ultimo aggiornamento adottato dalla Conferenza delle Parti nella sua ottava riunione tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, sono le seguenti: DDT, Perfluorottano solfonato acido, i suoi sali e il Perfluorotano sulfonil fluoruro.

Le sostanze indicate nell'allegato C, in base all'ultimo aggiornamento adottato dalla Conferenza delle Parti nella sua ottava riunione tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, sono le seguenti: Diossine, Furani, Naftaleni, Bifenili policlorurati, Esaclorobenzene, Esaclorobutadiene e Pentaclorobenzene.

Obblighi principali previsti dalla Convenzione.

In particolare, le Parti devono adempiere ai seguenti obblighi derivanti dalla Convenzione.

Articolo 3 della Convenzione: « Misure per ridurre ed eliminare le emissioni derivanti da produzione e uso intenzionali ».

La Convenzione prevede, fatte salve alcune possibili deroghe, l'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato A. È prevista inoltre una limitazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato B. In entrambi i casi, sono salvaguardati i quantitativi destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento.

In merito all'importazione e all'esportazione delle sostanze iscritte negli allegati A e B, è prevista l'adozione di misure idonee a garantire che esse avvengano soltanto a

fini di smaltimento senza rischi per l'ambiente, in modo conforme alle indicazioni riportate nella Convenzione, o per gli scopi consentiti dagli stessi allegati A e B.

Sono inoltre previste azioni volte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche di inquinanti organici persistenti, nonché a introdurre nella regolamentazione nazionale, ove opportuno, i criteri per l'identificazione dei POP di cui all'allegato D.

Articolo 5 della Convenzione: « Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione non intenzionale ».

La Convenzione prevede la definizione, entro due anni dalla sua entrata in vigore, di un Piano d'azione per la diminuzione e, se possibile, l'eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle sostanze di cui all'allegato C. Tale piano, da redigere a cura delle Parti, contiene la valutazione della situazione esistente e dell'efficacia delle leggi e delle politiche per la gestione, le strategie di attuazione, le misure per la promozione dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali e per la diffusione dell'informazione e dell'educazione. Sono previsti la revisione quinquennale dei risultati e il conseguente aggiornamento del piano d'azione.

Articolo 6 della Convenzione: « Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni provenienti da scorte e rifiuti ».

Gli obblighi relativi ai rifiuti costituiti, contenenti o inquinati da POP, che le Parti contraenti si impegnano a rispettare, riguardano l'applicazione delle misure per eseguire la loro raccolta, movimentazione e stoccaggio in maniera sostenibile per l'ambiente e la salute umana, e infine una forma di smaltimento tale da garantire la distruzione o la trasformazione irreversibile del loro contenuto di POP.

In particolare viene chiesto di determinare e applicare le strategie appropriate per l'identificazione di prodotti, articoli e rifiuti contenenti POP e dei siti da essi contaminati.

A tal fine, la Conferenza delle Parti ha il compito di sviluppare le linee guida per l'identificazione dei sistemi appropriati di

smaltimento alternativi alla distruzione, dei livelli minimi di contaminazione dei rifiuti e dei livelli di distruzione del contenuto di POP che è necessario raggiungere.

Ulteriori obblighi.

Ai sensi degli articoli 7, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 della Convenzione, le Parti assumono i seguenti ulteriori impegni:

sviluppare e applicare un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione, da trasmettere alla Conferenza delle Parti entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione nei loro confronti e da sottoporre periodicamente a revisione e aggiornamento (articolo 7). Lo sviluppo di tale Piano consiste nel predisporre inventari di sostanze organiche persistenti, soprattutto per quel che concerne la loro produzione, il loro uso e la loro commercializzazione (comprese l'importazione e l'esportazione), nell'identificare l'opzione più idonea per la gestione di tali sostanze e nell'individuare le priorità nell'ambito degli obblighi da attuare;

facilitare lo scambio delle informazioni riguardanti la produzione, l'uso e le emissioni di POP e le alternative esistenti. A tal fine ogni Parte designa un punto di contatto nazionale preposto alla trasmissione delle informazioni. Il Segretariato della Convenzione agisce come punto di riferimento e di raccordo per la raccolta e la divulgazione di informazioni provenienti da ogni fonte governativa (articolo 9);

promuovere e facilitare la consapevolezza della problematica relativa ai POP, la sensibilizzazione dei propri responsabili politici e decisionali, la diffusione al pubblico di tutte le informazioni utili, l'applicazione di programmi di educazione sui POP, sui rischi ad essi connessi e sulle possibili alternative, la formazione specifica di personale scientifico, accademico, tecnico e direttivo, l'accesso della popolazione alle informazioni pubbliche e l'aggiornamento di tali informazioni, nonché la partecipazione pubblica nell'affrontare gli effetti dei POP e nello sviluppo di risposte adeguate,

la diffusione di informazioni da parte dell'industria, lo sviluppo di meccanismi idonei alla raccolta e alla diffusione di informazioni per la stima delle quantità dei singoli POP emesse o eliminate annualmente (articolo 10);

incoraggiare e intraprendere le attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti: le fonti e le emissioni, i livelli di concentrazione nella popolazione e nell'ambiente, la diffusione, le trasformazioni e il destino finale, gli effetti sulla salute e sull'ambiente, i metodi di valutazione dei fattori socio-economici e culturali, la riduzione e l'eliminazione delle emissioni, i metodi armonizzati per la formulazione di inventari delle emissioni e le tecniche analitiche per la misura delle emissioni (articolo 11);

sostenere i programmi internazionali, le organizzazioni e le reti finalizzati al monitoraggio e alla raccolta di dati, come pure gli sforzi nazionali e internazionali volti a potenziare le capacità di ricerca tecnico-scientifica dei Paesi in via di sviluppo e di quelli con economia in transizione e a promuovere l'accesso e lo scambio di dati, a intraprendere attività di ricerca per ridurre i danni prodotti dai POP sulla salute, a rendere disponibili con regolarità e a mantenere disponibili al pubblico i risultati della ricerca e dei monitoraggi (articolo 11);

promuovere metodi, meccanismi e dispositivi rivolti alla mobilitazione di fonti diversificate di finanziamento anche attraverso interventi finanziari che facilitino l'accesso alla Global Environment Facility e altri meccanismi finanziari multilaterali, regionali e bilaterali ai fini della cooperazione allo sviluppo con i Paesi in via di sviluppo e con i Paesi con economia in transizione, per l'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione (articoli 13 e 14);

riferire alla Conferenza delle Parti sulle misure intraprese per l'attuazione della Convenzione e sull'efficacia di tali misure per il raggiungimento degli obiettivi indicati, fornire dati statistici (o una stima

realistica di essi) relativi ai quantitativi totali di POP prodotti, importati ed esportati, e con quali Stati siano intercorsi gli scambi di importazione ed esportazione (articolo 15).

Azioni facoltative.

La partecipazione diretta delle Parti alle procedure disciplinate nell'articolo 8, volte all'identificazione di nuove sostanze da aggiungere alla lista dei POP, è facoltativa. Tale attività consiste nella presentazione al Segretariato delle proposte di inserimento di nuove sostanze, esaminate da un comitato scientifico composto da esperti designati dalle Parti (*POPs Review Committee*), preposto ad attuare le procedure di valutazione. L'Unione europea partecipa alle attività di tale comitato attraverso esperti indicati dalla Commissione europea e dagli Stati membri.

Le Parti possono anche fornire ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi con economia in transizione la necessaria assistenza tecnica al fine di sviluppare e rafforzare le capacità tecniche necessarie per l'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione (articolo 12).

Organi della Convenzione.

L'organo decisionale della Convenzione è la Conferenza delle Parti, composta dai rappresentanti di tutti gli Stati che ne hanno effettuato la ratifica. La Conferenza si riunisce in via ordinaria a intervalli regolari (ogni due anni) e alle sue riunioni possono partecipare, come osservatori, anche gli Stati che non sono Parte della Convenzione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite con le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Durante le riunioni della Conferenza delle Parti hanno diritto ad esprimere il proprio voto soltanto i rappresentanti degli Stati Parte che hanno ratificato la Convenzione.

Altro organo della Convenzione è il Comitato di revisione degli inquinanti organici persistenti (*POPs Review Committee*), composto da un ristretto numero di esperti, designati dai Governi e nominati dalla Conferenza delle Parti sulla base di un'equa ripartizione geografica; le riunioni di tale Comitato sono aperte agli osservatori accreditati. Il Comitato ha il compito di attuare la procedura prevista dall'articolo 8 per l'inserimento di nuove sostanze nel novero di quelle previste dalla Convenzione (modifica degli allegati A, B e C).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

1. Quantificazione degli oneri finanziari recati dal provvedimento

Le misure previste dalla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito “Convenzione”) sono già regolamentate dalla legislazione vigente europea. In particolare, con il Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), che ha abrogato il regolamento (CE) n.850/2004, l’Unione europea ha dato attuazione alla Convenzione di Stoccolma e l’Italia, al pari degli altri Stati membri dell’Unione Europea, è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nel citato regolamento.

Le disposizioni previste dalla Convenzione sono riportate di seguito. Sono inoltre forniti elementi specifici di valutazione nei casi in cui le attività previste per l’attuazione della Convenzione comportino maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto all’art.4, comma 1 dello schema di DDL.

- L’**articolo 3** della Convenzione prevede il divieto o la limitazione della produzione, dell’uso, dell’importazione e dell’esportazione delle sostanze organiche persistenti, più note come POPs (*Persistent Organic Pollutants*) specificate negli allegati alla Convenzione. Le sostanze elencate nell’allegato A sono destinate ad una graduale eliminazione sia della produzione che dell’uso, oltre che dell’importazione e dell’esportazione. Le sostanze elencate nell’allegato B sono invece soggette a limitazioni di produzione e uso. Le sostanze inserite negli allegati della Convenzione dalle Conferenze delle Parti, che si tengono con cadenza biennale, sono altresì inserite negli allegati del Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), che vincola gli Stati membri al rispetto dei divieti o delle limitazioni previste per ciascuna sostanza. Questo regolamento trova diretta applicazione e le attività di verifica relative al rispetto dei suoi obblighi rientrano nelle ordinarie attività di controllo svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché dalle amministrazioni regionali e centrali competenti ai sensi dell’Accordo tra Stato e Regioni 28 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali per l’attuazione del regolamento (CE) n.1907/2006 (regolamento REACH) in materia di sostanze chimiche.
Pertanto non verranno a determinarsi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- L’istituzione del registro delle deroghe specifiche previsto all’**articolo 4** della Convenzione e l’attività di aggiornamento dei dati in esso presenti è a carico del Segretariato della Convenzione. Pertanto l’istituzione di tale registro non comporta alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.
- L’**articolo 5** della Convenzione prevede la definizione del Piano di Azione al fine di identificare, caratterizzare e gestire le emissioni delle sostanze chimiche di cui all’allegato C (emissioni “non intenzionali”). La definizione di tale Piano è effettuata dal Ministero



dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della Salute, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L'elaborazione di tale Piano è attuata con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Per le amministrazioni centrali coinvolte e per l'ISPRA tale attività verrà svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, sufficienti a svolgere i compiti previsti. Per gli inventari previsti all'art.5, lettera a(i), relativi ai valori delle emissioni per le sostanze prodotte non intenzionalmente dai processi di combustione e da alcune produzioni industriali, si farà ricorso agli inventari istituiti presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in attuazione del Protocollo di Århus alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza relativo agli inquinanti organici persistenti, ratificato dall'Italia con Legge 6 marzo 2006 n.125. Per la gestione di tali inventari, aggiornati annualmente, al fine di rispondere agli scopi della Convenzione, si prevede una spesa aggiuntiva per assicurare la necessaria completezza e qualità delle stime dell'inventario nazionale delle emissioni in atmosfera, di cui al successivo punto 2 (C)(i). La spesa aggiuntiva è stata definita sulla base dell'analisi effettuata dall'ISPRA per le attività necessarie a garantire la completezza e la qualità delle stime dei POPs per l'inventario nazionale delle emissioni in atmosfera. In particolare, si rende necessario effettuare un aggiornamento dei fattori di emissione relativi alla combustione di biomasse agricole, agli incendi, alle centrali a carbone e alle centrali a biomassa. Tali stime tengono conto del costo del personale dedicato, con profilo professionale adeguato e delle spese di missione per le attività da svolgere sul territorio nazionale. Verranno inoltre effettuate attività di educazione e formazione rivolte ai portatori d'interesse, nonché azioni di sensibilizzazione e promozione della conoscenza rivolte al pubblico. Tali attività sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con l'ISPRA, con le risorse assegnate sul capitolo 8461. Pertanto non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- L'articolo 6, relativo alla corretta gestione di scorte e rifiuti contenenti POPs, si rifà a quanto stabilito dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ratificata dall'Italia con legge 18 agosto 1993, n. 340. Più specificamente, la gestione e lo stoccaggio temporaneo di tali rifiuti sono disciplinati dal d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, pertanto le relative disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'identificazione dei siti contaminati dai POPs, prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) della Convenzione, richiede azioni che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Regioni e le Province autonome svolgono sulla base di quanto previsto dalla Parte Quarta, Titolo V, del d.lgs. n. 152/06. La spesa aggiuntiva per adeguare la raccolta dei dati inerenti la contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee, di cui al successivo punto 2 (C)(ii), è stata definita sulla base dell'analisi effettuata dall'ISPRA, tenendo conto delle ore/uomo necessarie per le attività di acquisizione delle



informazioni relative alla contaminazione e per il successivo “data entry” per ciascun sito attualmente oggetto di procedimento di bonifica.

- L'articolo 7 della Convenzione prevede l'elaborazione del Piano nazionale di attuazione entro due anni dall'entrata in vigore della ratifica a livello nazionale. A tale scopo il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della Salute, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvede all'elaborazione di tale Piano con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Nell'elaborazione di tale Piano si terrà conto, in particolare, degli obblighi già in vigore ai sensi del citato Regolamento (UE) 2019/1021, concernente l'attuazione a livello unionale della Convenzione di Stoccolma. Per le amministrazioni centrali coinvolte e per l'ISPRA tale attività verrà svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, sufficienti per fare fronte a tale adempimento. Pertanto, non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- L'articolo 8 prevede l'inclusione di nuove sostanze chimiche, aventi le caratteristiche di inquinanti organici persistenti, negli allegati della Convenzione. Si tratta di un'attività volontaria non vincolante per le Parti, che gli Stati membri dell'Unione Europea effettuano in coordinamento con la Commissione europea. Tale attività non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- L'articolo 9 della Convenzione prevede lo scambio di informazioni tra le Parti sui dati relativi agli inquinanti organici persistenti. Tale attività già svolta dal Ministero dell'Ambiente con il supporto delle altre amministrazioni competenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2019/1021e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- L'articolo 10 della Convenzione prevede attività di informazione rivolte al pubblico generale e di sensibilizzazione, elaborazione di programmi di educazione, formazione e prevenzione, attuati come di seguito specificato:
 - raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni sulle emissioni inquinanti per l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 relativo alle emissioni industriali (IPPC)
 - attuazione degli obblighi di informazione e sensibilizzazione previsti dal Protocollo di Århus alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza relativo agli inquinanti organici persistenti, ratificato dall'Italia con legge 6 marzo 2006, n. 125.
 - Attuazione degli obblighi di istruzione e formazione professionale rivolte ai portatori d'interesse e al pubblico, nonché azioni di sensibilizzazione e promozione della conoscenza.



Tali attività sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con l'ISPRA, con le risorse assegnate sul capitolo 2717 PG 12, sul capitolo 2219 PG 2 e sul capitolo 8461. Pertanto, non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'articolo 11** della Convenzione prevede attività di ricerca e sviluppo e le attività di monitoraggio. Pertanto essa richiede la raccolta, la validazione, il *reporting* e la divulgazione dei dati e delle informazioni tecnico-scientifiche inerenti i POPs, anche in relazione ai criteri e ai formati stabiliti dalla Conferenza delle Parti della Convenzione. I dati oggi a disposizione dell'ISPRA non sono sufficienti a soddisfare gli obblighi previsti dalla Convenzione, pertanto sono necessarie attività aggiuntive. La spesa aggiuntiva per adeguare la raccolta dei dati sui POPs e implementare il sistema di monitoraggio è stata definita sulla base dell'analisi effettuata dall'ISPRA, tenendo conto delle ore/uomo necessarie per le attività di raccolta, sistematizzazione e trasmissione dei dati derivanti dai flussi già in essere. Pertanto, i maggiori oneri a carico della finanza pubblica sono riportati nel successivo prospetto riepilogativo al punto 2 (C)(i). Per quanto riguarda le attività di ricerca e sviluppo, tali attività sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con l'ISPRA, con le risorse assegnate sul capitolo 2717 PG 1. Pertanto, non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **L'articolo 12** prevede attività di assistenza tecnica a favore dei Paesi in via di sviluppo e Paesi con economie in transizione per l'implementazione degli obblighi previsti dalla Convenzione. Tali attività sono svolte con le risorse derivanti dal contributo obbligatorio che annualmente le Parti della Convenzione versano alle Nazioni Unite (cfr. successivo punto 2.A). Ulteriori attività sono svolte direttamente dalle Parti su base volontaria e non implicano la partecipazione alle spese per le attività dei centri regionali e sub-regionali, che operano sulla base delle risorse e dei meccanismi finanziari della Convenzione. Pertanto, oltre al contributo obbligatorio di cui al successivo punto 2.A, non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **L'articolo 13** della Convenzione, relativo alle risorse e ai meccanismi finanziari della Convenzione, stabilisce le risorse destinate ai Paesi con economie in via di sviluppo, in fase di transizione, o piccoli Stati insulari in via di sviluppo, al fine di favorire la crescita delle loro capacità tecniche e gestionali, fornire assistenza tecnica e trasferire tecnologia. Tali risorse sono alimentate, oltre che dai contributi volontari delle Parti, dall'onere annuale obbligatorio dovuto dalle Parti della Convenzione, quantificato per l'Italia come indicato al successivo punto 2 A. Eventuali iniziative per la messa a disposizione di risorse a favore dei Paesi in via di sviluppo sono attuate nell'ambito delle politiche di cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Pertanto, non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



- L'articolo 15 della Convenzione prevede attività di comunicazione delle informazioni relative alle quantità prodotte, importate ed esportate delle sostanze chimiche riportate negli allegati A e B della Convenzione. Queste attività sono svolte ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- L'articolo 19 della Convenzione prevede che la Conferenza delle Parti istituisca un comitato di esperti per la valutazione delle sostanze chimiche. A tale Comitato partecipano esperti sulla base delle candidature avanzate dalle Parti. Per l'Unione Europea partecipano uno o più esperti su base volontaria. Pertanto, non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto riguarda le spese per la partecipazione alla Conferenza delle Parti che si tiene ogni due anni, si rinvia al successivo punto 2 (B).

2. Prospetto riepilogativo degli oneri annuali per l'attuazione della Convenzione

Le attività previste dalla Convenzione che non rientrano nell'ordinaria attività della Pubblica Amministrazione e che, pertanto, comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica sono le seguenti:

A) Onere annuale obbligatorio dovuto in qualità di Stato-Parte della Convenzione di Stoccolma

L'onere relativo al contributo annuale obbligatorio dovuto per l'attuazione della Convenzione, nonché per le attività del Segretariato istituito ai sensi dell'art. 20, per le attività di assistenza tecnica di cui all'art. 12 e per le risorse e i meccanismi finanziari di cui all'art. 13 della Convenzione stessa, viene determinato sulla base del rapporto tra il budget annuale approvato dal Segretariato della Convenzione e la quota assegnata in sede ONU a ciascun Paese. Si stima che la quota spettante all'Italia per il contributo annuale obbligatorio, analogamente ad altre convenzioni UNEP, sia valutata in euro 230.307,00 per il 2020 ed euro 207.321,00/anno a partire dal 2021.

B) Onere relativo alla partecipazione alle riunioni negoziali della Convenzione

La riunione della Conferenza delle Parti (art. 19) si tiene ogni due anni, generalmente a Ginevra (sede del Segretariato), in concomitanza con le riunioni delle Conferenze delle Parti delle Convenzioni di Basilea e di Rotterdam. La delegazione italiana è composta di norma da almeno 2 funzionari ministeriali (di cui un dirigente) e da 2 esperti, per gli aspetti ambientali e per quelli relativi alla tutela della salute umana, dipendenti dall'amministrazione pubblica.

La durata della missione per partecipare ad una riunione della Conferenza delle Parti non supera, di norma, i 7 giorni (viaggio compreso).

Ipotizzando che le riunioni si tengano a Ginevra, sede del Segretariato, e che la durata sia di 7 giorni, le spese sono suddivise come segue:

- pernottamento: 250,00 euro/die
- rimborso spese per il vitto: 95,00 euro/die per un dirigente (tabelle A e B del D.M. 23 marzo 2011)



- rimborso spese per il vitto: 75,00 euro/die per un funzionario o un esperto esterno (tabelle A e B del D.M. 23 marzo 2011)
- spese di viaggio volo a/r Roma-Ginevra: 300,00 euro

Spese complessive per la delegazione italiana (quattro persone per sette giorni/sei notti):

- Pernottamento per 6 notti: 250,00 euro x 6 x 4	6.000,00 euro
- rimborso spese per il vitto di un dirigente: 95,00 euro x 7	665,00 euro
- rimborso spese per il vitto di 3 funzionari/esperti: 75,00 euro x 7 x 3	1.575,00 euro
- spese di viaggio: 300,00 euro x 4	1.200,00 euro

(onere valutato) **Totale** 9.440,00 euro

C) Onere di attuazione della Convenzione

Alla luce di quanto indicato nella sezione precedente (punto 1) sono state identificate le attività che comportano costi aggiuntivi, le risorse per l'attuazione delle quali sono trasferite all'ISPRA:

- i. aggiornamento su base annuale degli inventari delle emissioni in atmosfera (cfr. art. 5 e art.11 della Convenzione): costo stimato annuo pari a **114.690,70 €/anno**;

Il costo è così suddiviso:

- n. 2 unità di personale III livello fascia 1 (in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Triennio 2016-218): 52.689,95 €/anno a persona = **105.379,90 €/anno**
- Spese di missione per un costo complessivo pari a **9.310,80 €/anno**
Ipotizzando due missioni l'anno in Italia, della durata di 7 giorni, le spese sono suddivise come segue:
 - pernottamento: 150,00 €/die (sistemazione nella classe prevista in base all'allegato 2 alla Circolare ISPRA n.103 del 25/09/2012)
 - rimborso spese per il vitto: 61,10 €/die per un tecnologo/ricercatore (allegato 2 alla Circolare ISPRA n.103 del 25/09/2012)
 - spese di viaggio: 1.000,00 € (volo A/R o treno nella classe prevista in base all'allegato 2 alla Circolare ISPRA n.103 del 25/09/2012)

Spese complessive per missione (due tecnologi/ricercatori per sette giorni/sei notti):

Pernottamento per 6 notti: 150,00 euro x 6 x 2	1.800,00 €
rimborso spese per il vitto di 2 tecnologi/ricercatori: 61,10 euro x7x2.....	855,40 €
spese di viaggio: 1.000,00 euro x 2.....	2.000,00 €
Totale per missione	4.655,40 €
Totale per anno (n. 2 missioni)	9.310,80 €

- ii. aggiornamento su base annuale dei dati relativi ai siti contaminati sul territorio nazionale, acquisizione delle informazioni relative ai contaminanti e successivo data entry (cfr. art. 6 della Convenzione): costo stimato annuo pari a **105.379,90 €/anno**.



Il costo è relativo a n. 2 unità di personale III livello fascia 1 (in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca. Triennio 2016-218): 52.689,95 €/anno a persona = 105.379,90 €/anno.

Sulla base della quantificazione dei costi di tali attività, prospettata dall'ISPRA, si stima che l'ammontare complessivo della spesa sia pari a 220.071,00 €/anno a decorrere dal 2020.

Le attività sopramenzionate potranno produrre positive ricadute anche sull'aggiornamento degli inventari delle emissioni e dei rilasci nazionali, nonché sull'affidabilità della modellistica predittiva dei flussi diffusionali.

Riepilogo stima oneri totali derivanti dalla ratifica della Convenzione di Stoccolma

L'onere complessivo derivante dalla ratifica della Convenzione di Stoccolma è composto dalle seguenti voci:

A) onere annuale dovuto dall'Italia in qualità di Stato Parte:

per il 2020	230.307,00 €
a decorrere dal 2021	207.321,00 €

B) onere ad anni alterni per la partecipazione alla Conferenza delle Parti, a decorrere dal 2020: (onere valutato) 9.440,00 €

C) onere annuale per l'attuazione della Convenzione, a decorrere dal 2020: 220.071,00 €

Totale annuo per il 2020: 459.818,00 €

Totale annuo per il 2021: 427.392,00 €

Totale annuo per il 2022: 436.832,00 €

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

19 NOV. 2020



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

La ratifica da parte dell'Italia della Convenzione di Stoccolma (di seguito denominata « Convenzione »), sottoscritta il 22 maggio 2001 ed entrata in vigore il 17 maggio 2004, è necessaria per aderire all'accordo promosso dalle Nazioni Unite al fine di ridurre l'impatto derivante dalla diffusione nell'ambiente di sostanze organiche inquinanti e persistenti, più note con la sigla POP (corrispondente alla denominazione inglese di *Persistent Organic Pollutants*).

La ratifica della Convenzione consente all'Italia di partecipare a pieno titolo ai lavori della Conferenza delle Parti, organo decisionale della Convenzione costituito dagli Stati che hanno ratificato la Convenzione stessa, e di esprimere il proprio voto in relazione ai programmi, alle attività e alle decisioni sottoposte all'approvazione della Conferenza.

Il presente disegno di legge è pertanto diretto ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP), entrata in vigore il 17 maggio 2004, già ratificata da 182 Paesi, ivi compresi gli altri Stati membri dell'Unione europea.

L'Unione europea ha approvato la Convenzione di Stoccolma con decisione del Consiglio 2006/507/CE, del 14 ottobre 2004, e ha recepito nel diritto dell'Unione, con il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, gli impegni previsti dalla Convenzione stessa e dal Protocollo del 1998, sugli inquinanti organici persistenti, alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

L'Italia, al pari di tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea, attua le indicazioni previste dal regolamento (CE) n. 850/2004: pertanto, nel contenuto della Convenzione non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento europeo né con l'ordinamento giuridico interno.

Per i motivi sopra indicati si ritiene necessario procedere sollecitamente alla ratifica della Convenzione da parte dell'Italia.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento proposto si inserisce in un quadro normativo nazionale che già regolamenta l'attività ivi disciplinata. Di seguito si riporta la normativa italiana ed europea di riferimento in materia che, direttamente o indirettamente, riguarda gli inquinanti organici persistenti.

A) *Normativa italiana:*

legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, che disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR);

decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti);

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, con il quale è stata recepita la direttiva 96/59 CE relativa allo smaltimento di PCB/PCT: prevede tra l'altro, l'inventario di tutti gli apparecchi contenenti PCB, lo smaltimento dei PCB e lo smaltimento o la decontaminazione degli olii minerali e delle apparecchiature che li contengono.

B) Normativa europea:

regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione);

regolamento (UE) 2016/460 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;

regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, del 10 marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I;

regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I;

regolamento (UE) n. 1342/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V;

direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque;

regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sulla procedura di consenso informato preventivo nell'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (« procedura PIC »);

regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I;

regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I (elenco delle sostanze vietate) e III (elenco delle sostanze soggette a disposizioni in materia di riduzione dei rilasci);

regolamento (UE) n. 756/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV (Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7) e V (gestione dei rifiuti);

regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE;

regolamento (CE) n. 304/2009 della Commissione, del 14 aprile 2009, che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici;

regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo;

regolamento (CE) n. 323/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE;

regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio, del 16 febbraio 2007, recante modifica dell'allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;

regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio, del 18 luglio 2006, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;

rettifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 229 del 29 giugno 2004, pag. 5 (850/2004);

decisione del Consiglio del 14 ottobre 2004 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2006/507/CE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 209 del 31 luglio 2006, pag. 1-2.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'intervento normativo si limita ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione alla Convenzione di Stoccolma, senza introdurre modifiche alla normativa di legge e di regolamento già in vigore.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie che a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il disegno di legge è compatibile con i suddetti principi.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nel caso di specie non sono stati rilevati atti di rilegificazione e non sussiste la possibilità di delegificazione né di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Nella corrente legislatura è stata presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge atto Camera n. 1360 (deputati Benedetti ed altri: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 », presentata il 13 novembre 2018). Nella XVII legislatura era stata presentata presso la Camera dei deputati una proposta di legge d'iniziativa parlamentare (atto Camera n. 2901: deputati Mura ed altri) vertente sul medesimo oggetto.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Non sono stati ravvisati problemi legati alla compatibilità della presente Convenzione con l'ordinamento dell'Unione europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga materia.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

In merito alla Convenzione in esame non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il disegno di legge non introduce nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non presenta disposizioni aventi effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

La Convenzione stabilisce che le Parti si impegnino a elaborare un Piano di attuazione per l'adempimento dei propri obblighi entro due anni dalla ratifica della Convenzione. Tale Piano di attuazione è adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per le finalità di ratifica della Convenzione, non si ravvisa la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche sulla materia.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 5.02.2020

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

20 FEB. 2020

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Autorità nazionale competente)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è designato quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione di cui all'articolo 1 nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, che comprende il piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa.

3. Ai fini della predisposizione del piano di attuazione di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

4. Nel piano di attuazione di cui al comma 2 sono stabilite le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 19 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, nonché agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione, ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione stessa, valutati in euro 230.307 per l'anno 2020 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2021, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 11 della citata Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi-

gente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS

The Parties to this Convention,

Recognizing that persistent organic pollutants possess toxic properties, resist degradation, bioaccumulate and are transported, through air, water and migratory species, across international boundaries and deposited far from their place of release, where they accumulate in terrestrial and aquatic ecosystems,

Aware of the health concerns, especially in developing countries, resulting from local exposure to persistent organic pollutants, in particular impacts upon women and, through them, upon future generations,

Acknowledging that the Arctic ecosystems and indigenous communities are particularly at risk because of the biomagnification of persistent organic pollutants and that contamination of their traditional foods is a public health issue,

Conscious of the need for global action on persistent organic pollutants,

Mindful of decision 19/13 C of 7 February 1997 of the Governing Council of the United Nations Environment Programme to initiate international action to protect human health and the environment through measures which will reduce and/or eliminate emissions and discharges of persistent organic pollutants,

Recalling the pertinent provisions of the relevant international environmental conventions, especially the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, and the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal including the regional agreements developed within the framework of its Article 11,

Recalling also the pertinent provisions of the Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21,

Acknowledging that precaution underlies the concerns of all the Parties and is embedded within this Convention,

Recognizing that this Convention and other international agreements in the field of trade and the environment are mutually supportive,

Reaffirming that States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction,

Taking into account the circumstances and particular requirements of developing countries, in particular the least developed among them, and countries with economies in transition, especially the need to strengthen their national capabilities for the management of chemicals, including through the transfer of technology, the provision of financial and technical assistance and the promotion of cooperation among the Parties,

Taking full account of the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States, adopted in Barbados on 6 May 1994,

Noting the respective capabilities of developed and developing countries, as well as the common but differentiated responsibilities of States as set forth in Principle 7 of the Rio Declaration on Environment and Development,

Recognizing the important contribution that the private sector and non-governmental organizations can make to achieving the reduction and/or elimination of emissions and discharges of persistent organic pollutants,

Underlining the importance of manufacturers of persistent organic pollutants taking responsibility for reducing adverse effects caused by their products and for providing information to users, Governments and the public on the hazardous properties of those chemicals,

Conscious of the need to take measures to prevent adverse effects caused by persistent organic pollutants at all stages of their life cycle,

Reaffirming Principle 16 of the Rio Declaration on Environment and Development which states that national authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment,

Encouraging Parties not having regulatory and assessment schemes for pesticides and industrial chemicals to develop such schemes,

Recognizing the importance of developing and using environmentally sound alternative processes and chemicals,

Determined to protect human health and the environment from the harmful impacts of persistent organic pollutants,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Objective

Mindful of the precautionary approach as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants.

ARTICLE 2

Definitions

For the purposes of this Convention:

- (a) “Party” means a State or regional economic integration organization that has consented to be bound by this Convention and for which the Convention is in force;
- (b) “Regional economic integration organization” means an organization constituted by sovereign States of a given region to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention;
- (c) “Parties present and voting” means Parties present and casting an affirmative or negative vote.

ARTICLE 3**Measures to reduce or eliminate releases from intentional production and use**

1. Each Party shall:
 - (a) Prohibit and/or take the legal and administrative measures necessary to eliminate:
 - (i) Its production and use of the chemicals listed in Annex A subject to the provisions of that Annex; and
 - (ii) Its import and export of the chemicals listed in Annex A in accordance with the provisions of paragraph 2; and
 - (b) Restrict its production and use of the chemicals listed in Annex B in accordance with the provisions of that Annex.
2. Each Party shall take measures to ensure:
 - (a) That a chemical listed in Annex A or Annex B is imported only:
 - (i) For the purpose of environmentally sound disposal as set forth in paragraph 1 (d) of Article 6; or
 - (ii) For a use or purpose which is permitted for that Party under Annex A or Annex B;
 - (b) That a chemical listed in Annex A for which any production or use specific exemption is in effect or a chemical listed in Annex B for which any production or use specific exemption or acceptable purpose is in effect, taking into account any relevant provisions in existing international prior informed consent instruments, is exported only:
 - (i) For the purpose of environmentally sound disposal as set forth in paragraph 1 (d) of Article 6;
 - (ii) To a Party which is permitted to use that chemical under Annex A or Annex B; or

- (iii) To a State not Party to this Convention which has provided an annual certification to the exporting Party. Such certification shall specify the intended use of the chemical and include a statement that, with respect to that chemical, the importing State is committed to:
- a. Protect human health and the environment by taking the necessary measures to minimize or prevent releases;
 - b. Comply with the provisions of paragraph 1 of Article 6; and
 - c. Comply, where appropriate, with the provisions of paragraph 2 of Part II of Annex B.
- The certification shall also include any appropriate supporting documentation, such as legislation, regulatory instruments, or administrative or policy guidelines. The exporting Party shall transmit the certification to the Secretariat within sixty days of receipt.
- (c) That a chemical listed in Annex A, for which production and use specific exemptions are no longer in effect for any Party, is not exported from it except for the purpose of environmentally sound disposal as set forth in paragraph 1 (d) of Article 6;
- (d) For the purposes of this paragraph, the term “State not Party to this Convention” shall include, with respect to a particular chemical, a State or regional economic integration organization that has not agreed to be bound by the Convention with respect to that chemical.
3. Each Party that has one or more regulatory and assessment schemes for new pesticides or new industrial chemicals shall take measures to regulate with the aim of preventing the production and use of new pesticides or new industrial chemicals which, taking into consideration the criteria in paragraph 1 of Annex D, exhibit the characteristics of persistent organic pollutants.
4. Each Party that has one or more regulatory and assessment schemes for pesticides or industrial chemicals shall, where appropriate, take into consideration within these schemes the criteria in paragraph 1 of Annex D when conducting assessments of pesticides or industrial chemicals currently in use.

5. Except as otherwise provided in this Convention, paragraphs 1 and 2 shall not apply to quantities of a chemical to be used for laboratory-scale research or as a reference standard.

6. Any Party that has a specific exemption in accordance with Annex A or a specific exemption or an acceptable purpose in accordance with Annex B shall take appropriate measures to ensure that any production or use under such exemption or purpose is carried out in a manner that prevents or minimizes human exposure and release into the environment. For exempted uses or acceptable purposes that involve intentional release into the environment under conditions of normal use, such release shall be to the minimum extent necessary, taking into account any applicable standards and guidelines.

ARTICLE 4

Register of specific exemptions

1. A Register is hereby established for the purpose of identifying the Parties that have specific exemptions listed in Annex A or Annex B. It shall not identify Parties that make use of the provisions in Annex A or Annex B that may be exercised by all Parties. The Register shall be maintained by the Secretariat and shall be available to the public.

2. The Register shall include:

- (a) A list of the types of specific exemptions reproduced from Annex A and Annex B;
- (b) A list of the Parties that have a specific exemption listed under Annex A or Annex B; and
- (c) A list of the expiry dates for each registered specific exemption.

3. Any State may, on becoming a Party, by means of a notification in writing to the Secretariat, register for one or more types of specific exemptions listed in Annex A or Annex B.

4. Unless an earlier date is indicated in the Register by a Party, or an extension is granted pursuant to paragraph 7, all registrations of specific exemptions shall

expire five years after the date of entry into force of this Convention with respect to a particular chemical.

5. At its first meeting, the Conference of the Parties shall decide upon its review process for the entries in the Register.

6. Prior to a review of an entry in the Register, the Party concerned shall submit a report to the Secretariat justifying its continuing need for registration of that exemption. The report shall be circulated by the Secretariat to all Parties. The review of a registration shall be carried out on the basis of all available information. Thereupon, the Conference of the Parties may make such recommendations to the Party concerned as it deems appropriate.

7. The Conference of the Parties may, upon request from the Party concerned, decide to extend the expiry date of a specific exemption for a period of up to five years. In making its decision, the Conference of the Parties shall take due account of the special circumstances of the developing country Parties and Parties with economies in transition.

8. A Party may, at any time, withdraw an entry from the Register for a specific exemption upon written notification to the Secretariat. The withdrawal shall take effect on the date specified in the notification.

9. When there are no longer any Parties registered for a particular type of specific exemption, no new registrations may be made with respect to it.

ARTICLE 5

Measures to reduce or eliminate releases from unintentional production

Each Party shall at a minimum take the following measures to reduce the total releases derived from anthropogenic sources of each of the chemicals listed in Annex C, with the goal of their continuing minimization and, where feasible, ultimate elimination:

- (a) Develop an action plan or, where appropriate, a regional or subregional action plan within two years of the date of entry into force of this Convention for it, and subsequently implement it as part of its implementation plan

specified in Article 7, designed to identify, characterize and address the release of the chemicals listed in Annex C and to facilitate implementation of subparagraphs (b) to (e). The action plan shall include the following elements:

- (i) An evaluation of current and projected releases, including the development and maintenance of source inventories and release estimates, taking into consideration the source categories identified in Annex C;
 - (ii) An evaluation of the efficacy of the laws and policies of the Party relating to the management of such releases;
 - (iii) Strategies to meet the obligations of this paragraph, taking into account the evaluations in (i) and (ii);
 - (iv) Steps to promote education and training with regard to, and awareness of, those strategies;
 - (v) A review every five years of those strategies and of their success in meeting the obligations of this paragraph; such reviews shall be included in reports submitted pursuant to Article 15;
 - (vi) A schedule for implementation of the action plan, including for the strategies and measures identified therein;
- (b) Promote the application of available, feasible and practical measures that can expeditiously achieve a realistic and meaningful level of release reduction or source elimination;
- (c) Promote the development and, where it deems appropriate, require the use of substitute or modified materials, products and processes to prevent the formation and release of the chemicals listed in Annex C, taking into consideration the general guidance on prevention and release reduction measures in Annex C and guidelines to be adopted by decision of the Conference of the Parties;
- (d) Promote and, in accordance with the implementation schedule of its action plan, require the use of best available techniques for new sources within source categories which a Party has identified as warranting such action in

its action plan, with a particular initial focus on source categories identified in Part II of Annex C. In any case, the requirement to use best available techniques for new sources in the categories listed in Part II of that Annex shall be phased in as soon as practicable but no later than four years after the entry into force of the Convention for that Party. For the identified categories, Parties shall promote the use of best environmental practices. When applying best available techniques and best environmental practices, Parties should take into consideration the general guidance on prevention and release reduction measures in that Annex and guidelines on best available techniques and best environmental practices to be adopted by decision of the Conference of the Parties;

- (e) Promote, in accordance with its action plan, the use of best available techniques and best environmental practices:
 - (i) For existing sources, within the source categories listed in Part II of Annex C and within source categories such as those in Part III of that Annex; and
 - (ii) For new sources, within source categories such as those listed in Part III of Annex C which a Party has not addressed under subparagraph (d).

When applying best available techniques and best environmental practices, Parties should take into consideration the general guidance on prevention and release reduction measures in Annex C and guidelines on best available techniques and best environmental practices to be adopted by decision of the Conference of the Parties;

- (f) For the purposes of this paragraph and Annex C:
 - (i) “Best available techniques” means the most effective and advanced stage in the development of activities and their methods of operation which indicate the practical suitability of particular techniques for providing in principle the basis for release limitations designed to prevent and, where that is not practicable, generally to reduce releases of chemicals listed in Part I of Annex C and their impact on the environment as a whole. In this regard:
 - (ii) “Techniques” includes both the technology used and the way in which the installation is designed, built, maintained, operated and decommissioned;

- (iii) “Available” techniques means those techniques that are accessible to the operator and that are developed on a scale that allows implementation in the relevant industrial sector, under economically and technically viable conditions, taking into consideration the costs and advantages; and
- (iv) “Best” means most effective in achieving a high general level of protection of the environment as a whole;
- (v) “Best environmental practices” means the application of the most appropriate combination of environmental control measures and strategies;
- (vi) “New source” means any source of which the construction or substantial modification is commenced at least one year after the date of:
 - a. Entry into force of this Convention for the Party concerned; or
 - b. Entry into force for the Party concerned of an amendment to Annex C where the source becomes subject to the provisions of this Convention only by virtue of that amendment.
- (g) Release limit values or performance standards may be used by a Party to fulfill its commitments for best available techniques under this paragraph.

ARTICLE 6

Measures to reduce or eliminate releases from stockpiles and wastes

1. In order to ensure that stockpiles consisting of or containing chemicals listed either in Annex A or Annex B and wastes, including products and articles upon becoming wastes, consisting of, containing or contaminated with a chemical listed in Annex A, B or C, are managed in a manner protective of human health and the environment, each Party shall:

- (a) Develop appropriate strategies for identifying:
 - (i) Stockpiles consisting of or containing chemicals listed either in Annex A or Annex B; and

- (ii) Products and articles in use and wastes consisting of, containing or contaminated with a chemical listed in Annex A, B or C;
- (b) Identify, to the extent practicable, stockpiles consisting of or containing chemicals listed either in Annex A or Annex B on the basis of the strategies referred to in subparagraph (a);
- (c) Manage stockpiles, as appropriate, in a safe, efficient and environmentally sound manner. Stockpiles of chemicals listed either in Annex A or Annex B, after they are no longer allowed to be used according to any specific exemption specified in Annex A or any specific exemption or acceptable purpose specified in Annex B, except stockpiles which are allowed to be exported according to paragraph 2 of Article 3, shall be deemed to be waste and shall be managed in accordance with subparagraph (d);
- (d) Take appropriate measures so that such wastes, including products and articles upon becoming wastes, are:
 - (i) Handled, collected, transported and stored in an environmentally sound manner;
 - (ii) Disposed of in such a way that the persistent organic pollutant content is destroyed or irreversibly transformed so that they do not exhibit the characteristics of persistent organic pollutants or otherwise disposed of in an environmentally sound manner when destruction or irreversible transformation does not represent the environmentally preferable option or the persistent organic pollutant content is low, taking into account international rules, standards, and guidelines, including those that may be developed pursuant to paragraph 2, and relevant global and regional regimes governing the management of hazardous wastes;
 - (iii) Not permitted to be subjected to disposal operations that may lead to recovery, recycling, reclamation, direct reuse or alternative uses of persistent organic pollutants; and
 - (iv) Not transported across international boundaries without taking into account relevant international rules, standards and guidelines;

- (e) Endeavour to develop appropriate strategies for identifying sites contaminated by chemicals listed in Annex A, B or C; if remediation of those sites is undertaken it shall be performed in an environmentally sound manner.
2. The Conference of the Parties shall cooperate closely with the appropriate bodies of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal to, inter alia:
- (a) Establish levels of destruction and irreversible transformation necessary to ensure that the characteristics of persistent organic pollutants as specified in paragraph 1 of Annex D are not exhibited;
 - (b) Determine what they consider to be the methods that constitute environmentally sound disposal referred to above; and
 - (c) Work to establish, as appropriate, the concentration levels of the chemicals listed in Annexes A, B and C in order to define the low persistent organic pollutant content referred to in paragraph 1 (d) (ii).

ARTICLE 7

Implementation plans

1. Each Party shall:
- (a) Develop and endeavour to implement a plan for the implementation of its obligations under this Convention;
 - (b) Transmit its implementation plan to the Conference of the Parties within two years of the date on which this Convention enters into force for it; and
 - (c) Review and update, as appropriate, its implementation plan on a periodic basis and in a manner to be specified by a decision of the Conference of the Parties.
2. The Parties shall, where appropriate, cooperate directly or through global, regional and subregional organizations, and consult their national stakeholders, including women's groups and groups involved in the health of children, in order to facilitate the development, implementation and updating of their implementation plans.

3. The Parties shall endeavour to utilize and, where necessary, establish the means to integrate national implementation plans for persistent organic pollutants in their sustainable development strategies where appropriate.

ARTICLE 8

Listing of chemicals in Annexes A, B and C

1. A Party may submit a proposal to the Secretariat for listing a chemical in Annexes A, B and/or C. The proposal shall contain the information specified in Annex D. In developing a proposal, a Party may be assisted by other Parties and/or by the Secretariat.
2. The Secretariat shall verify whether the proposal contains the information specified in Annex D. If the Secretariat is satisfied that the proposal contains the information so specified, it shall forward the proposal to the Persistent Organic Pollutants Review Committee.
3. The Committee shall examine the proposal and apply the screening criteria specified in Annex D in a flexible and transparent way, taking all information provided into account in an integrative and balanced manner.
4. If the Committee decides that:
 - (a) It is satisfied that the screening criteria have been fulfilled, it shall, through the Secretariat, make the proposal and the evaluation of the Committee available to all Parties and observers and invite them to submit the information specified in Annex E; or
 - (b) It is not satisfied that the screening criteria have been fulfilled, it shall, through the Secretariat, inform all Parties and observers and make the proposal and the evaluation of the Committee available to all Parties and the proposal shall be set aside.
5. Any Party may resubmit a proposal to the Committee that has been set aside by the Committee pursuant to paragraph 4. The resubmission may include any concerns of the Party as well as a justification for additional consideration by the Committee. If, following this procedure, the Committee again sets the proposal aside, the Party may challenge the decision of the Committee and the Conference of the

Parties shall consider the matter at its next session. The Conference of the Parties may decide, based on the screening criteria in Annex D and taking into account the evaluation of the Committee and any additional information provided by any Party or observer, that the proposal should proceed.

6. Where the Committee has decided that the screening criteria have been fulfilled, or the Conference of the Parties has decided that the proposal should proceed, the Committee shall further review the proposal, taking into account any relevant additional information received, and shall prepare a draft risk profile in accordance with Annex E. It shall, through the Secretariat, make that draft available to all Parties and observers, collect technical comments from them and, taking those comments into account, complete the risk profile.

7. If, on the basis of the risk profile conducted in accordance with Annex E, the Committee decides:

- (a) That the chemical is likely as a result of its long-range environmental transport to lead to significant adverse human health and/or environmental effects such that global action is warranted, the proposal shall proceed. Lack of full scientific certainty shall not prevent the proposal from proceeding. The Committee shall, through the Secretariat, invite information from all Parties and observers relating to the considerations specified in Annex F. It shall then prepare a risk management evaluation that includes an analysis of possible control measures for the chemical in accordance with that Annex; or
- (b) That the proposal should not proceed, it shall, through the Secretariat, make the risk profile available to all Parties and observers and set the proposal aside.

8. For any proposal set aside pursuant to paragraph 7 (b), a Party may request the Conference of the Parties to consider instructing the Committee to invite additional information from the proposing Party and other Parties during a period not to exceed one year. After that period and on the basis of any information received, the Committee shall reconsider the proposal pursuant to paragraph 6 with a priority to be decided by the Conference of the Parties. If, following this procedure, the Committee again sets the proposal aside, the Party may challenge the decision of the Committee and the Conference of the Parties shall consider the matter at its next session. The Conference of the Parties may decide, based on the risk profile prepared

in accordance with Annex E and taking into account the evaluation of the Committee and any additional information provided by any Party or observer, that the proposal should proceed. If the Conference of the Parties decides that the proposal shall proceed, the Committee shall then prepare the risk management evaluation.

9. The Committee shall, based on the risk profile referred to in paragraph 6 and the risk management evaluation referred to in paragraph 7 (a) or paragraph 8, recommend whether the chemical should be considered by the Conference of the Parties for listing in Annexes A, B and/or C. The Conference of the Parties, taking due account of the recommendations of the Committee, including any scientific uncertainty, shall decide, in a precautionary manner, whether to list the chemical, and specify its related control measures, in Annexes A, B and/or C.

ARTICLE 9

Information exchange

1. Each Party shall facilitate or undertake the exchange of information relevant to:
 - (a) The reduction or elimination of the production, use and release of persistent organic pollutants; and
 - (b) Alternatives to persistent organic pollutants, including information relating to their risks as well as to their economic and social costs.
2. The Parties shall exchange the information referred to in paragraph 1 directly or through the Secretariat.
3. Each Party shall designate a national focal point for the exchange of such information.
4. The Secretariat shall serve as a clearing-house mechanism for information on persistent organic pollutants, including information provided by Parties, intergovernmental organizations and non-governmental organizations.
5. For the purposes of this Convention, information on health and safety of humans and the environment shall not be regarded as confidential. Parties that exchange other information pursuant to this Convention shall protect any confidential information as mutually agreed.

ARTICLE 10**Public information, awareness and education**

1. Each Party shall, within its capabilities, promote and facilitate:
 - (a) Awareness among its policy and decision makers with regard to persistent organic pollutants;
 - (b) Provision to the public of all available information on persistent organic pollutants, taking into account paragraph 5 of Article 9;
 - (c) Development and implementation, especially for women, children and the least educated, of educational and public awareness programmes on persistent organic pollutants, as well as on their health and environmental effects and on their alternatives;
 - (d) Public participation in addressing persistent organic pollutants and their health and environmental effects and in developing adequate responses, including opportunities for providing input at the national level regarding implementation of this Convention;
 - (e) Training of workers, scientists, educators and technical and managerial personnel;
 - (f) Development and exchange of educational and public awareness materials at the national and international levels; and
 - (g) Development and implementation of education and training programmes at the national and international levels.
2. Each Party shall, within its capabilities, ensure that the public has access to the public information referred to in paragraph 1 and that the information is kept up-to-date.
3. Each Party shall, within its capabilities, encourage industry and professional users to promote and facilitate the provision of the information referred to in paragraph 1 at the national level and, as appropriate, subregional, regional and global levels.
4. In providing information on persistent organic pollutants and their alternatives, Parties may use safety data sheets, reports, mass media and other means of communication, and may establish information centres at national and regional levels.

5. Each Party shall give sympathetic consideration to developing mechanisms, such as pollutant release and transfer registers, for the collection and dissemination of information on estimates of the annual quantities of the chemicals listed in Annex A, B or C that are released or disposed of.

ARTICLE 11

Research, development and monitoring

1. The Parties shall, within their capabilities, at the national and international levels, encourage and/or undertake appropriate research, development, monitoring and cooperation pertaining to persistent organic pollutants and, where relevant, to their alternatives and to candidate persistent organic pollutants, including on their:

- (a) Sources and releases into the environment;
- (b) Presence, levels and trends in humans and the environment;
- (c) Environmental transport, fate and transformation;
- (d) Effects on human health and the environment;
- (e) Socio-economic and cultural impacts;
- (f) Release reduction and/or elimination; and
- (g) Harmonized methodologies for making inventories of generating sources and analytical techniques for the measurement of releases.

2. In undertaking action under paragraph 1, the Parties shall, within their capabilities:

- (a) Support and further develop, as appropriate, international programmes, networks and organizations aimed at defining, conducting, assessing and financing research, data collection and monitoring, taking into account the need to minimize duplication of effort;
- (b) Support national and international efforts to strengthen national scientific and technical research capabilities, particularly in developing countries

and countries with economies in transition, and to promote access to, and the exchange of, data and analyses;

- (c) Take into account the concerns and needs, particularly in the field of financial and technical resources, of developing countries and countries with economies in transition and cooperate in improving their capability to participate in the efforts referred to in subparagraphs (a) and (b);
- (d) Undertake research work geared towards alleviating the effects of persistent organic pollutants on reproductive health;
- (e) Make the results of their research, development and monitoring activities referred to in this paragraph accessible to the public on a timely and regular basis; and
- (f) Encourage and/or undertake cooperation with regard to storage and maintenance of information generated from research, development and monitoring.

ARTICLE 12

Technical assistance

1. The Parties recognize that rendering of timely and appropriate technical assistance in response to requests from developing country Parties and Parties with economies in transition is essential to the successful implementation of this Convention.
2. The Parties shall cooperate to provide timely and appropriate technical assistance to developing country Parties and Parties with economies in transition, to assist them, taking into account their particular needs, to develop and strengthen their capacity to implement their obligations under this Convention.
3. In this regard, technical assistance to be provided by developed country Parties, and other Parties in accordance with their capabilities, shall include, as appropriate and as mutually agreed, technical assistance for capacity-building relating to implementation of the obligations under this Convention. Further guidance in this regard shall be provided by the Conference of the Parties.

4. The Parties shall establish, as appropriate, arrangements for the purpose of providing technical assistance and promoting the transfer of technology to developing country Parties and Parties with economies in transition relating to the implementation of this Convention. These arrangements shall include regional and subregional centres for capacity-building and transfer of technology to assist developing country Parties and Parties with economies in transition to fulfil their obligations under this Convention. Further guidance in this regard shall be provided by the Conference of the Parties.

5. The Parties shall, in the context of this Article, take full account of the specific needs and special situation of least developed countries and small island developing states in their actions with regard to technical assistance.

ARTICLE 13

Financial resources and mechanisms

1. Each Party undertakes to provide, within its capabilities, financial support and incentives in respect of those national activities that are intended to achieve the objective of this Convention in accordance with its national plans, priorities and programmes.

2. The developed country Parties shall provide new and additional financial resources to enable developing country Parties and Parties with economies in transition to meet the agreed full incremental costs of implementing measures which fulfill their obligations under this Convention as agreed between a recipient Party and an entity participating in the mechanism described in paragraph 6. Other Parties may also on a voluntary basis and in accordance with their capabilities provide such financial resources. Contributions from other sources should also be encouraged. The implementation of these commitments shall take into account the need for adequacy, predictability, the timely flow of funds and the importance of burden sharing among the contributing Parties.

3. Developed country Parties, and other Parties in accordance with their capabilities and in accordance with their national plans, priorities and programmes, may also provide and developing country Parties and Parties with economies in transition avail themselves of financial resources to assist in their implementation of this Convention through other bilateral, regional and multilateral sources or channels.

4. The extent to which the developing country Parties will effectively implement their commitments under this Convention will depend on the effective implementation by developed country Parties of their commitments under this Convention relating to financial resources, technical assistance and technology transfer. The fact that sustainable economic and social development and eradication of poverty are the first and overriding priorities of the developing country Parties will be taken fully into account, giving due consideration to the need for the protection of human health and the environment.

5. The Parties shall take full account of the specific needs and special situation of the least developed countries and the small island developing states in their actions with regard to funding.

6. A mechanism for the provision of adequate and sustainable financial resources to developing country Parties and Parties with economies in transition on a grant or concessional basis to assist in their implementation of the Convention is hereby defined. The mechanism shall function under the authority, as appropriate, and guidance of, and be accountable to the Conference of the Parties for the purposes of this Convention. Its operation shall be entrusted to one or more entities, including existing international entities, as may be decided upon by the Conference of the Parties. The mechanism may also include other entities providing multilateral, regional and bilateral financial and technical assistance. Contributions to the mechanism shall be additional to other financial transfers to developing country Parties and Parties with economies in transition as reflected in, and in accordance with, paragraph 2.

7. Pursuant to the objectives of this Convention and paragraph 6, the Conference of the Parties shall at its first meeting adopt appropriate guidance to be provided to the mechanism and shall agree with the entity or entities participating in the financial mechanism upon arrangements to give effect thereto. The guidance shall address, inter alia:

- (a) The determination of the policy, strategy and programme priorities, as well as clear and detailed criteria and guidelines regarding eligibility for access to and utilization of financial resources including monitoring and evaluation on a regular basis of such utilization;
- (b) The provision by the entity or entities of regular reports to the Conference of the Parties on adequacy and sustainability of funding for activities relevant to the implementation of this Convention;

- (c) The promotion of multiple-source funding approaches, mechanisms and arrangements;
- (d) The modalities for the determination in a predictable and identifiable manner of the amount of funding necessary and available for the implementation of this Convention, keeping in mind that the phasing out of persistent organic pollutants might require sustained funding, and the conditions under which that amount shall be periodically reviewed; and
- (e) The modalities for the provision to interested Parties of assistance with needs assessment, information on available sources of funds and on funding patterns in order to facilitate coordination among them.

8. The Conference of the Parties shall review, not later than its second meeting and thereafter on a regular basis, the effectiveness of the mechanism established under this Article, its ability to address the changing needs of the developing country Parties and Parties with economies in transition, the criteria and guidance referred to in paragraph 7, the level of funding as well as the effectiveness of the performance of the institutional entities entrusted to operate the financial mechanism. It shall, based on such review, take appropriate action, if necessary, to improve the effectiveness of the mechanism, including by means of recommendations and guidance on measures to ensure adequate and sustainable funding to meet the needs of the Parties.

ARTICLE 14

Interim financial arrangements

The institutional structure of the Global Environment Facility, operated in accordance with the Instrument for the Establishment of the Restructured Global Environment Facility, shall, on an interim basis, be the principal entity entrusted with the operations of the financial mechanism referred to in Article 13, for the period between the date of entry into force of this Convention and the first meeting of the Conference of the Parties, or until such time as the Conference of the Parties decides which institutional structure will be designated in accordance with Article 13. The institutional structure of the Global Environment Facility should fulfill this function through operational measures related specifically to persistent organic pollutants taking into account that new arrangements for this area may be needed.

ARTICLE 15**Reporting**

1. Each Party shall report to the Conference of the Parties on the measures it has taken to implement the provisions of this Convention and on the effectiveness of such measures in meeting the objectives of the Convention.
2. Each Party shall provide to the Secretariat:
 - (a) Statistical data on its total quantities of production, import and export of each of the chemicals listed in Annex A and Annex B or a reasonable estimate of such data; and
 - (b) To the extent practicable, a list of the States from which it has imported each such substance and the States to which it has exported each such substance.
3. Such reporting shall be at periodic intervals and in a format to be decided by the Conference of the Parties at its first meeting.

ARTICLE 16**Effectiveness evaluation**

1. Commencing four years after the date of entry into force of this Convention, and periodically thereafter at intervals to be decided by the Conference of the Parties, the Conference shall evaluate the effectiveness of this Convention.
2. In order to facilitate such evaluation, the Conference of the Parties shall, at its first meeting, initiate the establishment of arrangements to provide itself with comparable monitoring data on the presence of the chemicals listed in Annexes A, B and C as well as their regional and global environmental transport. These arrangements:
 - (a) Should be implemented by the Parties on a regional basis when appropriate, in accordance with their technical and financial capabilities, using existing monitoring programmes and mechanisms to the extent possible and promoting harmonization of approaches;

- (b) May be supplemented where necessary, taking into account the differences between regions and their capabilities to implement monitoring activities; and
 - (c) Shall include reports to the Conference of the Parties on the results of the monitoring activities on a regional and global basis at intervals to be specified by the Conference of the Parties.
3. The evaluation described in paragraph 1 shall be conducted on the basis of available scientific, environmental, technical and economic information, including:
- (a) Reports and other monitoring information provided pursuant to paragraph 2;
 - (b) National reports submitted pursuant to Article 15; and
 - (c) Non-compliance information provided pursuant to the procedures established under Article 17.

ARTICLE 17

Non-compliance

The Conference of the Parties shall, as soon as practicable, develop and approve procedures and institutional mechanisms for determining non-compliance with the provisions of this Convention and for the treatment of Parties found to be in non-compliance.

ARTICLE 18

Settlement of disputes

1. Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation or other peaceful means of their own choice.
2. When ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention, or at any time thereafter, a Party that is not a regional economic integration organization may declare in a written instrument submitted to the depositary that, with respect to any

dispute concerning the interpretation or application of the Convention, it recognizes one or both of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:

- (a) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties in an annex as soon as practicable;
- (b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.

3. A Party that is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with the procedure referred to in paragraph 2 (a).

4. A declaration made pursuant to paragraph 2 or paragraph 3 shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has been deposited with the depositary.

5. The expiry of a declaration, a notice of revocation or a new declaration shall not in any way affect proceedings pending before an arbitral tribunal or the International Court of Justice unless the parties to the dispute otherwise agree.

6. If the parties to a dispute have not accepted the same or any procedure pursuant to paragraph 2, and if they have not been able to settle their dispute within twelve months following notification by one party to another that a dispute exists between them, the dispute shall be submitted to a conciliation commission at the request of any party to the dispute. The conciliation commission shall render a report with recommendations. Additional procedures relating to the conciliation commission shall be included in an annex to be adopted by the Conference of the Parties no later than at its second meeting.

ARTICLE 19

Conference of the Parties

1. A Conference of the Parties is hereby established.
2. The first meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Executive Director of the United Nations Environment Programme no later than one year after the entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of

the Conference of the Parties shall be held at regular intervals to be decided by the Conference.

3. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party provided that it is supported by at least one third of the Parties.

4. The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt at its first meeting rules of procedure and financial rules for itself and any subsidiary bodies, as well as financial provisions governing the functioning of the Secretariat.

5. The Conference of the Parties shall keep under continuous review and evaluation the implementation of this Convention. It shall perform the functions assigned to it by the Convention and, to this end, shall:

- (a) Establish, further to the requirements of paragraph 6, such subsidiary bodies as it considers necessary for the implementation of the Convention;
- (b) Cooperate, where appropriate, with competent international organizations and intergovernmental and non-governmental bodies; and
- (c) Regularly review all information made available to the Parties pursuant to Article 15, including consideration of the effectiveness of paragraph 2 (b) (iii) of Article 3;
- (d) Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the objectives of the Convention.

6. The Conference of the Parties shall, at its first meeting, establish a subsidiary body to be called the Persistent Organic Pollutants Review Committee for the purposes of performing the functions assigned to that Committee by this Convention. In this regard:

- (a) The members of the Persistent Organic Pollutants Review Committee shall be appointed by the Conference of the Parties. Membership of the Committee shall consist of government-designated experts in chemical assessment or management. The members of the Committee shall be appointed on the basis of equitable geographical distribution;
- (b) The Conference of the Parties shall decide on the terms of reference, organization and operation of the Committee; and

- (c) The Committee shall make every effort to adopt its recommendations by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no consensus reached, such recommendation shall as a last resort be adopted by a two-thirds majority vote of the members present and voting.

7. The Conference of the Parties shall, at its third meeting, evaluate the continued need for the procedure contained in paragraph 2 (b) of Article 3, including consideration of its effectiveness.

8. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not Party to this Convention, may be represented at meetings of the Conference of the Parties as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, qualified in matters covered by the Convention, and which has informed the Secretariat of its wish to be represented at a meeting of the Conference of the Parties as an observer may be admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties.

ARTICLE 20

Secretariat

1. A Secretariat is hereby established.
2. The functions of the Secretariat shall be:
 - (a) To make arrangements for meetings of the Conference of the Parties and its subsidiary bodies and to provide them with services as required;
 - (b) To facilitate assistance to the Parties, particularly developing country Parties and Parties with economies in transition, on request, in the implementation of this Convention;
 - (c) To ensure the necessary coordination with the secretariats of other relevant international bodies;
 - (d) To prepare and make available to the Parties periodic reports based on information received pursuant to Article 15 and other available information;

- (e) To enter, under the overall guidance of the Conference of the Parties, into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and
 - (f) To perform the other secretariat functions specified in this Convention and such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.
3. The secretariat functions for this Convention shall be performed by the Executive Director of the United Nations Environment Programme, unless the Conference of the Parties decides, by a three-fourths majority of the Parties present and voting, to entrust the secretariat functions to one or more other international organizations.

ARTICLE 21

Amendments to the Convention

1. Amendments to this Convention may be proposed by any Party.
2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties. The text of any proposed amendment shall be communicated to the Parties by the Secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The Secretariat shall also communicate proposed amendments to the signatories to this Convention and, for information, to the depositary.
3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting.
4. The amendment shall be communicated by the depositary to all Parties for ratification, acceptance or approval.
5. Ratification, acceptance or approval of an amendment shall be notified to the depositary in writing. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall enter into force for the Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by at least three-fourths of the Parties. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment.

ARTICLE 22

Adoption and amendment of annexes

1. Annexes to this Convention shall form an integral part thereof and, unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention constitutes at the same time a reference to any annexes thereto.
2. Any additional annexes shall be restricted to procedural, scientific, technical or administrative matters.
3. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention:
 - (a) Additional annexes shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in paragraphs 1, 2 and 3 of Article 21;
 - (b) Any Party that is unable to accept an additional annex shall so notify the depositary, in writing, within one year from the date of communication by the depositary of the adoption of the additional annex. The depositary shall without delay notify all Parties of any such notification received. A Party may at any time withdraw a previous notification of non-acceptance in respect of any additional annex, and the annex shall thereupon enter into force for that Party subject to subparagraph (c); and
 - (c) On the expiry of one year from the date of the communication by the depositary of the adoption of an additional annex, the annex shall enter into force for all Parties that have not submitted a notification in accordance with the provisions of subparagraph (b).
4. The proposal, adoption and entry into force of amendments to Annex A, B or C shall be subject to the same procedures as for the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention, except that an amendment to Annex A, B or C shall not enter into force with respect to any Party that has made a declaration with respect to amendment to those Annexes in accordance with paragraph 4 of Article 25, in which case any such amendment shall enter into force for such a Party on the ninetieth day after the date of deposit with the depositary of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect to such amendment.
5. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of an amendment to Annex D, E or F:
 - (a) Amendments shall be proposed according to the procedure in paragraphs 1 and 2 of Article 21;

- (b) The Parties shall take decisions on an amendment to Annex D, E or F by consensus; and
- (c) A decision to amend Annex D, E or F shall forthwith be communicated to the Parties by the depositary. The amendment shall enter into force for all Parties on a date to be specified in the decision.

6. If an additional annex or an amendment to an annex is related to an amendment to this Convention, the additional annex or amendment shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention enters into force.

ARTICLE 23

Right to vote

1. Each Party to this Convention shall have one vote, except as provided for in paragraph 2.
2. A regional economic integration organization, on matters within its competence, shall exercise its right to vote with a number of votes equal to the number of its member States that are Parties to this Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right to vote, and vice versa.

ARTICLE 24

Signature

This Convention shall be open for signature at Stockholm by all States and regional economic integration organizations on 23 May 2001, and at the United Nations Headquarters in New York from 24 May 2001 to 22 May 2002.

ARTICLE 25

Ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States and by regional economic integration organizations. It shall be open for accession by States and by regional economic integration organizations from the day after the

date on which the Convention is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the depositary.

2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this Convention without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under the Convention. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to this Convention, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the Convention. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention concurrently.

3. In its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence in respect of the matters governed by this Convention. Any such organization shall also inform the depositary, who shall in turn inform the Parties, of any relevant modification in the extent of its competence.

4. In its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, any Party may declare that, with respect to it, any amendment to Annex A, B or C shall enter into force only upon the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect thereto.

ARTICLE 26

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

3. For the purpose of paragraphs 1 and 2, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of that organization.

ARTICLE 27
Reservations

No reservations may be made to this Convention.

ARTICLE 28
Withdrawal

1. At any time after three years from the date on which this Convention has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the depositary.
2. Any such withdrawal shall take effect upon the expiry of one year from the date of receipt by the depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.

ARTICLE 29
Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of this Convention.

ARTICLE 30
Authentic texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Stockholm on this twenty-second day of May, two thousand and one.



ANNEXES

ANNEX A¹**ELIMINATION****Part I**

Chemical	Activity	Specific exemption ²
Aldrin* CAS No: 309-00-2	Production	None
	Use	Local ectoparasiticide Insecticide
Alpha hexachlorocyclohexane* CAS No: 319-84-6	Production	None
	Use	None
Beta hexachlorocyclohexane* CAS No: 319-85-7	Production	None
	Use	None
Chlordane* CAS No: 57-74-9	Production	As allowed for the Parties listed in the Register
	Use	Local ectoparasiticide Insecticide Termiticide Termiticide in buildings and dams Termiticide in roads Additive in plywood adhesives
Chlordecone* CAS No: 143-50-0	Production	None
	Use	None

¹ As amended by decisions SC-4/10 to SC-4/18 of 8 May 2009; SC-5/3 of 29 April 2011; SC-6/13 of 10 May 2013; SC-7/12 to SC-7/14 of 15 May 2015; and SC-8/10 to SC-8/12 of 5 May 2017.

² Please note that, in accordance with paragraph 9 of Article 4 of the Convention, when there are no longer any Parties registered for a particular type of specific exemption no new registrations may be made with respect to such exemptions, which appear in gray text in the table.

Chemical	Activity	Specific exemption ²
Decabromodiphenyl ether (BDE-209) present in commercial decabromodiphenyl ether (CAS No: 1163-19-5)	Production	As allowed for the Parties listed in the Register
	Use	In accordance with Part IX of this Annex: <ul style="list-style-type: none"> • Parts for use in vehicles specified in paragraph 2 of Part IX of this Annex • Aircraft for which type approval has been applied for before December 2018 and has been received before December 2022 and spare parts for those aircraft • Textile products that require anti-flammable characteristics, excluding clothing and toys • Additives in plastic housings and parts used for heating home appliances, irons, fans, immersion heaters that contain or are in direct contact with electrical parts or are required to comply with fire retardancy standards, at concentrations lower than 10 per cent by weight of the part • Polyurethane foam for building insulation
Dieldrin* CAS No: 60-57-1	Production	None
	Use	In agricultural operations
Endrin* CAS No: 72-20-8	Production	None
	Use	None

Chemical	Activity	Specific exemption ²
Heptachlor* CAS No: 76-44-8	Production	None
	Use	Termiticide Termiticide in structures of houses Termiticide (subterranean) Wood treatment In use in underground cable boxes
Hexabromobiphenyl * CAS No: 36355-01-8	Production	None
	Use	None
Hexabromocyclododecane	Production	As allowed for the Parties listed in the Register in accordance with the provisions of Part VII of this Annex
	Use	Expanded polystyrene and extruded polystyrene in buildings in accordance with the provisions of Part VII of this Annex
Hexabromodiphenyl ether* and heptabromodiphenyl ether*	Production	None
	Use	Articles in accordance with the provisions of Part IV of this Annex
Hexachlorobenzene CAS No: 118-74-1	Production	As allowed for the Parties listed in the Register
	Use	Intermediate Solvent in pesticide Closed system site limited intermediate
Hexachlorobutadiene CAS No: 87-68-3	Production	None
	Use	None
Lindane* CAS No: 58-89-9	Production	None
	Use	Human health pharmaceutical for control of head lice and scabies as second line treatment

Chemical	Activity	Specific exemption ²
Mirex* CAS No: 2385-85-5	Production	As allowed for the Parties listed in the Register
	Use	Termiticide
Pentachlorobenzene* CAS No: 608-93-5	Production	None
	Use	None
Pentachlorophenol and its salts and esters	Production	As allowed for the Parties listed in the Register in accordance with the provisions of Part VIII of this Annex
	Use	Pentachlorophenol for utility poles and cross-arms in accordance with the provisions of Part VIII of this Annex
Polychlorinated Biphenyls (PCB)*	Production	None
	Use	Articles in use in accordance with the provisions of Part II of this Annex
Polychlorinated naphthalenes, including dichlorinated naphthalenes, trichlorinated naphthalenes, tetrachlorinated naphthalenes, pentachlorinated naphthalenes, hexachlorinated naphthalenes, heptachlorinated naphthalenes, octachlorinated naphthalene	Production	Intermediates in production of polyfluorinated naphthalenes, including octafluoronaphthalene
	Use	Production of polyfluorinated naphthalenes, including octafluoronaphthalene

Chemical	Activity	Specific exemption ²
<p>Short-chain chlorinated paraffins (Alkanes, C₁₀₋₁₃, chloro) + : straight-chain chlorinated hydrocarbons with chain lengths ranging from C₁₀ to C₁₃ and a content of chlorine greater than 48 per cent by weight</p> <p>For example, the substances with the following CAS numbers may contain short-chain chlorinated paraffins: CAS No. 85535-84-8; CAS No. 68920-70-7; CAS No. 71011-12-6; CAS No. 85536-22-7; CAS No. 85681-73-8; CAS No. 108171-26-2.</p>	Production	As allowed for the Parties listed in the Register
	Use	<ul style="list-style-type: none"> • Additives in the production of transmission belts in the natural and synthetic rubber industry • Spare parts of rubber conveyor belts in the mining and forestry industries • Leather industry, in particular fatliquoring in leather • Lubricant additives, in particular for engines of automobiles, electric generators and wind power facilities, and for drilling in oil and gas exploration, petroleum refinery to produce diesel oil • Tubes for outdoor decoration bulbs • Waterproofing and fire-retardant paints • Adhesives • Metal processing • Secondary plasticizers in flexible polyvinyl chloride, except in toys and children's products
<p>Technical endosulfan* (CAS No: 115-29-7) and its related isomers* (CAS No: 959-98-8 and CAS No: 33213-65-9)</p>	Production	As allowed for the Parties listed in the Register
	Use	Crop-pest complexes as listed in accordance with the provisions of part VI of this Annex
<p>Tetrabromodiphenyl ether* and pentabromodiphenyl ether*</p>	Production	None
	Use	Articles in accordance with the provisions of Part V of this Annex

Chemical	Activity	Specific exemption ²
Toxaphene* CAS No: 8001-35-2	Production	None
	Use	None

Notes:

- (i) Except as otherwise specified in this Convention, quantities of a chemical occurring as unintentional trace contaminants in products and articles shall not be considered to be listed in this Annex;
- (ii) This note shall not be considered as a production and use specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Quantities of a chemical occurring as constituents of articles manufactured or already in use before or on the date of entry into force of the relevant obligation with respect to that chemical, shall not be considered as listed in this Annex, provided that a Party has notified the Secretariat that a particular type of article remains in use within that Party. The Secretariat shall make such notifications publicly available;
- (iii) This note, which does not apply to a chemical that has an asterisk following its name in the Chemical column in Part I of this Annex, shall not be considered as a production and use specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Given that no significant quantities of the chemical are expected to reach humans and the environment during the production and use of a closed-system site-limited intermediate, a Party, upon notification to the Secretariat, may allow the production and use of quantities of a chemical listed in this Annex as a closed-system site-limited intermediate that is chemically transformed in the manufacture of other chemicals that, taking into consideration the criteria in paragraph 1 of Annex D, do not exhibit the characteristics of persistent organic pollutants. This notification shall include information on total production and use of such chemical or a reasonable estimate of such information and information regarding the nature of the closed-system site-limited process including the amount of any non-transformed and unintentional trace contamination of the persistent organic pollutant-starting material in

the final product. This procedure applies except as otherwise specified in this Annex. The Secretariat shall make such notifications available to the Conference of the Parties and to the public. Such production or use shall not be considered a production or use specific exemption. Such production and use shall cease after a ten-year period, unless the Party concerned submits a new notification to the Secretariat, in which case the period will be extended for an additional ten years unless the Conference of the Parties, after a review of the production and use decides otherwise. The notification procedure can be repeated;

- (iv) All the specific exemptions in this Annex may be exercised by Parties that have registered exemptions in respect of them in accordance with Article 4 with the exception of the use of polychlorinated biphenyls in articles in use in accordance with the provisions of Part II, and the use of hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether in accordance with the provisions of Part IV of this Annex, and the use of tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether in accordance with the provisions of Part V of this Annex, which may be exercised by all Parties.
- (v) Technical endosulfan (CAS No: 115-29-7), its related isomers (CAS No: 959-98-8 and CAS No: 33213-65-9) and endosulfan sulfate (CAS No: 1031-07-8) were assessed and identified as persistent organic pollutants.
- (vi) Pentachlorophenol (CAS No: 87-86-5), sodium pentachlorophenate (CAS No: 131-52-2 and 27735-64-4 (as monohydrate)) and pentachlorophenyl laurate (CAS No: 3772-94-9), when considered together with their transformation product pentachloroanisole (CAS No: 1825-21-4), were identified as persistent organic pollutants.
- (vii) Note (i) does not apply to quantities of a chemical that has a plus sign (“+”) following its name in the “Chemical” column in Part I of this Annex that occurs in mixtures at concentrations greater than or equal to 1 per cent by weight.

Part II

Polychlorinated biphenyls

Each Party shall:

- [a] With regard to the elimination of the use of polychlorinated biphenyls in equipment (e.g. transformers, capacitors or other receptacles containing liquid stocks) by 2025, subject to review by the Conference of the Parties, take action in accordance with the following priorities:
 - (i) Make determined efforts to identify, label and remove from use equipment containing greater than 10 per cent polychlorinated biphenyls and volumes greater than 5 litres;
 - (ii) Make determined efforts to identify, label and remove from use equipment containing greater than 0.05 per cent polychlorinated biphenyls and volumes greater than 5 litres;
 - (iii) Endeavour to identify and remove from use equipment containing greater than 0.005 per cent polychlorinated biphenyls and volumes greater than 0.05 litres;
- [b] Consistent with the priorities in subparagraph (a), promote the following measures to reduce exposures and risk to control the use of polychlorinated biphenyls:
 - (i) Use only in intact and non-leaking equipment and only in areas where the risk from environmental release can be minimised and quickly remedied;
 - (ii) Not use in equipment in areas associated with the production or processing of food or feed;
 - (iii) When used in populated areas, including schools and hospitals, all reasonable measures to protect from electrical failure which could result in a fire, and regular inspection of equipment for leaks;
- [c] Notwithstanding paragraph 2 of Article 3, ensure that equipment containing polychlorinated biphenyls, as described in subparagraph (a), shall not be exported or imported except for the purpose of environmentally sound waste management;

- (d) Except for maintenance and servicing operations, not allow recovery for the purpose of reuse in other equipment of liquids with polychlorinated biphenyls content above 0.005 per cent;
- (e) Make determined efforts designed to lead to environmentally sound waste management of liquids containing polychlorinated biphenyls and equipment contaminated with polychlorinated biphenyls having a polychlorinated biphenyls content above 0.005 per cent, in accordance with paragraph 1 of Article 6, as soon as possible but no later than 2028, subject to review by the Conference of the Parties;
- (f) In lieu of note (ii) in Part I of this Annex, endeavour to identify other articles containing more than 0.005 per cent polychlorinated biphenyls (e.g. cable-sheaths, cured caulk and painted objects) and manage them in accordance with paragraph 1 of Article 6;
- (g) Provide a report every five years on progress in eliminating polychlorinated biphenyls and submit it to the Conference of the Parties pursuant to Article 15;
- (h) The reports described in subparagraph (g) shall, as appropriate, be considered by the Conference of the Parties in its reviews relating to polychlorinated biphenyls. The Conference of the Parties shall review progress towards elimination of polychlorinated biphenyls at five year intervals or other period, as appropriate, taking into account such reports.

Part III

Definitions

For the purpose of this Annex:

- (a) "Hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether" mean 2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (BDE-153, CAS No: 68631-49-2), 2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (BDE-154, CAS No: 207122-15-4), 2,2',3,3',4,5',6-heptabromodiphenyl ether (BDE-175, CAS No: 446255-22-7), 2,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (BDE-183, CAS No: 207122-16-5) and other hexa- and heptabromodiphenyl ethers present in commercial octabromodiphenyl ether.

- (b) “Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether” means 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47, CAS No: 5436-43-1) and 2,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (BDE-99, CAS No: 60348-60-9) and other tetra- and pentabromodiphenyl ethers present in commercial pentabromodiphenyl ether.
- (c) “Hexabromocyclododecane” means hexabromocyclododecane [CAS No: 25637-99-4], 1, 2, 5, 6, 9, 10-hexabromocyclododecane [CAS No: 3194-55-6] and its main diastereoisomers: alpha-hexabromocyclododecane [CAS No: 134237-50-6]; beta-hexabromocyclododecane [CAS No: 134237-51-7]; and gamma-hexabromocyclododecane [CAS No: 134237-52-8].

Part IV

Hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether

1. A Party may allow recycling of articles that contain or may contain hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether, and the use and final disposal of articles manufactured from recycled materials that contain or may contain hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether, provided that:

- (a) The recycling and final disposal is carried out in an environmentally sound manner and does not lead to recovery of hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether for the purpose of their reuse;
- (b) The Party takes steps to prevent exports of such articles that contain levels/ concentrations of hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether exceeding those permitted for the sale, use, import or manufacture of those articles within the territory of the Party; and
- (c) The Party has notified the Secretariat of its intention to make use of this exemption.

2. At its sixth ordinary meeting and at every second ordinary meeting thereafter the Conference of the Parties shall evaluate the progress that Parties have made towards achieving their ultimate objective of elimination of hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether contained in articles and review the continued need for this specific exemption. This specific exemption shall in any case expire at the latest in 2030.

Part V**Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether**

1. A Party may allow recycling of articles that contain or may contain tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether, and the use and final disposal of articles manufactured from recycled materials that contain or may contain tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether, provided that:

- (a) The recycling and final disposal is carried out in an environmentally sound manner and does not lead to recovery of tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether for the purpose of their reuse;
- (b) The Party does not allow this exemption to lead to the export of articles containing levels/concentrations of tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether that exceed those permitted to be sold the within the territory of the Party; and
- (c) The Party has notified the Secretariat of its intention to make use of this exemption.

2. At its sixth ordinary meeting and at every second ordinary meeting thereafter the Conference of the Parties shall evaluate the progress that Parties have made towards achieving their ultimate objective of elimination of tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether contained in articles and review the continued need for this specific exemption. This specific exemption shall in any case expire at the latest in 2030.

Part VI**Technical endosulfan and its related isomers (endosulfan)**

The production and use of endosulfan shall be eliminated except for Parties that have notified the Secretariat of their intention to produce and/or use it in accordance with Article 4 of the Convention. Specific exemptions may be available for the use of endosulfan for the following crop-pest complexes:

Crop	Pest
Apple	Aphids
Arhar, gram	Aphids, caterpillars, pea semilooper, pod borer
Bean, cowpea	Aphids, leaf miner, whiteflies
Chilli, onion, potato	Aphids, jassids
Coffee	Berry borer, stem borers
Cotton	Aphids, cotton bollworm, jassids, leaf rollers, pink bollworm, thrips, whiteflies
Eggplant, okra	Aphids, diamondback moth, jassids, shoot and fruit borer
Groundnut	Aphids
Jute	Bihar hairy caterpillar, yellow mite
Maize	Aphids, pink borer, stem borers
Mango	Fruit flies, hoppers
Mustard	Aphids, gall midges
Rice	Gall midges, rice hispa, stem borers, white jassid
Tea	Aphids, caterpillars, flushworm, mealybugs, scale insects, smaller green leafhopper, tea geometrid, tea mosquito bug, thrips
Tobacco	Aphids, oriental tobacco budworm
Tomato	Aphids, diamondback moth, jassids, leaf miner, shoot and fruit borer, whiteflies
Wheat	Aphids, pink borer, termites

Part VII

Hexabromocyclododecane

Each Party that has registered for the exemption pursuant to Article 4 for the production and use of hexabromocyclododecane for expanded polystyrene and extruded polystyrene in buildings shall take necessary measures to ensure that expanded polystyrene and extruded polystyrene containing hexabromocyclododecane can be easily identified by labelling or other means throughout its life cycle.

Part VIII

Pentachlorophenol and its salts and esters

Each Party that has registered for the exemption, pursuant to Article 4 for the production and use of pentachlorophenol for utility poles and cross-arms shall take the necessary measures to ensure that utility poles and cross-arms containing pentachlorophenol can be easily identified by labelling or other means throughout their life cycles. Articles treated with pentachlorophenol should not be reused for purposes other than those exempted.

Part IX

Decabromodiphenyl ether

1. The production and use of decabromodiphenyl ether shall be eliminated except for Parties that have notified the Secretariat of their intention to produce and/or use it in accordance with Article 4.
2. Specific exemptions for parts for use in vehicles may be available for the production and use of commercial decabromodiphenyl ether limited to the following:
 - (a) Parts for use in legacy vehicles, defined as vehicles that have ceased mass production, and with such parts falling into one or more of the following categories:
 - (i) Powertrain and under-hood applications such as battery mass wires, battery interconnection wires, mobile air-conditioning (MAC) pipes, powertrains, exhaust manifold bushings, under-hood insulation, wiring and harness under hood (engine wiring, etc.), speed sensors, hoses, fan modules and knock sensors;

- (ii) Fuel system applications such as fuel hoses, fuel tanks and fuel tanks under body;
 - (iii) Pyrotechnical devices and applications affected by pyrotechnical devices such as air bag ignition cables, seat covers/fabrics (only if airbag relevant) and airbags (front and side);
 - (iv) Suspension and interior applications such as trim components, acoustic material and seat belts.
- (b) Parts in vehicles specified in paragraphs 2 (a) (i)–(iv) above and those falling into one or more of the following categories:
- (i) Reinforced plastics (instrument panels and interior trim);
 - (ii) Under the hood or dash (terminal/fuse blocks, higher-amperage wires and cable jacketing (spark plug wires));
 - (iii) Electric and electronic equipment (battery cases and battery trays, engine control electrical connectors, components of radio disks, navigation satellite systems, global positioning systems and computer systems);
 - (iv) Fabric such as rear decks, upholstery, headliners, automobile seats, head rests, sun visors, trim panels, carpets.
3. The specific exemptions for parts specified in paragraph 2 (a) above shall expire at the end of the service life of legacy vehicles or in 2036, whichever comes earlier.
4. The specific exemptions for parts specified in paragraph 2 (b) above shall expire at the end of the service life of vehicles or in 2036, whichever comes earlier.
5. The specific exemptions for spare parts for aircraft for which type approval has been applied for before December 2018 and has been received before December 2022 shall expire at the end of the service life of those aircraft.

ANNEX B³**RESTRICTION****Part I**

Chemical	Activity	Acceptable purpose or specific exemption ⁴
DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl)ethane) CAS No: 50-29-3	Production	<u>Acceptable purpose:</u> Disease vector control use in accordance with Part II of this Annex <u>Specific exemption:</u> Intermediate in production of dicofol Intermediate
	Use	<u>Acceptable purpose:</u> Disease vector control in accordance with Part II of this Annex <u>Specific exemption:</u> Production of dicofol Intermediate

³ As amended by decision SC-4/17 of 8 May 2009.

⁴ Please note that, in accordance with paragraph 9 of Article 4 of the Convention, when there are no longer any Parties registered for a particular type of specific exemption no new registrations may be made with respect to such exemptions, which appear in gray text in the table.

Chemical	Activity	Acceptable purpose or specific exemption ⁴
Perfluorooctane sulfonic acid (CAS No: 1763-23-1), its salts ^a and perfluorooctane sulfonyl fluoride (CAS No: 307-35-7) ^a For example: potassium perfluorooctane sulfonate (CAS No: 2795-39-3); lithium perfluorooctane sulfonate (CAS No: 29457-72-5); ammonium perfluorooctane sulfonate (CAS No: 29081-56-9); diethanolammonium perfluorooctane sulfonate (CAS No: 70225-14-8); tetraethylammonium perfluorooctane sulfonate (CAS No: 56773-42-3); didecyldimethylammonium perfluorooctane sulfonate (CAS No: 251099-16-8)	Production	<u>Acceptable purpose:</u> In accordance with Part III of this Annex, production of other chemicals to be used solely for the uses below. Production for uses listed below. <u>Specific exemption:</u> As allowed for Parties listed in the Register.
	Use	<u>Acceptable purpose:</u> In accordance with Part III of this Annex for the following acceptable purposes, or as an intermediate in the production of chemicals with the following acceptable purposes: <ul style="list-style-type: none"> • Photo-imaging • Photo-resist and anti-reflective coatings for semi-conductors • Etching agent for compound semi-conductors and ceramic filters • Aviation hydraulic fluids • Metal plating (hard metal plating) only in closed-loop systems • Certain medical devices (such as ethylene tetrafluoroethylene copolymer (ETFE) layers and radio-opaque ETFE production, in-vitro diagnostic medical devices, and CCD colour filters) • Fire-fighting foam • Insect baits for control of leaf-cutting ants from <i>Atta spp.</i> and <i>Acromyrmex spp.</i>

Chemical	Activity	Acceptable purpose or specific exemption ⁴
	Use	<p><u>Specific exemption:</u> For the following specific uses, or as an intermediate in the production of chemicals with the following specific uses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Photo masks in the semiconductor and liquid crystal display (LCD) industries • Metal plating (hard metal plating) • Metal plating (decorative plating) • Electric and electronic parts for some colour printers and colour copy machines • Insecticides for control of red imported fire ants and termites • Chemically driven oil production • Carpets • Leather and apparel • Textiles and upholstery • Paper and packaging • Coatings and coating additives • Rubber and plastics

Notes:

- (i) Except as otherwise specified in this Convention, quantities of a chemical occurring as unintentional trace contaminants in products and articles shall not be considered to be listed in this Annex;
- (ii) This note shall not be considered as a production and use acceptable purpose or specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Quantities of a chemical occurring as constituents of articles manufactured or already in use before or on the date of entry into force of the relevant obligation with respect to that chemical, shall not be considered as listed

in this Annex, provided that a Party has notified the Secretariat that a particular type of article remains in use within that Party. The Secretariat shall make such notifications publicly available;

- (iii) This note shall not be considered as a production and use specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Given that no significant quantities of the chemical are expected to reach humans and the environment during the production and use of a closed-system site-limited intermediate, a Party, upon notification to the Secretariat, may allow the production and use of quantities of a chemical listed in this Annex as a closed-system site-limited intermediate that is chemically transformed in the manufacture of other chemicals that, taking into consideration the criteria in paragraph 1 of Annex D, do not exhibit the characteristics of persistent organic pollutants. This notification shall include information on total production and use of such chemical or a reasonable estimate of such information and information regarding the nature of the closed-system site-limited process including the amount of any non-transformed and unintentional trace contamination of the persistent organic pollutant-starting material in the final product. This procedure applies except as otherwise specified in this Annex. The Secretariat shall make such notifications available to the Conference of the Parties and to the public. Such production or use shall not be considered a production or use specific exemption. Such production and use shall cease after a ten-year period, unless the Party concerned submits a new notification to the Secretariat, in which case the period will be extended for an additional ten years unless the Conference of the Parties, after a review of the production and use decides otherwise. The notification procedure can be repeated;
- (iv) All the specific exemptions in this Annex may be exercised by Parties that have registered in respect of them in accordance with Article 4.

Part II**DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane)**

1. The production and use of DDT shall be eliminated except for Parties that have notified the Secretariat of their intention to produce and/or use it. A DDT Register is hereby established and shall be available to the public. The Secretariat shall maintain the DDT Register.
2. Each Party that produces and/or uses DDT shall restrict such production and/or use for disease vector control in accordance with the World Health Organization recommendations and guidelines on the use of DDT and when locally safe, effective and affordable alternatives are not available to the Party in question.
3. In the event that a Party not listed in the DDT Register determines that it requires DDT for disease vector control, it shall notify the Secretariat as soon as possible in order to have its name added forthwith to the DDT Register. It shall at the same time notify the World Health Organization.
4. Every three years, each Party that uses DDT shall provide to the Secretariat and the World Health Organization information on the amount used, the conditions of such use and its relevance to that Party's disease management strategy, in a format to be decided by the Conference of the Parties in consultation with the World Health Organization.
5. With the goal of reducing and ultimately eliminating the use of DDT, the Conference of the Parties shall encourage:
 - (a) Each Party using DDT to develop and implement an action plan as part of the implementation plan specified in Article 7. That action plan shall include:
 - (i) Development of regulatory and other mechanisms to ensure that DDT use is restricted to disease vector control;
 - (ii) Implementation of suitable alternative products, methods and strategies, including resistance management strategies to ensure the continuing effectiveness of these alternatives;
 - (iii) Measures to strengthen health care and to reduce the incidence of the disease.

- (b) The Parties, within their capabilities, to promote research and development of safe alternative chemical and non-chemical products, methods and strategies for Parties using DDT, relevant to the conditions of those countries and with the goal of decreasing the human and economic burden of disease. Factors to be promoted when considering alternatives or combinations of alternatives shall include the human health risks and environmental implications of such alternatives. Viable alternatives to DDT shall pose less risk to human health and the environment, be suitable for disease control based on conditions in the Parties in question and be supported with monitoring data.

6. Commencing at its first meeting, and at least every three years thereafter, the Conference of the Parties shall, in consultation with the World Health Organization, evaluate the continued need for DDT for disease vector control on the basis of available scientific, technical, environmental and economic information, including:

- (a) The production and use of DDT and the conditions set out in paragraph 2;
- (b) The availability, suitability and implementation of the alternatives to DDT; and
- (c) Progress in strengthening the capacity of countries to transfer safely to reliance on such alternatives.

7. A Party may, at any time, withdraw its name from the DDT Registry upon written notification to the Secretariat. The withdrawal shall take effect on the date specified in the notification.

Part III

Perfluorooctane sulfonic acid, its salts, and perfluorooctane sulfonyl fluoride

1. The production and use of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF) shall be eliminated by all Parties except as provided in Part I of this Annex for Parties that have notified the Secretariat of their intention to produce and/or use them for acceptable purposes. A Register of Acceptable Purposes is hereby established and shall be available to the public. The Secretariat shall maintain the Register of Acceptable Purposes. In the event that a Party not listed in the Register determines that it requires the use of PFOS, its salts

or PFOSF for the acceptable purposes listed in Part I of this Annex it shall notify the Secretariat as soon as possible in order to have its name added forthwith to the Register.

2. Parties that produce and/or use these chemicals shall take into account, as appropriate, guidance such as that given in the relevant parts of the general guidance on best available techniques and best environmental practices given in Part V of Annex C of the Convention.

3. Every four years, each Party that uses and/or produces these chemicals shall report on progress made to eliminate PFOS, its salts and PFOSF and submit information on such progress to the Conference of the Parties pursuant to and in the process of reporting under Article 15 of the Convention.

4. With the goal of reducing and ultimately eliminating the production and/or use of these chemicals, the Conference of the Parties shall encourage:

- (a) Each Party using these chemicals to take action to phase out uses when suitable alternative substances or methods are available;
- (b) Each Party using and/or producing these chemicals to develop and implement an action plan as part of the implementation plan specified in Article 7 of the Convention;
- (c) The Parties, within their capabilities, to promote research on and development of safe alternative chemical and non-chemical products and processes, methods and strategies for Parties using these chemicals, relevant to the conditions of those Parties. Factors to be promoted when considering alternatives or combinations of alternatives shall include the human health risks and environmental implications of such alternatives.

5. The Conference of the Parties shall evaluate the continued need for these chemicals for the various acceptable purposes and specific exemptions on the basis of available scientific, technical, environmental and economic information, including:

- (a) Information provided in the reports described in paragraph 3;
- (b) Information on the production and use of these chemicals;
- (c) Information on the availability, suitability and implementation of alternatives to these chemicals;

(d) Information on progress in building the capacity of countries to transfer safely to reliance on such alternatives.

6. The evaluation referred to in the preceding paragraph shall take place no later than in 2015 and every four years thereafter, in conjunction with a regular meeting of the Conference of the Parties.

7. Due to the complexity of the use and the many sectors of society involved in the use of these chemicals, there might be other uses of these chemicals of which countries are not presently aware. Parties which become aware of other uses are encouraged to inform the Secretariat as soon as possible.

8. A Party may, at any time, withdraw its name from the Register of acceptable purposes upon written notification to the Secretariat. The withdrawal shall take effect on the date specified in the notification.

9. The provisions of note (iii) of Part I of Annex B shall not apply to these chemicals.

ANNEX C⁵

UNINTENTIONAL PRODUCTION

Part I

Persistent organic pollutants subject to the requirements of Article 5

This Annex applies to the following persistent organic pollutants when formed and released unintentionally from anthropogenic sources:

Chemical
Hexachlorobenzene (HCB) (CAS No: 118-74-1)
Hexachlorobutadiene (CAS No: 87-68-3)
Pentachlorobenzene (PeCB) (CAS No: 608-93-5)
Polychlorinated biphenyls (PCB)
Polychlorinated dibenzo- <i>p</i> -dioxins and dibenzofurans (PCDD/PCDF)
Polychlorinated naphthalenes, including dichlorinated naphthalenes, trichlorinated naphthalenes, tetrachlorinated naphthalenes, pentachlorinated naphthalenes, hexachlorinated naphthalenes, heptachlorinated naphthalenes, octachlorinated naphthalene

Part II

Source categories

Hexachlorobenzene, hexachlorobutadiene, pentachlorobenzene, polychlorinated biphenyls, polychlorinated dibenzo-*p*-dioxins and dibenzofurans, polychlorinated naphthalenes, including dichlorinated naphthalenes, trichlorinated naphthalenes, tetrachlorinated naphthalenes, pentachlorinated naphthalenes, hexachlorinated naphthalenes, heptachlorinated naphthalenes, octachlorinated naphthalene are unintentionally formed and released from thermal processes involving organic matter and chlorine as a result of incomplete combustion or chemical reactions. The following industrial source categories have the potential for comparatively high formation and release of these chemicals to the environment:

- (a) Waste incinerators, including co-incinerators of municipal, hazardous or medical waste or of sewage sludge;

⁵ As amended by decisions SC-4/16 and SC-4/18 of 8 May 2009; SC-7/14 of 15 May 2015; and SC-8/12 of 5 May 2017.

- (b) Cement kilns firing hazardous waste;
- (c) Production of pulp using elemental chlorine or chemicals generating elemental chlorine for bleaching;
- (d) The following thermal processes in the metallurgical industry:
 - (i) Secondary copper production;
 - (ii) Sinter plants in the iron and steel industry;
 - (iii) Secondary aluminium production;
 - (iv) Secondary zinc production.

Part III

Source categories

Hexachlorobenzene, hexachlorobutadiene, pentachlorobenzene, polychlorinated biphenyls, polychlorinated dibenzo-*p*-dioxins and dibenzofurans, polychlorinated naphthalenes, including dichlorinated naphthalenes, trichlorinated naphthalenes, tetrachlorinated naphthalenes, pentachlorinated naphthalenes, hexachlorinated naphthalenes, heptachlorinated naphthalenes, octachlorinated naphthalene may also be unintentionally formed and released from the following source categories, including:

- (a) Open burning of waste, including burning of landfill sites;
- (b) Thermal processes in the metallurgical industry not mentioned in Part II;
- (c) Residential combustion sources;
- (d) Fossil fuel-fired utility and industrial boilers;
- (e) Firing installations for wood and other biomass fuels;
- (f) Specific chemical production processes releasing unintentionally formed persistent organic pollutants, especially production of chlorophenols and chloranil;
- (g) Crematoria;

- (h) Motor vehicles, particularly those burning leaded gasoline;
- (i) Destruction of animal carcasses;
- (j) Textile and leather dyeing (with chloranil) and finishing (with alkaline extraction);
- (k) Shredder plants for the treatment of end of life vehicles;
- (l) Smouldering of copper cables;
- (m) Waste oil refineries.

Part IV

Definitions

1. For the purposes of this Annex:
 - (a) “Polychlorinated biphenyls” means aromatic compounds formed in such a manner that the hydrogen atoms on the biphenyl molecule (two benzene rings bonded together by a single carbon-carbon bond) may be replaced by up to ten chlorine atoms; and
 - (b) “Polychlorinated dibenzo-*p*-dioxins” and “polychlorinated dibenzofurans” are tricyclic, aromatic compounds formed by two benzene rings connected by two oxygen atoms in polychlorinated dibenzo-*p*-dioxins and by one oxygen atom and one carbon-carbon bond in polychlorinated dibenzofurans and the hydrogen atoms of which may be replaced by up to eight chlorine atoms.
2. In this Annex, the toxicity of polychlorinated dibenzo-*p*-dioxins and dibenzofurans is expressed using the concept of toxic equivalency which measures the relative dioxin-like toxic activity of different congeners of polychlorinated dibenzo-*p*-dioxins and dibenzofurans and coplanar polychlorinated biphenyls in comparison to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-*p*-dioxin. The toxic equivalent factor values to be used for the purposes of this Convention shall be consistent with accepted international standards, commencing with the World Health Organization 1998 mammalian toxic equivalent factor values for polychlorinated dibenzo-*p*-dioxins and dibenzofurans and coplanar polychlorinated biphenyls. Concentrations are expressed in toxic equivalents.

Part V**General guidance on best available techniques and best environmental practices**

This Part provides general guidance to Parties on preventing or reducing releases of the chemicals listed in Part I.

A. General prevention measures relating to both best available techniques and best environmental practices

Priority should be given to the consideration of approaches to prevent the formation and release of the chemicals listed in Part I. Useful measures could include:

- (a) The use of low-waste technology;
- (b) The use of less hazardous substances;
- (c) The promotion of the recovery and recycling of waste and of substances generated and used in a process;
- (d) Replacement of feed materials which are persistent organic pollutants or where there is a direct link between the materials and releases of persistent organic pollutants from the source;
- (e) Good housekeeping and preventive maintenance programmes;
- (f) Improvements in waste management with the aim of the cessation of open and other uncontrolled burning of wastes, including the burning of landfill sites. When considering proposals to construct new waste disposal facilities, consideration should be given to alternatives such as activities to minimize the generation of municipal and medical waste, including resource recovery, reuse, recycling, waste separation and promoting products that generate less waste. Under this approach, public health concerns should be carefully considered;
- (g) Minimization of these chemicals as contaminants in products;
- (h) Avoiding elemental chlorine or chemicals generating elemental chlorine for bleaching.

B. Best available techniques

The concept of best available techniques is not aimed at the prescription of any specific technique or technology, but at taking into account the technical characteristics of the installation concerned, its geographical location and the local environmental conditions. Appropriate control techniques to reduce releases of the chemicals listed in Part I are in general the same. In determining best available techniques, special consideration should be given, generally or in specific cases, to the following factors, bearing in mind the likely costs and benefits of a measure and consideration of precaution and prevention:

- (a) General considerations:
 - (i) The nature, effects and mass of the releases concerned: techniques may vary depending on source size;
 - (ii) The commissioning dates for new or existing installations;
 - (iii) The time needed to introduce the best available technique;
 - (iv) The consumption and nature of raw materials used in the process and its energy efficiency;
 - (v) The need to prevent or reduce to a minimum the overall impact of the releases to the environment and the risks to it;
 - (vi) The need to prevent accidents and to minimize their consequences for the environment;
 - (vii) The need to ensure occupational health and safety at workplaces;
 - (viii) Comparable processes, facilities or methods of operation which have been tried with success on an industrial scale;
 - (ix) Technological advances and changes in scientific knowledge and understanding.
- (b) General release reduction measures: When considering proposals to construct new facilities or significantly modify existing facilities using processes that release chemicals listed in this Annex, priority consideration should be given to alternative processes, techniques or practices that

have similar usefulness but which avoid the formation and release of such chemicals. In cases where such facilities will be constructed or significantly modified, in addition to the prevention measures outlined in section A of Part V the following reduction measures could also be considered in determining best available techniques:

- (i) Use of improved methods for flue-gas cleaning such as thermal or catalytic oxidation, dust precipitation, or adsorption;
- (ii) Treatment of residuals, wastewater, wastes and sewage sludge by, for example, thermal treatment or rendering them inert or chemical processes that detoxify them;
- (iii) Process changes that lead to the reduction or elimination of releases, such as moving to closed systems;
- (iv) Modification of process designs to improve combustion and prevent formation of the chemicals listed in this Annex, through the control of parameters such as incineration temperature or residence time.

C. Best environmental practices

The Conference of the Parties may develop guidance with regard to best environmental practices.

ANNEX D

INFORMATION REQUIREMENTS AND SCREENING CRITERIA

1. A Party submitting a proposal to list a chemical in Annexes A, B and/or C shall identify the chemical in the manner described in subparagraph (a) and provide the information on the chemical, and its transformation products where relevant, relating to the screening criteria set out in subparagraphs (b) to (e):

- (a) Chemical identity:
 - (i) Names, including trade name or names, commercial name or names and synonyms, Chemical Abstracts Service (CAS) Registry number, International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) name; and
 - (ii) Structure, including specification of isomers, where applicable, and the structure of the chemical class;
- (b) Persistence:
 - (i) Evidence that the half-life of the chemical in water is greater than two months, or that its half-life in soil is greater than six months, or that its half-life in sediment is greater than six months; or
 - (ii) Evidence that the chemical is otherwise sufficiently persistent to justify its consideration within the scope of this Convention;
- (c) Bio-accumulation:
 - (i) Evidence that the bio-concentration factor or bio-accumulation factor in aquatic species for the chemical is greater than 5,000 or, in the absence of such data, that the log Kow is greater than 5;
 - (ii) Evidence that a chemical presents other reasons for concern, such as high bio-accumulation in other species, high toxicity or ecotoxicity; or
 - (iii) Monitoring data in biota indicating that the bio-accumulation potential of the chemical is sufficient to justify its consideration within the scope of this Convention;

- (d) Potential for long-range environmental transport:
- (i) Measured levels of the chemical in locations distant from the sources of its release that are of potential concern;
 - (ii) Monitoring data showing that long-range environmental transport of the chemical, with the potential for transfer to a receiving environment, may have occurred via air, water or migratory species; or
 - (iii) Environmental fate properties and/or model results that demonstrate that the chemical has a potential for long-range environmental transport through air, water or migratory species, with the potential for transfer to a receiving environment in locations distant from the sources of its release. For a chemical that migrates significantly through the air, its half-life in air should be greater than two days; and
- (e) Adverse effects:
- (i) Evidence of adverse effects to human health or to the environment that justifies consideration of the chemical within the scope of this Convention; or
 - (ii) Toxicity or ecotoxicity data that indicate the potential for damage to human health or to the environment.
2. The proposing Party shall provide a statement of the reasons for concern including, where possible, a comparison of toxicity or ecotoxicity data with detected or predicted levels of a chemical resulting or anticipated from its long-range environmental transport, and a short statement indicating the need for global control.
3. The proposing Party shall, to the extent possible and taking into account its capabilities, provide additional information to support the review of the proposal referred to in paragraph 6 of Article 8. In developing such a proposal, a Party may draw on technical expertise from any source.

ANNEX E

INFORMATION REQUIREMENTS FOR THE RISK PROFILE

The purpose of the review is to evaluate whether the chemical is likely, as a result of its long-range environmental transport, to lead to significant adverse human health and/or environmental effects, such that global action is warranted. For this purpose, a risk profile shall be developed that further elaborates on, and evaluates, the information referred to in Annex D and includes, as far as possible, the following types of information:

- (a) Sources, including as appropriate:
 - (i) Production data, including quantity and location;
 - (ii) Uses; and
 - (iii) Releases, such as discharges, losses and emissions;
- (b) Hazard assessment for the endpoint or endpoints of concern, including a consideration of toxicological interactions involving multiple chemicals;
- (c) Environmental fate, including data and information on the chemical and physical properties of a chemical as well as its persistence and how they are linked to its environmental transport, transfer within and between environmental compartments, degradation and transformation to other chemicals. A determination of the bio-concentration factor or bio-accumulation factor, based on measured values, shall be available, except when monitoring data are judged to meet this need;
- (d) Monitoring data;
- (e) Exposure in local areas and, in particular, as a result of long-range environmental transport, and including information regarding bio-availability;
- (f) National and international risk evaluations, assessments or profiles and labelling information and hazard classifications, as available; and
- (g) Status of the chemical under international conventions.

ANNEX F

INFORMATION ON SOCIO-ECONOMIC CONSIDERATIONS

An evaluation should be undertaken regarding possible control measures for chemicals under consideration for inclusion in this Convention, encompassing the full range of options, including management and elimination. For this purpose, relevant information should be provided relating to socio-economic considerations associated with possible control measures to enable a decision to be taken by the Conference of the Parties. Such information should reflect due regard for the differing capabilities and conditions among the Parties and should include consideration of the following indicative list of items:

- (a) Efficacy and efficiency of possible control measures in meeting risk reduction goals:
 - (i) Technical feasibility; and
 - (ii) Costs, including environmental and health costs;
- (b) Alternatives (products and processes):
 - (i) Technical feasibility;
 - (ii) Costs, including environmental and health costs;
 - (iii) Efficacy;
 - (iv) Risk;
 - (v) Availability; and
 - (vi) Accessibility;
- (c) Positive and/or negative impacts on society of implementing possible control measures:
 - (i) Health, including public, environmental and occupational health;
 - (ii) Agriculture, including aquaculture and forestry;
 - (iii) Biota (biodiversity);

- (iv) Economic aspects;
- (v) Movement towards sustainable development; and
- (vi) Social costs;
- (d) Waste and disposal implications (in particular, obsolete stocks of pesticides and clean-up of contaminated sites):
 - (i) Technical feasibility; and
 - (ii) Cost;
- (e) Access to information and public education;
- (f) Status of control and monitoring capacity; and
- (g) Any national or regional control actions taken, including information on alternatives, and other relevant risk management information.

ANNEX G

ARBITRATION AND CONCILIATION PROCEDURES FOR SETTLEMENT OF DISPUTES⁶

Part I

Arbitration procedure

The arbitration procedure for purposes of paragraph 2 (a) of Article 18 of the Convention shall be as follows:

Article 1

1. A Party may initiate recourse to arbitration in accordance with Article 18 of the Convention by written notification addressed to the other party to the dispute. The notification shall be accompanied by a statement of the claim, together with any supporting documents, and state the subject-matter of arbitration and include, in particular, the articles of the Convention the interpretation or application of which are at issue.

2. The claimant party shall notify the Secretariat that the parties are referring a dispute to arbitration pursuant to Article 18. The notification shall be accompanied by the written notification of the claimant party, the statement of claim and the supporting documents referred to in paragraph 1 above. The Secretariat shall forward the information thus received to all Parties.

Article 2

1. If a dispute is referred to arbitration in accordance with Article 1 above, an arbitral tribunal shall be established. It shall consist of three members.

2. Each of the parties to the dispute shall appoint an arbitrator and the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator, who shall be the President of the tribunal. The President of the tribunal shall not be a national of one of the parties to the dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of one of those parties, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity.

⁶ Annex G was adopted by the first meeting of the Conference of the Parties in its decision SC-1/2

3. In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint one arbitrator jointly by agreement.
4. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.
5. If the parties do not agree on the subject-matter of the dispute before the President of the arbitral tribunal is designated, the arbitral tribunal shall determine the subject-matter.

Article 3

1. If one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of the date on which the respondent party receives the notification of the arbitration, the other party may inform the Secretary-General of the United Nations, who shall make the designation within a further two-month period.
2. If the President of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the date of the appointment of the second arbitrator, the Secretary-General of the United Nations shall, at the request of a party, designate the President within a further two-month period.

Article 4

The arbitral tribunal shall render its decisions in accordance with the provisions of the Convention and international law.

Article 5

Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral tribunal shall determine its own rules of procedure.

Article 6

The arbitral tribunal may, at the request of one of the parties, indicate essential interim measures of protection.

Article 7

The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall:

- (a) Provide it with all relevant documents, information and facilities; and
- (b) Enable it, when necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence.

Article 8

The parties and the arbitrators are under an obligation to protect the confidentiality of any information they receive in confidence during the proceedings of the arbitral tribunal.

Article 9

Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the particular circumstances of the case, the costs of the tribunal shall be borne by the parties to the dispute in equal shares. The tribunal shall keep a record of all its costs, and shall furnish a final statement thereof to the parties.

Article 10

A party that has an interest of a legal nature in the subject matter of the dispute which may be affected by the decision in the case may intervene in the proceedings with the consent of the tribunal.

Article 11

The tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject matter of the dispute.

Article 12

Decisions both on procedure and substance of the arbitral tribunal shall be taken by a majority vote of its members.

Article 13

1. If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its award. Absence of a party or a failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings.
2. Before rendering its final decision, the arbitral tribunal must satisfy itself that the claim is well founded in fact and law.

Article 14

The tribunal shall render its final decision within five months of the date on which it is fully constituted unless it finds it necessary to extend the time limit for a period which should not exceed five more months.

Article 15

The final decision of the arbitral tribunal shall be confined to the subject matter of the dispute and shall state the reasons on which it is based. It shall contain the names of the members who have participated and the date of the final decision. Any member of the tribunal may attach a separate or dissenting opinion to the final decision.

Article 16

The award shall be binding on the parties to the dispute. The interpretation of the Convention given by the award shall also be binding upon a Party intervening under Article 10 above insofar as it relates to matters in respect of which that Party intervened. The award shall be without appeal unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure.

Article 17

Any controversy which may arise between those bound by the final decision in accordance with Article 16 above, as regards the interpretation or manner of implementation of that decision, may be submitted by any of them for decision to the arbitral tribunal which rendered it.

Part II

Conciliation procedure

The conciliation procedure for purposes of paragraph 6 of Article 18 of the Convention shall be as follows:

Article 1

1. A request by a party to a dispute to establish a conciliation commission in consequence of paragraph 6 of Article 18 shall be addressed in writing to the Secretariat. The Secretariat shall forthwith inform all Parties to the Convention accordingly.

2. The conciliation commission shall, unless the parties otherwise agree, be composed of three members, one appointed by each party concerned and a President chosen jointly by those members.

Article 2

In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint their members of the commission jointly by agreement.

Article 3

If any appointments by the parties are not made within two months of the date of receipt by the Secretariat of the written request referred to in Article 1, the Secretary-General of the United Nations shall, upon request by a party, make those appointments within a further two-month period.

Article 4

If the President of the conciliation commission has not been chosen within two months of the second member of the commission being appointed, the Secretary-General of the United Nations shall, upon request by a party, designate the President within a further two-month period.

Article 5

1. The conciliation commission shall, unless the parties to the dispute otherwise agree, determine its own rules of procedure.
2. The parties and members of the commission are under an obligation to protect the confidentiality of any information they receive in confidence during the proceedings of the commission.

Article 6

The conciliation commission shall take its decisions by a majority vote of its members.

Article 7

The conciliation commission shall render a report with recommendations for resolution of the dispute within twelve months of being established, which the parties shall consider in good faith.

Article 8

Any disagreement as to whether the conciliation commission has competence to consider a matter referred to it shall be decided by the commission.

Article 9

The costs of the commission shall be borne by the parties to the dispute in shares agreed by them. The commission shall keep the record of all its costs and shall furnish a final statement thereof to the parties.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE DI STOCOLMA SUGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI

LE PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

RICONOSCENDO che gli inquinanti organici persistenti possiedono proprietà tossiche, resistono alla degradazione, sono soggetti a bioaccumulo e sono trasportati dall'aria, dall'acqua e dalle specie migratorie attraverso le frontiere internazionali e depositati lontano dal luogo di emissione, ove si accumulano negli ecosistemi terrestri e acquatici;

CONSAPEVOLI dei problemi sanitari, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, derivanti dall'esposizione agli inquinanti organici persistenti a livello locale, e in particolare dell'impatto sulle donne e, attraverso di loro, sulle generazioni future;

RICONOSCENDO che gli ecosistemi e le comunità indigene dell'Artico sono particolarmente minacciati dalla bioamplificazione degli inquinanti organici persistenti e che la contaminazione degli alimenti tradizionali di queste popolazioni è un problema di salute pubblica;

CONSAPEVOLI della necessità di un'azione a livello mondiale contro gli inquinanti organici persistenti;

MEMORI della decisione 19/13 C, del 7 febbraio 1997, del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente di intraprendere un'azione internazionale per proteggere la salute umana e l'ambiente attraverso misure dirette a ridurre e/o eliminare le emissioni e gli scarichi di inquinanti organici persistenti;

RICHIAMANDO le pertinenti disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di ambiente, e in particolare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale e la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, compresi gli accordi regionali conclusi ai sensi del suo articolo 11;

RICHIAMANDO altresì le pertinenti disposizioni della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e dell'Agenda 21;

RICONOSCENDO che l'approccio precauzionale anima tutte le parti ed è incorporato nella presente convenzione;

RICONOSCENDO che la presente convenzione e altri accordi internazionali in materia di commercio e ambiente concorrono al medesimo obiettivo;

RIAFFERMANDO che, in base alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le proprie politiche in materia di ambiente e di sviluppo e il dovere di provvedere affinché le attività esercitate sotto la loro giurisdizione o il loro controllo non provochino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate al di fuori della giurisdizione nazionale;

TENENDO CONTO delle condizioni e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo, specie di quelli meno sviluppati, e dei paesi ad economia in transizione, e in particolare della necessità di rafforzare le capacità nazionali di gestione delle sostanze chimiche, segnatamente attraverso il trasferimento di tecnologia, l'assistenza tecnica e finanziaria e la promozione della cooperazione tra le parti;

TENENDO PIENAMENTE CONTO del programma di azione per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, adottato a Barbados il 6 maggio 1994;

PRENDENDO ATTO delle rispettive capacità dei paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo, nonché delle responsabilità comuni ma differenziate degli Stati, secondo quanto affermato nel principio 7 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo;

RICONOSCENDO l'importante contributo che il settore privato e le organizzazioni non governative possono fornire ai fini della riduzione e/o dell'eliminazione delle emissioni e degli scarichi di inquinanti organici persistenti;

SOTTOLINEANDO l'importanza di far sì che i fabbricanti di inquinanti organici persistenti si assumano la responsabilità di ridurre gli effetti nocivi causati dai loro prodotti e di fornire informazioni agli utilizzatori, ai governi e al pubblico sulle proprietà pericolose di tali sostanze;

COSCIENTI della necessità di adottare misure volte a prevenire gli effetti nocivi causati dagli inquinanti organici persistenti in tutte le fasi del loro ciclo di vita;

RIAFFERMANDO il principio 16 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, secondo cui le autorità nazionali devono impegnarsi a promuovere l'internalizzazione dei costi ambientali e l'uso degli strumenti economici, in applicazione del principio secondo il quale chi inquina deve, in linea generale, sopportare i costi dell'inquinamento, tenendo in debito conto l'interesse pubblico ed evitando distorsioni del commercio internazionale e degli investimenti;

INCORAGGIANDO le parti che non dispongono di sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi e delle sostanze chimiche industriali a dotarsi di tali sistemi;

RICONOSCENDO l'importanza di sviluppare e utilizzare sostanze chimiche e processi alternativi rispettosi dell'ambiente;

DECISE a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi degli inquinanti organici persistenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

In accordo con l'approccio precauzionale sancito dal principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, l'obiettivo della presente convenzione è di proteggere la salute umana e

l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente convenzione:

- a) per «parte» si intende uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che abbia espresso il proprio consenso ad essere vincolato/a dalla presente convenzione e per il/la quale la convenzione sia in vigore;
- b) per «organizzazione regionale di integrazione economica» si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano trasferito le proprie competenze nelle materie disciplinate dalla presente convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, secondo le proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la presente convenzione o ad aderirvi;
- c) per «parti presenti e votanti» si intendono le parti presenti alla votazione che esprimono un voto favorevole o contrario.

Articolo 3

Misure per ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione e uso intenzionali

1. Ciascuna parte:

- a) vieta e/o adotta le misure legislative e amministrative necessarie per far cessare:
 - i) la produzione e l'uso delle sostanze chimiche di cui all'allegato A, salvo quanto disposto da tale allegato;
 - ii) l'importazione e l'esportazione delle sostanze chimiche di cui all'allegato A, secondo quanto disposto dal paragrafo 2;
- b) limita la produzione e l'uso delle sostanze chimiche di cui all'allegato B, secondo quanto disposto da tale allegato.

2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie affinché:

- a) le sostanze chimiche elencate nell'allegato A o nell'allegato B siano importate unicamente:
 - i) ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d); oppure
 - ii) per un uso o uno scopo consentito a tale parte ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B;
- b) tenendo conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali vigenti in materia di previo assenso informato, le sostanze chimiche elencate nell'allegato A, la cui produzione o il

cui uso siano consentiti in base ad una deroga specifica, e le sostanze chimiche elencate nell'allegato B, la cui produzione o il cui uso siano consentiti in base ad una deroga specifica o per uno scopo accettabile, siano esportate unicamente:

- i) ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);
- ii) verso una parte autorizzata a utilizzare tali sostanze ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B; oppure
- iii) verso uno Stato che non è parte della presente convenzione, su presentazione alla parte esportatrice di una certificazione annuale. La certificazione deve indicare l'uso previsto della sostanza chimica e contenere una dichiarazione con la quale, in relazione a tale sostanza, lo Stato importatore si impegna a:
 - a. proteggere la salute umana e l'ambiente adottando le misure necessarie per ridurre al minimo o prevenire le emissioni;
 - b. rispettare le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1;
 - c. rispettare, ove applicabili, le disposizioni dell'allegato B, parte II, paragrafo 2.

La certificazione deve essere corredata dagli opportuni documenti giustificativi, quali atti legislativi, strumenti normativi o direttive amministrative o politiche. La parte esportatrice trasmette la certificazione al segretariato entro sessanta giorni dal ricevimento;

- c) le sostanze chimiche di cui all'allegato A, per le quali non siano più in vigore deroghe specifiche in materia di produzione o di uso per nessuna delle parti, non siano esportate se non ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);
 - d) ai fini del presente paragrafo, l'espressione «Stato che non è parte della presente convenzione» designa, in relazione a una particolare sostanza chimica, lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato/a dalla convenzione in relazione a tale sostanza.
3. Ciascuna parte che dispone di uno o più sistemi di regolamentazione e di valutazione dei nuovi pesticidi o delle nuove sostanze chimiche industriali adotta misure per regolamentare e prevenire la produzione e l'uso di nuovi pesticidi o di nuove sostanze chimiche industriali che, alla luce dei criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, presentino le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti.
4. In sede di valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali in uso, ciascuna parte che dispone di uno o più sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali prende in considerazione nell'ambito di questi sistemi, ove opportuno, i criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1.
5. Salvo diversa disposizione nella presente convenzione, paragrafi 1 e 2 non si applicano ai quantitativi di una determinata sostanza chimica destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento.

6. Qualsiasi parte che si avvale di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o di una deroga specifica o uno scopo accettabile ai sensi dell'allegato B adotta le misure necessarie affinché la produzione o l'uso consentiti da tale deroga o scopo avvengano in modo tale da prevenire o ridurre al minimo l'esposizione umana e l'emissione nell'ambiente. Per gli usi oggetto di deroga o gli scopi accettabili che in condizioni di impiego normale comportano un'emissione intenzionale nell'ambiente, l'emissione deve essere ridotta al minimo necessario, tenendo conto delle norme e delle linee guida applicabili.

Articolo 4

Registro delle deroghe specifiche

1. È istituito un registro allo scopo di identificare le parti che beneficiano delle deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B. Nel registro non sono indicate le parti che si avvalgono delle disposizioni dell'allegato A o dell'allegato B valide per tutte le parti. Il registro è tenuto dal segretariato ed è accessibile al pubblico.

2. Il registro comprende:

- a) un elenco dei tipi di deroghe specifiche previste nell'allegato A e nell'allegato B;
- b) un elenco delle parti che beneficiano di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B;
- c) un elenco delle date di scadenza di ogni deroga specifica registrata.

3. Nel momento in cui diventa parte della presente convenzione, ogni Stato può, mediante notifica scritta al segretariato, far iscrivere nel registro uno o più tipi di deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B.

4. A meno che una parte non indichi nel registro una data precedente o non sia stata concessa una proroga ai sensi del paragrafo 7, tutte le deroghe specifiche iscritte nel registro cessano di avere effetto trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione in relazione a una determinata sostanza chimica.

5. Nella sua prima riunione la Conferenza delle parti stabilisce la procedura di riesame delle deroghe iscritte nel registro.

6. Prima del riesame di una deroga iscritta nel registro, la parte interessata presenta al segretariato un rapporto in cui giustifica la necessità di mantenere l'iscrizione della deroga. Il rapporto è distribuito dal segretariato a tutte le parti. Il riesame delle deroghe iscritte nel registro è condotto sulla base di tutte le informazioni disponibili. In seguito a tale riesame, la Conferenza delle parti può formulare nei confronti della parte interessata le raccomandazioni che ritenga opportune.

7. La Conferenza delle parti può, su richiesta della parte interessata, decidere di prorogare la data di scadenza di una deroga specifica per un massimo di cinque anni. Nel prendere questa decisione, la Conferenza delle parti tiene in debito conto le condizioni particolari delle parti che sono paesi in via di

sviluppo o ad economia in transizione.

8. In qualsiasi momento una parte può, mediante notifica scritta al segretariato, ritirare dal registro l'iscrizione di una deroga specifica. Il ritiro ha effetto a partire dalla data indicata nella notifica.

9. Quando nessuna delle parti è più iscritta per un determinato tipo di deroga specifica, per tale deroga non sono più consentite nuove iscrizioni.

Articolo 5

Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione non intenzionale

Per ridurre le emissioni totali di origine antropica di ciascuna delle sostanze chimiche di cui all'allegato C allo scopo di assicurarne la costante diminuzione e, se possibile, l'eliminazione definitiva, ciascuna parte deve prendere almeno le seguenti misure:

a) definire, entro due anni dalla data di entrata in vigore nei propri confronti della presente convenzione, un piano di azione o, a seconda dei casi, un piano di azione regionale o subregionale allo scopo di identificare, caratterizzare e gestire le emissioni delle sostanze chimiche di cui all'allegato C e facilitare l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) ad e), ed applicare in seguito tale piano nell'ambito del piano di attuazione previsto all'articolo 7. Il piano di azione comprende i seguenti elementi:

- i) valutazione delle emissioni attuali e previste, compresa la realizzazione e la tenuta di inventari delle fonti e stime delle emissioni, tenendo conto delle categorie di fonti individuate nell'allegato C;
 - ii) valutazione dell'efficacia delle leggi e delle politiche adottate da detta parte per gestire tali emissioni;
 - iii) strategie per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, tenendo conto delle valutazioni di cui ai punti i) e ii);
 - iv) misure dirette a promuovere l'educazione e la formazione e ad accrescere la consapevolezza in relazione a tali strategie;
 - v) riesame quinquennale delle strategie e della loro efficacia ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo; i risultati del riesame sono inclusi nei rapporti presentati a norma dell'articolo 15;
 - vi) calendario di attuazione del piano di azione, comprese le strategie e le misure in esso definite;
- b) promuovere l'applicazione di misure concrete, fattibili e pratiche, in grado di conseguire rapidamente un livello realistico e significativo di riduzione delle emissioni o di eliminazione delle fonti;
- c) promuovere lo sviluppo e, ove opportuno, imporre l'uso di materiali, prodotti e processi alternativi o modificati, allo scopo di prevenire la formazione e l'emissione delle sostanze chimiche di cui all'allegato C, tenendo conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e riduzione

delle emissioni di cui al medesimo allegato e delle linee guida che saranno adottate con decisione della Conferenza delle parti;

d) promuovere e — conformemente al calendario di attuazione del proprio piano di azione — imporre il ricorso alle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie da essa individuate e considerate tali da giustificare un intervento nel quadro del suddetto piano, concentrando inizialmente l'attenzione sulle categorie di fonti di cui alla parte II dell'allegato C. In ogni caso, l'obbligo di ricorrere alle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie di cui alla parte II dell'allegato C deve essere introdotto quanto prima e comunque non oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore della convenzione per la parte interessata. Per le categorie da esse individuate, le parti promuovono il ricorso alle migliori pratiche ambientali. In sede di applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali, le parti devono tener conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni di cui al suddetto allegato e delle linee guida sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori pratiche ambientali che saranno adottate con decisione della Conferenza delle parti;

e) promuovere, in base al proprio piano di azione, il ricorso alle migliori tecniche disponibili e alle migliori pratiche ambientali:

- i) per le fonti esistenti, nell'ambito delle categorie di fonti di cui alla parte II dell'allegato C e delle categorie di fonti del tipo indicato nella parte III del medesimo allegato;
- ii) per le nuove fonti, nell'ambito delle categorie di fonti del tipo indicato nella parte III dell'allegato C che non siano state prese in considerazione da detta parte ai sensi della lettera d).

In sede di applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali, le parti devono tener conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni di cui all'allegato C e delle linee guida sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori pratiche ambientali che saranno adottate con decisione della Conferenza delle parti;

f) ai fini del presente paragrafo e dell'allegato C:

- i) per «migliori tecniche disponibili» si intende il più efficace e avanzato stadio di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione destinati a prevenire oppure, ove ciò non sia possibile, a ridurre in generale le emissioni delle sostanze chimiche di cui alla parte I dell'allegato C e il loro impatto sull'ambiente complessivamente inteso. A tal fine:
- ii) per «tecniche», si intendono sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- iii) per tecniche «disponibili» si intendono le tecniche accessibili agli operatori e sviluppate su una scala tale da consentirne l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nel settore industriale cui sono destinate, tenendo conto dei costi e dei benefici;
- iv) per tecniche «migliori» si intendono le tecniche più efficaci per conseguire un elevato livello generale di protezione dell'ambiente complessivamente inteso;

- v) per «migliori pratiche ambientali» si intende l'applicazione della combinazione più adatta di strategie e misure di controllo ambientale;
- vi) per «nuova fonte» si intende qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo la data:
 - a. di entrata in vigore della presente convenzione per la parte interessata; oppure
 - b. di entrata in vigore, per la parte interessata, di un emendamento all'allegato C, nel caso in cui tale fonte sia soggetta alle disposizioni della presente convenzione solo in virtù di tale emendamento;
- g) per adempiere ai propri obblighi in materia di migliori tecniche disponibili ai sensi del presente paragrafo, ciascuna parte può ricorrere a valori limite di emissione o standard di rendimento.

Articolo 6

Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni provenienti da scorte e rifiuti

1. Per garantire che le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B nonché i rifiuti contenenti, costituiti o contaminati da sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C (ivi compresi i prodotti e gli articoli divenuti rifiuti) siano gestiti in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente, ciascuna parte:

- a) elabora opportune strategie per identificare:
 - i) le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B;
 - ii) i prodotti e gli articoli in uso e i rifiuti contenenti, costituiti o contaminati da sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C;
- b) identifica, nella misura del possibile, le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B sulla base delle strategie previste alla lettera a);
- c) gestisce le eventuali scorte in modo sicuro, efficace e senza rischi per l'ambiente. Le scorte delle sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B che non possono più essere utilizzate in virtù di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o di una deroga specifica o uno scopo accettabile ai sensi dell'allegato B, salvo quelle la cui esportazione è autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, sono considerate rifiuti e gestite a norma della lettera d);
- d) adotta opportune misure per fare in modo che tali rifiuti, compresi i prodotti e gli articoli divenuti rifiuti:
 - i) siano manipolati, raccolti, trasportati e stoccati senza rischi per l'ambiente;
 - ii) siano smaltiti in maniera tale che gli inquinanti organici persistenti in essi contenuti siano distrutti o trasformati irreversibilmente, in modo tale da non presentare più le caratteristiche di questo tipo di inquinanti, o siano smaltiti in altro modo che non comporti rischi per l'ambiente, quando la distruzione

- o la trasformazione irreversibile non rappresentano la soluzione preferibile dal punto di vista ambientale o quando il tenore di inquinanti organici persistenti è basso, tenendo conto delle regole, norme e linee guida internazionali, comprese quelle elaborate ai sensi del paragrafo 2, e dei regimi di gestione dei rifiuti pericolosi a livello regionale e mondiale;
- iii) non possano essere sottoposti a operazioni di smaltimento tali da comportare il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione, il riutilizzo diretto o usi alternativi degli inquinanti organici persistenti;
- iv) non siano oggetto di movimenti transfrontalieri senza tener conto delle pertinenti regole, norme e linee guida internazionali;
- e) si impegna a elaborare opportune strategie per identificare i siti contaminati dalle sostanze chimiche di cui all'allegato A, Bo C; in caso di risanamento dei siti, le operazioni devono essere condotte senza rischi per l'ambiente.
2. La Conferenza delle parti agisce in stretta cooperazione con i competenti organi della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in particolare al fine di:
- a) fissare i livelli di distruzione e trasformazione irreversibile necessari ad assicurare che non siano presenti le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti indicate nell'allegato D, paragrafo 1;
- b) determinare i metodi considerati atti a garantire lo smaltimento senza rischi per l'ambiente di cui sopra;
- c) svolgere le attività necessarie per fissare, ove opportuno, i livelli di concentrazione delle sostanze chimiche di cui agli allegati A, B e C, in modo da definire quando il tenore di inquinanti organici persistenti possa considerarsi basso ai sensi del paragrafo 1, lettera d), punto ii).

Articolo 7

Piani di attuazione

1. Ciascuna parte:
- a) elabora e si sforza di attuare un piano per adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente convenzione;
- b) trasmette il proprio piano di attuazione alla Conferenza delle parti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti;
- c) esamina ed aggiorna periodicamente, ove opportuno, il proprio piano di attuazione, secondo le modalità stabilite con decisione della Conferenza delle parti.
2. Ove opportuno le parti cooperano, direttamente o attraverso organizzazioni mondiali, regionali o subregionali, e consultano le parti interessate a livello nazionale, in particolare le associazioni femminili e le associazioni operanti nel settore della salute infantile, al fine di facilitare la definizione, l'applicazione e l'aggiornamento dei propri piani di attuazione.

3. Ove opportuno, le parti si adoperano per utilizzare e, se necessario, predisporre i mezzi per integrare i piani di attuazione nazionali per gli inquinanti organici persistenti nelle rispettive strategie di sviluppo sostenibile.

Articolo 8

Inclusione di sostanze chimiche negli allegati A, B e C

1. Ciascuna parte può presentare al segretariato una proposta di inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La proposta deve contenere le informazioni di cui all'allegato D. Ai fini dell'elaborazione della proposta, la parte può essere assistita da altre parti e/o dal segretariato.
2. Il segretariato verifica la presenza nella proposta delle informazioni di cui all'allegato D. Qualora accerti la presenza delle informazioni richieste, il segretariato trasmette la proposta al comitato di esame degli inquinanti organici persistenti.
3. Il comitato esamina la proposta e applica i criteri di selezione indicati nell'allegato D in modo flessibile e trasparente, tenendo conto in maniera integrata ed equilibrata di tutte le informazioni fornite.
4. Se il comitato decide che:
 - a) la proposta soddisfa i criteri di selezione, trasmette la proposta e la propria valutazione, tramite il segretariato, a tutte le parti e agli osservatori, invitandoli a presentare le informazioni di cui all'allegato E;
 - b) la proposta non soddisfa i criteri di selezione, ne informa tutte le parti e gli osservatori, tramite il segretariato, trasmettendo la proposta e la propria valutazione a tutte le parti; la proposta si considera respinta.
5. Ciascuna parte può presentare nuovamente al comitato una proposta da questi respinta ai sensi del paragrafo 4. La proposta ripresentata può evidenziare eventuali preoccupazioni della parte interessata e i motivi che giustificano un nuovo esame da parte del comitato. Se in seguito a questa procedura il comitato respinge nuovamente la proposta, la parte può impugnare la decisione e la questione viene esaminata dalla Conferenza delle parti nella sessione successiva. In base ai criteri di selezione dell'allegato D e tenuto conto della valutazione del comitato e di qualsiasi altra informazione fornita da una parte o da un osservatore, la Conferenza delle parti può decidere di dare seguito alla proposta.
6. Qualora il comitato abbia deciso che la proposta soddisfa i criteri di selezione o la Conferenza delle parti abbia deciso di darvi seguito, il comitato procede a un nuovo esame della proposta, tenendo conto di tutte le altre informazioni pertinenti pervenute, e prepara un progetto di profilo di rischio ai sensi dell'allegato E. Tramite il segretariato, il comitato trasmette tale progetto a tutte le parti e agli osservatori, raccoglie le loro osservazioni tecniche e, tenendo conto di tali osservazioni, completa il profilo di rischio.
7. Se, sulla base del profilo di rischio elaborato ai sensi dell'allegato E, il comitato decide che:

a) a causa della propagazione nell'ambiente a lunga distanza, la sostanza chimica può provocare effetti nocivi significativi per la salute umana e/o per l'ambiente che giustificano un intervento a livello mondiale, si dà seguito alla proposta. L'assenza di certezze scientifiche assolute non impedisce di procedere. Tramite il segretariato, il comitato invita tutte le parti e gli osservatori a fornire informazioni sugli aspetti indicati nell'allegato F. Successivamente il comitato procede a una valutazione della gestione dei rischi, che comprende un'analisi delle possibili misure di controllo della sostanza chimica, secondo quanto disposto dal suddetto allegato;

b) non bisogna dare seguito alla proposta, trasmette il profilo di rischio a tutte le parti e agli osservatori, tramite il segretariato, e respinge la proposta.

8. Per qualsiasi proposta respinta ai sensi del paragrafo 7, lettera b), ciascuna parte può chiedere alla Conferenza delle parti di prendere in considerazione la possibilità di incaricare il comitato di richiedere ulteriori informazioni alla parte proponente e alle altre parti entro il termine massimo di un anno. Al termine di questo periodo, sulla base delle informazioni pervenute il comitato riesamina la proposta a norma del paragrafo 6, secondo il grado di priorità stabilito dalla Conferenza delle parti. Se in seguito a questa procedura il comitato respinge nuovamente la proposta, la parte può impugnare tale decisione e la questione viene esaminata dalla Conferenza delle parti nella sessione successiva. In base al profilo di rischio elaborato ai sensi dell'allegato E e tenuto conto della valutazione del comitato e di qualsiasi altra informazione fornita dalle parti o dagli osservatori, la Conferenza delle parti può decidere di dare seguito alla proposta. Se la Conferenza delle parti decide di dare seguito alla proposta, il comitato procede alla valutazione della gestione dei rischi.

9. In base al profilo di rischio di cui al paragrafo 6 e alla valutazione della gestione dei rischi di cui al paragrafo 7, lettera a), o al paragrafo 8, il comitato raccomanda alla Conferenza delle parti di prendere o meno in considerazione la possibilità di includere la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. Tenendo in debito conto le raccomandazioni del comitato, comprese le eventuali incertezze scientifiche, la Conferenza delle parti decide secondo un approccio precauzionale se includere o meno la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C, specificando le relative misure di controllo.

Articolo 9

Scambio di informazioni

1. Ciascuna parte promuove o intraprende lo scambio di informazioni riguardanti:

a) la riduzione o la cessazione della produzione, dell'uso e delle emissioni di inquinanti organici persistenti;

b) le alternative agli inquinanti organici persistenti, comprese le informazioni sui loro rischi e sui costi economici e sociali.

2. Le parti procedono allo scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1 direttamente o tramite il segretariato.

3. Ciascuna parte designa un punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni.
4. Il segretariato funge da centro di scambio delle informazioni sugli inquinanti organici persistenti, ivi comprese le informazioni fornite dalle parti e dalle organizzazioni intergovernative e non governative.
5. Ai fini della presente convenzione, non si considerano riservate le informazioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente. Le parti che procedono allo scambio di altre informazioni conformemente alla presente convenzione garantiscono la tutela delle informazioni riservate secondo quanto stabilito di comune accordo.

Articolo 10

Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico

1. Ciascuna parte promuove e facilita, nella misura delle sue possibilità:
 - a) la sensibilizzazione dei propri responsabili politici e decisionali nei confronti degli inquinanti organici persistenti;
 - b) la diffusione al pubblico di tutte le informazioni disponibili sugli inquinanti organici persistenti, tenendo conto dell'articolo 9, paragrafo 5;
 - c) l'elaborazione e l'attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico sugli inquinanti organici persistenti, sui loro effetti sulla salute e sull'ambiente e sulle loro alternative, rivolti in particolare alle donne, ai bambini e alle persone meno istruite;
 - d) la partecipazione del pubblico alla considerazione delle questioni riguardanti gli inquinanti organici persistenti e i loro effetti sulla salute e sull'ambiente e alla definizione di risposte adeguate, compresa la possibilità di apportare contributi a livello nazionale in relazione all'attuazione della presente convenzione;
 - e) la formazione dei lavoratori, degli scienziati, degli educatori e del personale tecnico e dirigente;
 - f) l'elaborazione e lo scambio di materiale educativo e di sensibilizzazione del pubblico a livello nazionale e internazionale;
 - g) l'elaborazione e l'attuazione di programmi di educazione e formazione a livello nazionale e internazionale.
2. Nella misura delle sue possibilità, ciascuna parte garantisce l'accesso della popolazione alle informazioni pubbliche di cui al paragrafo 1 e l'aggiornamento di tali informazioni.
3. Nella misura delle sue possibilità, ciascuna parte incoraggia l'industria e gli utilizzatori professionali a promuovere e a facilitare la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1a livello nazionale e, ove opportuno, a livello subregionale, regionale e mondiale.
4. Per fornire informazioni sugli inquinanti organici persistenti e sulle loro alternative, le parti possono ricorrere a schede tecniche di sicurezza, rapporti, mezzi di comunicazione di massa ed altri mezzi di comunicazione e istituire centri di informazione a livello nazionale e regionale.

5. Ciascuna parte esamina con attenzione la possibilità di sviluppare meccanismi, quali registri delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime delle quantità di sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C emesse o smaltite ogni anno.

Articolo 11

Ricerca, sviluppo e monitoraggio

1. Nella misura delle loro possibilità, le parti incoraggiano e/o intraprendono, a livello nazionale e internazionale, le opportune attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti gli inquinanti organici persistenti, le eventuali alternative e i potenziali inquinanti organici persistenti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) fonti ed emissioni nell'ambiente;
- b) presenza, livelli e tendenze negli esseri umani e nell'ambiente;
- c) propagazione, destino e trasformazione nell'ambiente;
- d) effetti sulla salute umana e sull'ambiente;
- e) impatto culturale e socioeconomico;
- f) riduzione e/o eliminazione delle emissioni;
- g) metodologie armonizzate per la realizzazione di inventari delle fonti di produzione e tecniche analitiche di misurazione delle emissioni.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1, le parti, nella misura delle loro possibilità:

- a) sostengono e sviluppano ulteriormente, ove opportuno, i programmi, le reti e le organizzazioni internazionali aventi come obiettivo la definizione, la realizzazione, la valutazione e il finanziamento di attività di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati, tenendo conto dell'esigenza di ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi;
- b) sostengono le attività nazionali e internazionali dirette a rafforzare le capacità nazionali di ricerca scientifica e tecnica, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, e a promuovere l'accesso ai dati e alle analisi ed il loro scambio;
- c) tengono conto dei problemi e delle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi ad economia in transizione, soprattutto in materia di risorse finanziarie e tecniche, e cooperano per migliorare la loro capacità di partecipare alle attività di cui alle lettere a) e b);
- d) intraprendono attività di ricerca dirette ad attenuare gli effetti degli inquinanti organici persistenti sulla capacità riproduttiva;
- e) rendono tempestivamente e regolarmente accessibili al pubblico i risultati delle attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio di cui al presente paragrafo;
- f) promuovono e/o attuano la cooperazione in materia di archiviazione e gestione dei dati derivanti dalle attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio.

*Articolo 12***Assistenza tecnica**

1. Le parti riconoscono che un'assistenza tecnica tempestiva e adeguata in risposta alle richieste delle parti che sono paesi in via di sviluppo o economie in transizione è essenziale per l'effettiva attuazione della presente convenzione.
2. Le parti cooperano per fornire assistenza tecnica tempestiva e adeguata alle parti che sono paesi in via di sviluppo o economie in transizione, al fine di aiutarle, tenuto conto delle loro esigenze particolari, a sviluppare e rafforzare la loro capacità di adempiere agli obblighi previsti dalla presente convenzione.
3. A tale riguardo, l'assistenza tecnica fornita dalle parti che sono paesi sviluppati e dalle altre parti nella misura delle loro possibilità comprende, ove necessario e secondo quanto stabilito di comune accordo, l'assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità relative all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione. La Conferenza delle parti fornirà ulteriori direttive in merito.
4. Le parti stabiliscono le disposizioni eventualmente necessarie per fornire assistenza tecnica e promuovere il trasferimento di tecnologia alle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ai fini dell'attuazione della presente convenzione. Tali disposizioni prevedono la creazione di centri regionali e subregionali per il rafforzamento delle capacità e il trasferimento di tecnologia, destinati ad aiutare le parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ad adempiere agli obblighi previsti dalla presente convenzione. La Conferenza delle parti fornirà ulteriori direttive in merito.
5. Ai fini del presente articolo, nelle attività di assistenza tecnica le parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

*Articolo 13***Risorse e meccanismi finanziari**

1. Ciascuna parte si impegna a fornire, nella misura delle sue possibilità, sostegni e incentivi finanziari alle attività nazionali dirette a realizzare l'obiettivo della presente convenzione conformemente ai propri piani, priorità e programmi nazionali.
2. Le parti che sono paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie nuove e addizionali per consentire alle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione di far fronte a tutti i costi aggiuntivi concordati per l'attuazione delle misure necessarie all'adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, secondo quanto convenuto tra ciascuna parte beneficiaria e l'ente partecipante al meccanismo descritto al paragrafo 6. Tali risorse finanziarie potranno essere concesse

anche da altre parti, su base volontaria e nella misura delle loro possibilità. Si deve inoltre incoraggiare la concessione di contributi provenienti da altre fonti. Nell'attuazione di questi impegni si deve tener conto della necessità che i finanziamenti siano adeguati, prevedibili e tempestivi e dell'importanza di una ripartizione degli oneri tra le parti contribuenti.

3. Le parti che sono paesi sviluppati, e le altre parti nella misura delle loro possibilità e conformemente ai propri piani, priorità e programmi nazionali, possono fornire, e le parti che sono paesi in via di sviluppo ed economie in transizione possono ottenere, risorse finanziarie per l'attuazione della presente convenzione anche attraverso altre fonti e canali bilaterali, regionali e multilaterali.

4. La misura in cui le parti che sono paesi in via di sviluppo potranno mantenere gli impegni derivanti dalla presente convenzione dipenderà dall'effettiva attuazione, da parte dei paesi sviluppati, degli impegni derivanti dalla presente convenzione in materia di risorse finanziarie, assistenza tecnica e trasferimento di tecnologia. Si terrà pienamente conto del fatto che lo sviluppo economico e sociale sostenibile e l'eliminazione della povertà sono le priorità assolute per le parti che sono paesi in via di sviluppo, tenendo nella dovuta considerazione l'esigenza di proteggere la salute umana e l'ambiente.

5. Nelle decisioni relative al finanziamento, le parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

6. È istituito un meccanismo per l'erogazione di risorse finanziarie adeguate e sostenibili, a titolo di donazione o di condizioni di favore, destinato ad aiutare le parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ad attuare la presente convenzione. Ai fini della presente convenzione, il meccanismo opera sotto l'autorità e la direzione della Conferenza delle parti, verso la quale è responsabile. Il suo funzionamento è assicurato da uno o più enti, ivi compresi gli enti internazionali esistenti, secondo quanto sarà deciso dalla Conferenza delle parti. Il meccanismo può prevedere la partecipazione anche di altri enti per l'assistenza finanziaria e tecnica a livello multilaterale, regionale e bilaterale. I conferimenti a tale meccanismo si aggiungono agli altri trasferimenti di risorse finanziarie a favore delle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione previsti ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2.

7. Conformemente agli obiettivi della presente convenzione e al paragrafo 6, nella sua prima riunione la Conferenza delle parti stabilisce apposite linee direttrici per il meccanismo finanziario e concorda con l'ente o gli enti partecipanti al meccanismo le relative modalità di attuazione. Le linee direttrici riguardano in particolare:

- a) la definizione delle priorità politiche, strategiche e pro-grammatiche, nonché criteri e orientamenti chiari e dettagliati sulle condizioni di accesso e di uso delle risorse finanziarie, compreso il controllo e la valutazione periodica di tale utilizzo;
- b) la presentazione alla Conferenza delle parti, ad opera dell'ente o degli enti interessati, di rapporti periodici sull'adeguatezza e la regolarità del finanziamento delle attività connesse all'attuazione della presente convenzione;
- c) la promozione di metodi, meccanismi e regimi di finanziamento basati sull'accesso a più fonti;
- d) le modalità per determinare in modo chiaro e prevedibile l'importo delle risorse finanziarie

necessarie e disponibili per l'attuazione della presente convenzione, tenendo presente che l'eliminazione degli inquinanti organici persistenti può richiedere un finanziamento prolungato, nonché le condizioni per la revisione periodica di tale importo;

e) le modalità per fornire alle parti interessate assistenza nella valutazione delle esigenze e informazioni sulle fonti e sui modelli di finanziamento disponibili, al fine di facilitarne il coordinamento.

8. Entro la sua seconda riunione, e in seguito a intervalli regolari, la Conferenza delle parti esamina l'efficacia del meccanismo istituito ai sensi del presente articolo, la sua capacità di far fronte alle mutevoli esigenze delle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione, i criteri e gli orientamenti di cui al paragrafo 7, il livello di finanziamento e l'efficace funzionamento degli enti istituzionali incaricati di gestire il meccanismo finanziario. Sulla base di questo esame, la Conferenza delle parti adotta, se necessario, le opportune misure per migliorare l'efficacia del meccanismo, anche tramite raccomandazioni e direttive sulle misure da adottare per garantire un finanziamento adeguato e sostenibile al fine di rispondere alle esigenze delle parti.

Articolo 14

Disposizioni finanziarie provvisorie

A titolo provvisorio, tra la data di entrata in vigore della presente convenzione e la prima riunione della Conferenza delle parti o finché la Conferenza delle parti non decida la struttura istituzionale da designare a norma dell'articolo 13, il principale organismo incaricato della gestione del meccanismo di finanziamento di cui al suddetto articolo è la struttura istituzionale del Fondo mondiale per l'ambiente, il cui funzionamento è disciplinato dallo Strumento per la ristrutturazione del Fondo mondiale per l'ambiente. La struttura istituzionale del Fondo mondiale per l'ambiente svolge tale funzione attraverso misure operative riguardanti specificamente gli inquinanti organici persistenti, tenendo conto dell'eventuale necessità di nuove disposizioni in materia.

Articolo 15

Comunicazione delle informazioni

1. Ciascuna parte informa la Conferenza delle parti delle misure adottate per attuare le disposizioni della presente convenzione e dell'efficacia di tali misure per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.

2. Ciascuna parte fornisce al segretariato:

a) dati statistici sulle quantità totali prodotte, importate ed esportate di ciascuna delle sostanze chimiche di cui all'allegato A e B o una stima realistica di tali quantità;

b) nella misura del possibile, un elenco degli Stati da cui ha importato ed esportato ognuna di

queste sostanze.

3. Tali informazioni sono trasmesse ad intervalli periodici, nella forma stabilita dalla Conferenza delle parti in occasione della sua prima riunione.

Articolo 16

Valutazione dell'efficacia

1. Trascorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, e in seguito a intervalli regolari determinati dalla Conferenza delle parti, la Conferenza valuta l'efficacia della presente convenzione.

2. Per consentire tale valutazione, sin dalla prima riunione la Conferenza delle parti stabilisce le disposizioni necessarie per acquisire dati di monitoraggio comparabili sulla presenza delle sostanze chimiche di cui agli allegati A, B e C e sulla loro propagazione nell'ambiente a livello regionale e mondiale. Tali disposizioni:

a) devono essere attuate dalle parti su base regionale, ove ciò risulti opportuno, secondo le rispettive capacità tecniche e finanziarie, utilizzando nella misura del possibile programmi e i meccanismi di monitoraggio esistenti e promuovendo l'armonizzazione dei metodi;

b) possono essere integrate, se necessario, tenendo conto delle differenze tra le regioni e della loro capacità di svolgere attività di monitoraggio;

c) prevedono la presentazione alla Conferenza delle parti di rapporti sui risultati delle attività di monitoraggio a livello regionale e mondiale a intervalli fissati dalla Conferenza medesima.

3. La valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche disponibili, ivi compresi:

a) i rapporti e gli altri dati di monitoraggio forniti a norma del paragrafo 2;

b) i rapporti nazionali presentati a norma dell'articolo 15;

c) le informazioni sui casi di inadempimento fornite secondo le procedure di cui all'articolo 17.

Articolo 17

Inadempimento

Non appena possibile, la Conferenza delle parti elabora e approva le procedure e i meccanismi istituzionali per l'accertamento dei casi di violazione delle disposizioni della presente convenzione e le misure da adottare nei confronti delle parti inadempienti.

Articolo 18

Risoluzione delle controversie

1. Le parti dirimono le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione mediante negoziati o altri mezzi pacifici di loro scelta.
2. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, o in qualsiasi altro momento successivo, ciascuna parte che non sia un'organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare per iscritto al depositario di riconoscere, per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della convenzione, il carattere obbligatorio di uno o di entrambi i seguenti mezzi di risoluzione delle controversie nei confronti delle parti che accettino lo stesso obbligo:
 - a) arbitrato, secondo le procedure che saranno adottate quanto prima dalla Conferenza delle parti con apposito allegato;
 - b) deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia.
3. Le parti che sono organizzazioni regionali di integrazione economica possono formulare una dichiarazione analoga in relazione all'arbitrato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, lettera a).
4. Le dichiarazioni rese a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 rimangono in vigore fino alla scadenza da esse prevista o alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata al depositario una notifica scritta di revoca delle medesime.
5. La cessazione degli effetti di una dichiarazione, la notifica della revoca o la formulazione di una nuova dichiarazione non pregiudicano in alcun modo gli eventuali procedimenti in corso dinanzi a un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti in controversia non convengano diversamente.
6. Se le parti in controversia non hanno accettato la stessa procedura o alcuna delle procedure di cui al paragrafo 2e non hanno potuto risolvere la controversia entro dodici mesi a decorrere dalla data in cui una parte ha notificato all'altra l'esistenza di una controversia fra di loro, su richiesta di una qualsiasi delle parti in causala controversia è rimessa a una commissione di conciliazione. La commissione di conciliazione predispone un rapporto nel quale formula le sue raccomandazioni. Le procedure complementari relative alla commissione di conciliazione saranno specificate in un apposito allegato che sarà adottato dalla Conferenza delle parti entro la sua seconda riunione.

Articolo 19

Conferenza delle parti

1. È istituita una Conferenza delle parti.
2. La prima riunione della Conferenza delle parti è convocata dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione. In seguito le riunioni ordinarie della Conferenza delle parti si tengono a intervalli regolari, stabiliti dalla

Conferenza stessa.

3. La Conferenza delle parti indice riunioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di una delle parti, a condizione che tale richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle parti.

4. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle parti stabilisce e adotta per consenso il regolamento interno e il regolamento finanziario applicabili alla Conferenza stessa e agli eventuali organi ausiliari, nonché le disposizioni finanziarie relative al funzionamento del segretariato.

5. La Conferenza delle parti esamina e valuta continuamente l'attuazione della presente convenzione. Essa svolge le funzioni che le sono assegnate dalla convenzione, e a tal fine:

a) istituisce, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6, gli organi ausiliari da essa ritenuti necessari per l'attuazione della convenzione;

b) coopera, ove opportuno, con le organizzazioni internazionali e gli organismi intergovernativi e non governativi competenti;

c) esamina periodicamente tutte le informazioni messe a disposizione delle parti ai sensi dell'articolo 15 e valuta l'efficacia dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iii);

d) esamina e adotta ogni altra misura eventualmente necessaria per la realizzazione degli obiettivi della convenzione.

6. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle parti istituisce un organo ausiliario denominato «comitato di esame degli inquinanti organici persistenti», che svolge le funzioni ad esso assegnate dalla presente convenzione. In particolare:

a) i membri del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti sono nominati dalla Conferenza delle parti. Il comitato è composto da esperti nella valutazione o gestione delle sostanze chimiche, designati dai governi delle parti. La nomina dei membri del comitato è basata su un'equa distribuzione geografica;

b) la Conferenza delle parti adotta una decisione riguardante il mandato, l'organizzazione e il funzionamento del comitato;

c) il comitato compie tutti gli sforzi possibili per adottare le proprie raccomandazioni per consenso. Qualora, nonostante tutti gli sforzi compiuti, non sia possibile raggiungere il consenso, la raccomandazione è adottata come ultimo ricorso a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti.

7. Nella sua terza riunione, la Conferenza delle parti valuta la necessità di mantenere la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e ne esamina l'efficacia.

8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica e tutti gli Stati che non siano parti della presente convenzione possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza delle parti in qualità di osservatori. Gli organismi e le agenzie nazionali o internazionali, governativi o non governativi, competenti nelle materie disciplinate dalla convenzione, che abbiano comunicato al segretariato il proprio desiderio di essere rappresentati a

una riunione della Conferenza delle parti in qualità di osservatori, possono essere ammessi ad assistervi, salvo qualora almeno un terzo delle parti presenti si opponga. L'ammissione e la partecipazione di osservatori sono soggette al regolamento interno adottato dalla Conferenza delle parti.

Articolo 20

Segretariato

1. È istituito un segretariato.
2. Il segretariato ha le seguenti funzioni:
 - a) organizzare le riunioni della Conferenza delle parti e dei suoi organi ausiliari e fornire loro i servizi richiesti;
 - b) prestare, su richiesta, assistenza alle parti, in particolare ai paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione, ai fini dell'attuazione della presente convenzione;
 - c) assicurare il necessario coordinamento con i segretariati di altri organismi internazionali competenti;
 - d) preparare e trasmettere alle parti rapporti periodici basati sulle informazioni ricevute a norma dell'articolo 15e altre informazioni disponibili;
 - e) stipulare, sotto la supervisione generale della Conferenza delle parti, gli accordi amministrativi o i contratti necessari all'efficace adempimento delle proprie funzioni;
 - f) svolgere le altre funzioni previste dalla presente convenzione nonché eventuali altre funzioni stabilite dalla Conferenza delle parti.
3. Ai fini della presente convenzione, le funzioni del segretariato sono svolte dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, a meno che la Conferenza delle parti non decida, a maggioranza di tre quarti delle parti presenti e votanti, di affidare tali funzioni ad altra o altre organizzazioni internazionali.

Articolo 21

Emendamenti alla convenzione

1. Qualsiasi parte può proporre emendamenti alla presente convenzione.
2. Gli emendamenti alla presente convenzione sono adottati nel corso delle riunioni della Conferenza delle parti. Il segretariato comunica alle parti il testo di ogni proposta di emendamento almeno sei mesi prima della riunione in cui l'emendamento sarà proposto per l'adozione. Il segretariato comunica le proposte di emendamento anche ai firmatari della presente convenzione e, per informazione, al depositario.

3. Le parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un accordo per consenso sulle proposte di emendamento alla presente convenzione. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, come ultimo ricorso l'emendamento è adottato a maggioranza di tre quarti delle parti presenti e votanti.
4. Il depositario comunica l'emendamento a tutte le parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione.
5. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di un emendamento sono notificate per iscritto al depositario. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 entra in vigore, per le parti che l'hanno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno tre quarti delle parti. In seguito, per qualsiasi altra parte, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.

Articolo 22

Adozione e modifica degli allegati

1. Gli allegati della presente convenzione sono parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente convenzione costituisce anche un riferimento agli allegati.
2. I nuovi allegati possono avere per oggetto esclusivamente questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.
3. Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di nuovi allegati alla presente convenzione si applica la seguente procedura:
 - a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3;
 - b) se una delle parti non può accettare un allegato aggiuntivo ne informa per iscritto il depositario entro un anno dalla data in cui quest'ultimo ha comunicato alle parti l'adozione dell'allegato. Il depositario informa immediatamente tutte le parti di tutte le notifiche ricevute. Le parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo, e in tal caso l'allegato entra in vigore per la parte interessata, salvo quanto disposto dalla lettera c);
 - c) trascorso un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle parti l'adozione di un nuovo allegato, quest'ultimo entra in vigore per tutte le parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b).
4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di emendamenti agli allegati A, B o C sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente convenzione, tranne per il fatto che gli emendamenti agli allegati A, B o C non entrano in vigore nei confronti delle parti che abbiano formulato una dichiarazione al riguardo ai sensi

dell'articolo 25, paragrafo 4, nel qual caso ciascun emendamento entra in vigore per la parte interessata il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il depositario dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale emendamento.

5. Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli allegati D, E o F si applica la seguente procedura:

- a) gli emendamenti sono proposti secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2;
- b) le decisioni relative agli emendamenti agli allegati D, E o F sono adottate dalle parti per consenso;
- c) la decisione di modificare gli allegati D, E o F è immediatamente comunicata alle parti dal depositario. L'emendamento entra in vigore per tutte le parti alla data specificata nella decisione.

6. Se un allegato aggiuntivo o un emendamento a un allegato sono collegati a un emendamento alla presente convenzione, il nuovo allegato o l'emendamento entrano in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore dell'emendamento alla convenzione.

Articolo 23

Diritto di voto

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna parte della presente convenzione dispone di un voto.
2. Per l'esercizio del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali di integrazione economica dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti della presente convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se irrispettivi Stati membri esercitano il proprio e viceversa.

Articolo 24

Firma

La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni regionali di integrazione economica a Stoccolma il 23 maggio 2001 e presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York dal 24 maggio 2001 al 22 maggio 2002.

Articolo 25

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Essa è aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica a partire dal giorno successivo alla data in cui cessa

di essere aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il depositario.

2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi parte della presente convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione. Qualora uno o più Stati membri di tale organizzazione siano parti della convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. In questo caso, l'organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dalla convenzione.

3. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica dichiara il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione. Essa informa il depositario, il quale a sua volta informa le parti, di ogni sostanziale modifica del proprio ambito di competenza.

4. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna parte può dichiarare che qualsiasi emendamento all'allegato A, B o C entrerà in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale emendamento.

Articolo 26

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono conteggiati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri.

Articolo 27

Riserve

Non sono ammesse riserve alla presente convenzione.

Articolo 28

Denuncia

1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione nei propri confronti, ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare la convenzione mediante notifica scritta al depositario.
2. La denuncia di cui sopra ha effetto trascorso un anno dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica, o in qualsiasi altra data successiva indicata nella notifica stessa.

*Articolo 29***Depositario**

Il depositario della presente convenzione è il segretario generale delle Nazioni Unite.

*Articolo 30***Testi facenti fede**

L'originale della presente convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Stoccolma, addì ventidue maggio duemilauno.

ALLEGATO A¹

ELIMINAZIONE

Parte I

Sostanza chimica	Attività	Deroga specifica ²
Aldrin* N.CAS: 309-00-2	produzione	nessuna
	uso	ectoparassiticide locale insetticida
Alfa esaclorocicloesano* N.CAS: 319-84-6	produzione	nessuna
	uso	nessuno
Beta esaclorocicloesano* N.CAS: 319-85-7	produzione	nessuna
	uso	nessuno
Clordano* N.CAS: 57-74-9	produzione	consentita per le parti iscritte nel registro
	uso	ectoparassiticide locale insetticida insetticida contro le termiti insetticida contro le termiti negli edifici e nelle dighe insetticida contro le termiti lungo le strade additivo negli adesivi per compensato

¹ Come modificato dalle decisioni da SC-4/10 a SC-4/18 dell'8 maggio 2009; SC-5/3 del 29 aprile 2011; SC-6/13 del 10 maggio 2013; Da SC-7/12 a SC-7/14 del 15 maggio 2015; e da SC-8/10 a SC-8/12 del 5 maggio 2017.

² Si noti che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9, della Convenzione, quando non vi sono più Parti registrate per un particolare tipo di esenzione specifica, non è possibile effettuare nuove registrazioni in relazione a tali esenzioni, le quali appaiono in grigio nella tabella.

Sostanza chimica	Attività	Deroga specifica ²
Clordecone* N.CAS: 143-50-0	produzione	nessuna
	uso	nessuno
Decabromodifeniletere [BDE-209] presente nel decabromodifeniletere commerciale [N. CAS: 1163-19-5]	produzione	consentita per le parti iscritte nel registro
	uso	in conformità alla parte IX del presente allegato: <ul style="list-style-type: none"> • Parti destinate ai veicoli specificati al paragrafo 2 della parte IX del presente allegato • Tipi di aeromobili la cui domanda di omologazione è stata presentata prima di dicembre 2018 e ottenuta prima di dicembre 2022 e pezzi di ricambio destinati a questi aeromobili; • Prodotti tessili che richiedono caratteristiche ignifughe, esclusi indumenti e giocattoli • Additivi per alloggiamenti in plastica e parti utilizzate a elettrodomestici riscaldanti, ferri da stiro, ventilatori, riscaldatori ad immersione che contengono o sono in contatto diretto con parti elettriche o sono tenuti a rispettare norme relative ai materiali ignifughi, a concentrazioni inferiori al 10% in peso della parte • Schiuma poliuretana per isolamento degli edifici
Dieldrin* N.CAS: 60-57-1	produzione	nessuna
	uso	in attività agricole
Endrin* CAS: 72-20-8	produzione	nessuna
	uso	nessuna

Sostanza chimica	Attività	Deroga specifica ²
Eptacloro* N.CAS: 76-44-8	produzione	nessuna
	uso	insetticida contro le termiti insetticida contro le termiti nelle strutture delle abitazioni insetticida contro le termiti (sotterraneo) trattamento del legno in uso nelle scatole di giunzione dei cavi sotterranei
Esabromobifenile* N.CAS: 36355-01-8	produzione	nessuna
	uso	nessuno
Esabromociclododecano	produzione	consentita per le parti iscritte nel registro, in conformità alle disposizioni della parte VII del presente allegato
	uso	Polistirene espanso e polistirene estruso negli edifici in conformità alle disposizioni della parte VII del presente allegato
Esabromodifenil etere* ed Eptabromodifenil etere*	produzione	nessuna
	uso	articoli in conformità alle disposizioni della parte IV del presente allegato
Esaclorobenzene N.CAS: 118-74-1	produzione	consentita per le parti iscritte nel registro
	uso	prodotto intermedio solvente nei pesticidi prodotto intermedio utilizzato in un sistema chiuso e unicamente all'interno del sito produttivo
Esaclorobutadiene N.CAS: 87-68-3	produzione	nessuna
	uso	nessuno
Lindano*	produzione	nessuna

Sostanza chimica	Attività	Deroga specifica ²
N.CAS:58-89-9	uso	farmaco per la salute umana per il controllo dei pidocchi e della scabbia come trattamento di seconda linea
Mirex* N.CAS: 2385-85-5	produzione	consentita per le parti iscritte nel registro
	uso	insetticida contro le termiti
Pentaclorobenzene	produzione	nessuna
	uso	nessuno
Pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri	produzione	consentita per le parti iscritte nel registro, in conformità alle disposizioni della parte VIII del presente allegato
	uso	Pentaclorofenolo per pali e bracci trasversali conformemente alle disposizioni della parte VIII del presente allegato
Bifenili policlorurati (PCB)*	produzione	nessuna
	uso	articoli in uso in conformità alle disposizioni della parte II del presente allegato
Naftaleni policlorurati, compresi naftaleni diclorurati, naftaleni triclorurati, naftaleni tetraclorurati, naftaleni pentaclorurati, naftaleni esaclorurati, naftaleni eptaclorurati, naftalene ottaclorurato	produzione	intermedi nella produzione di naftaleni polifluorurati, compreso ottafluoronaftalene
	uso	produzione di naftaleni polifluorurati, compreso ottafluoronaftalene
Paraffine clorate a catena corta (alcani, C ₁₀₋₁₃ , cloro) ⁺ : idrocarburi clorurati a catena lineare con lunghezze della catena comprese tra C ₁₀ e C ₁₃ e un contenuto di cloro superiore	produzione	consentita per le parti iscritte nel registro
	uso	<ul style="list-style-type: none"> • Additivi nella produzione di cinghie di trasmissione nell'industria della gomma naturale e sintetica • Parti di ricambio di nastri trasportatori in gomma per l'industria mineraria e

Sostanza chimica	Attività	Deroga specifica ²
<p>al 48% in peso.</p> <p>Ad esempio, le sostanze con i seguenti numeri CAS possono contenere paraffine clorurate a catena corta:</p> <p>N.CAS 85535-84-8; N.CAS 68920-70-7; N.CAS 71011-12-6; N.CAS 85536-22-7; N.CAS 85681-73-8; N.CAS 108171-26-2.</p>		<p>forestale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Industria conciaria, in particolare per l'ingrassaggio del cuoio • Additivi per lubrificanti, in particolare per motori di automobili, generatori elettrici e impianti eolici, e per perforazioni nell'esplorazione di petrolio e gas, raffinerie di petrolio per la produzione di gasolio • Tubi per lampadine decorative per esterni • Vernici impermeabilizzanti e ignifughe • Adesivi • Lavorazione dei metalli • Plastificanti secondari in cloruro di polivinile flessibile, ad eccezione di giocattoli e prodotti per bambini
<p>Endosulfano tecnico* (N.CAS: 115-29-7) e relativi isomeri * (N.CAS: 959-98-8 e N.CAS: 33213-65-9)</p>	produzione	consentita per le parti iscritte nel registro
	uso	Combinazioni coltura/parassita elencate conformemente alle disposizioni della parte VI del presente allegato
<p>Tetrabromodifenil etere* e Pentabromodifenil etere*</p>	produzione	nessuna
	uso	articoli in conformità alle disposizioni della parte V del presente allegato
<p>Toxafene* N.CAS: 8001-35-2</p>	produzione	nessuna
	uso	nessuna

Note:

i) salvo diversa disposizione nella presente convenzione, i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti in tracce sono esclusi dal presente allegato;

ii) la presente nota non deve essere considerata come una deroga specifica in materia di produzione e

uso ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2. I quantitativi di una sostanza chimica presenti come componenti di articoli fabbricati o già in uso prima o alla data di entrata in vigore dell'obbligo relativo a tale sostanza sono esclusi dal presente allegato, a condizione che la parte interessata abbia notificato al segretariato che un determinato tipo di articolo continua a rimanere in uso nel proprio territorio. Il segretariato rende pubbliche le notifiche pervenute;

iii) la presente nota, che non si applica alle sostanze chimiche contrassegnate da un asterisco vicino al nome nella colonna «sostanza chimica» della parte I del presente allegato, non deve essere considerata come una deroga specifica in materia di produzione e di uso ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2. Poiché durante la produzione e l'uso di un prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso non è previsto che la sostanza chimica entri in contatto con le persone o con l'ambiente in quantità significative, ciascuna parte può, previa notifica al segretariato, autorizzare la produzione e l'uso, come prodotti intermedi in un sistema chiuso e unicamente all'interno del sito produttivo, di quantitativi delle sostanze di cui al presente allegato che subiscano una trasformazione chimica durante la produzione di altre sostanze chimiche che, in base ai criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, non presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. La notifica deve contenere informazioni sulla produzione totale e sull'uso della sostanza chimica o una stima realistica di tali dati, e informazioni sulla natura del processo seguito nel sistema chiuso, compresa la quantità di inquinante organico persistente non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nel prodotto finale. Tale procedura si applica salvo diversa disposizione nel presente allegato. Il segretariato comunica le notifiche alla Conferenza delle parti e al pubblico. La produzione e l'uso in questione non si considerano come una deroga specifica in materia di produzione e di uso e devono cessare trascorsi dieci anni, a meno che la parte interessata non presenti una nuova notifica al segretariato, nel qual caso il termine è prorogato di altri dieci anni, salvo qualora la Conferenza delle parti non decida diversamente dopo aver riesaminato la produzione e l'uso. La procedura di notifica può essere ripetuta;

iv) tutte le deroghe specifiche previste dal presente allegato possono essere fatte valere dalle parti che le hanno fatte iscrivere nel registro a norma dell'articolo 4, salvo la deroga riguardante l'impiego di bifenili policlorurati negli articoli in uso ai sensi della parte II del presente allegato, che può essere fatta valere da tutte le parti, l'uso di esabromodifeniletere e di eptabromodifeniletere conformemente alle disposizioni della parte IV, nonché l'uso di tetrabromodifeniletere e di pentabromodifeniletere conformemente alle disposizioni della parte V del presente allegato.

v) L'endosulfano tecnico (N.CAS: 115-29-7), i suoi isomeri (N.CAS: 959-98-8 e N.CAS: 33213-65-9) e i solfati di endosulfano (N.CAS: 1031-07-8) sono stati valutati e identificati come inquinanti organici persistenti.

vi) Il pentaclorofenolo (N.CAS: 87-86-5), il pentaclorofenato di sodio (N.CAS: 131-52-2 e 27735-64-4 (come monoidrato)) e il pentaclorofenil laurato (N.CAS: 3772-94-9), considerati con il loro prodotto di trasformazione pentacloroanisole (N.CAS: 1825-21-4), sono stati identificati come inquinanti organici persistenti.

(vii) La nota (i) non si applica alle quantità di una sostanza chimica, il cui nome è seguito dal segno più

«+» nella colonna «Sostanza chimica» della parte I del presente allegato, contenute in miscele in tenori superiori o uguali all'1 per cento in peso.

Parte II

Bifenili policlorurati

Ciascuna parte deve:

a) entro il 2025, ai fini dell'eliminazione dell'uso dei bifenili policlorurati nelle apparecchiature tecniche (ad es. trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) e fatto salvo il riesame della Conferenza delle parti, adottare apposite misure, secondo le seguenti priorità:

- i) compiere un deciso sforzo per identificare, etichettare e ritirare dalla circolazione le apparecchiature contenenti più del 10 per cento e più di 5 litri in volume di bifenili policlorurati;
- ii) compiere un deciso sforzo per identificare, etichettare e ritirare dalla circolazione le apparecchiature contenenti più dello 0,05 per cento e più di 5 litri in volume di bifenili policlorurati;
- iii) sforzarsi di identificare e ritirare dalla circolazione le apparecchiature contenenti più dello 0,005 per cento e di 0,05 litri in volume di bifenili policlorurati;

b) conformemente alle priorità di cui alla lettera a), promuovere le seguenti misure per ridurre l'esposizione e i rischi, al fine di limitare l'uso di bifenili policlorurati:

- i) limitare l'uso alle apparecchiature intatte ed ermetiche e alle zone in cui è possibile ridurre al minimo il rischio di emissione nell'ambiente e porvi rapidamente rimedio;
- ii) evitare l'uso in apparecchiature situate in zone destinate alla produzione o alla trasformazione di alimenti e mangimi;
- iii) in caso di uso in zone popolate, compresi gli ospedali e le scuole, adottare tutte le misure ragionevoli per prevenire i guasti elettrici che possano provocare incendi, e compiere ispezioni regolari delle apparecchiature per individuare eventuali perdite;

c) in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, assicurare che le apparecchiature contenenti bifenili policlorurati di cui alla lettera a) non siano esportate o importate se non ai fini di una gestione dei rifiuti senza rischi per l'ambiente;

d) non autorizzare, se non per operazioni di manutenzione e riparazione, il recupero ai fini del riutilizzo in altre apparecchiature di liquidi il cui tenore di bifenili policlorurati sia superiore allo 0,005 per cento;

e) compiere un deciso sforzo per assicurare quanto prima, e comunque non oltre il 2028, fatto salvo il riesame della Conferenza delle parti, che i rifiuti dei liquidi contenenti bifenili policlorurati e delle apparecchiature contaminate da bifenili policlorurati il cui tenore di bifenili policlorurati sia superiore allo 0,005 per cento siano gestiti senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni

dell'articolo 6, paragrafo 1;

f) in luogo della nota ii) della parte I del presente allegato, sforzarsi di identificare altri articoli contenenti più dello 0,005 per cento di bifenili policlorurati (ad es. guaine per cavi, materiali di calafataggio e oggetti verniciati) e di gestirli conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1;

g) elaborare ogni cinque anni un rapporto sui progressi compiuti nell'eliminazione dei bifenili policlorurati e presentarlo alla Conferenza delle parti a norma dell'articolo 15;

h) ove opportuno, i rapporti di cui alla lettera g) sono presi in considerazione dalla Conferenza delle parti in sede di esame dell'uso dei bifenili policlorurati. La Conferenza delle parti esamina i progressi compiuti nell'eliminazione dei bifenili policlorurati a intervalli di cinque anni o con diversa periodicità, tenendo conto di questi rapporti.

Parte III

Definizioni

Ai fini del presente allegato:

a) «Esabromodifeniletere» e «eptabromodifeniletere» designano il 2,2',4,4',5,5'-esabromodifeniletere (BDE-153, N.CAS: 68631-49-2), il 2,2',4,4',5,6'-esabromodifeniletere (BDE-154, N.CAS: 207122-15-4), il 2,2',3,3',4,5',6'-eptabromodifeniletere (BDE-175, N.CAS: 446255-22-7), il 2,2',3,4,4',5',6'-eptabromodifeniletere (BDE-183, N.CAS: 207122-16-5), nonché gli altri esa- ed eptabromodifenileteri presenti nell'ottabromodifeniletere in commercio.

b) «Tetrabromodifeniletere» e «pentabromodifeniletere» designano il 2,2',4,4'-tetrabromodifeniletere (BDE-47, N.CAS: 5436-43-1), il 2,2',4,4',5-pentabromodiphényléther (BDE-99, N.CAS: 60348-60-9) nonché gli altri tetra- e pentabromodifenileteri presenti nel pentabromodifeniletere in commercio.

c) «Esabromociclododecano» designa l'esabromociclododecano (N.CAS: 25637-99-4), il 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (N.CAS: 3194-55-6) e i suoi principali diastereoisomeri: l'alfa-esabromociclododecanp (N.CAS: 134237-50-6), il beta-esabromociclododecano (N.CAS: 134237-51-7) e il gamma-esabromociclododecano (N.CAS 134237-52-8).

Parte IV

Esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere

1. Una Parte può autorizzare il riciclaggio di articoli contenenti o che potrebbero contenere esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere, come pure l'utilizzo e lo smaltimento definitivo di articoli fabbricati a partire da materiali riciclati contenenti o che potrebbero contenere

esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere, purché:

- a) il riciclaggio e lo smaltimento definitivo siano effettuati in modo ecologico e non permettano di recuperare esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere ai fini del riutilizzo;
- b) la Parte adotti misure per impedire l'esportazione di articoli contenenti concentrazioni di esabromodifeniletere e di eptabromodifeniletere superiori a quelle autorizzate negli articoli venduti, utilizzati, importati o fabbricati sul proprio territorio;
- c) la Parte abbia espresso al Segretariato la propria intenzione di ricorrere alla presente deroga.

2. Nel corso della sua sesta riunione ordinaria e, in seguito, durante una riunione ordinaria su due, la Conferenza delle Parti valuterà i progressi compiuti dalle Parti nella realizzazione del loro fine ultimo di eliminare l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere contenuti negli articoli e vaglierà l'opportunità di mantenere la presente deroga. In ogni caso, quest'ultima scadrà al più tardi nel 2030.

Parte V

Tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere

1. Una Parte può autorizzare il riciclaggio di articoli contenenti o che potrebbero contenere tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere, nonché l'utilizzo e lo smaltimento definitivo di articoli fabbricati a partire da materiali riciclati contenenti o che potrebbero contenere tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere, purché:

- a) il riciclaggio e lo smaltimento definitivo siano effettuati in modo razionale dal profilo ecologico e non permettano di recuperare tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere ai fini del riutilizzo;
- b) la Parte non consenta che la presente deroga comporti l'esportazione di articoli contenenti concentrazioni di tetrabromodifeniletere e di pentabromodifeniletere superiori a quelle autorizzate sul proprio territorio;
- c) la Parte abbia espresso al Segretariato la propria intenzione di ricorrere alla presente deroga.

2. Nel corso della sua sesta riunione ordinaria e, in seguito, durante una riunione ordinaria su due, la Conferenza delle Parti valuterà i progressi compiuti dalle Parti nella realizzazione del loro fine ultimo di eliminare il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere contenuti negli articoli e vaglierà l'opportunità di mantenere la presente deroga. In ogni caso, quest'ultima scadrà al più tardi nel 2030.

Parte VI

Endosulfano tecnico e relativi isomeri (endosulfano)

È posto fine alla produzione e all'uso di endosulfano, salvo per le Parti che hanno notificato al Segretariato la loro intenzione di produrlo e/o usarlo in virtù dell'articolo 4 della presente Convenzione. Possono essere accordate deroghe specifiche per l'uso di endosulfano sulle seguenti combinazioni coltura/parassita:

Coltura	Parassita
Mela	Afidi
Pisello del tropico	Afidi, larve, nottua della soia (<i>Plusia orichalsia</i>), elotide del cotone (<i>Helicoverpa armigera</i>)
Fagiolo, fagiolo d'Egitto (<i>Dolichos lablab</i>)	Afidi, minatrici fogliari, mosche bianche
Peperoncino, cipolla, patata	Afidi, cicadellidi
Caffè	Scolito del caffè (<i>Hypothenemus hampei</i>), verme del fusto (<i>Xylotrechus quadripes</i> , <i>Monochamus leuconotus</i>)
Cotone	Afidi, elotide del cotone (<i>Helicoverpa armigera</i>), cicadellidi, piralide della soia (<i>Syllepte derogata</i>), verme rosso del cotone, tripidi, mosche bianche
Melanzana, gombo	Afidi, tignola dei cavoli (<i>Plutella xylostella</i>), cicadellidi, parassita dei frutti e delle gemme
Arachide	Afidi
Iuta	<i>Spilosoma obliqua</i> , acaro giallo
Mais	Afidi, nottua del miglio (<i>Sesamia cretica</i> , <i>Sesamia calamistis</i>), verme del fusto (<i>Busseola fusca</i>)
Mango	Mosca della frutta, cicaline del mango (<i>Idiocerus clypealis</i>)
Senape	Afidi, cecidomie
Riso	Cecidomie, crisomele del riso (<i>Dicladispa armigera</i>), verme del fusto (<i>Scirpophaga incertulas</i>), cicalina bianca
Tè	Afidi, larve, tortrice del tè (<i>Cydia leucostoma</i>), cocciniglie farinose, cocciniglie, piccola cicalina verde (<i>Empoasca vitis</i>), falena del tè (<i>Megabiston plumosaria</i>), cimice del tè (<i>Helopeltis theivora</i>), tripide
Tabacco	Afidi, nottua orientale del tabacco (<i>Heliotis assulta</i>)
Pomodoro	Afidi, tignola dei cavoli (<i>Plutella xylostella</i>), cicadellidi, minatrice fogliare, parassita dei frutti e delle gemme, mosche

Coltura	Parassita
	bianche
Frumento	Afidi, nottua, termiti

Parte VII

Esabromociclododecano

Ciascuna Parte che ha fatto iscrivere nel registro una deroga conformemente all'articolo 4 per la produzione e l'uso di polistirene espanso ed estruso nel settore edile deve adottare le misure (etichettatura o altro dispositivo) che consentano di identificare facilmente per tutto il ciclo di vita il polistirene espanso ed estruso contenente esabromociclododecano.

Parte VIII

Pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri

Ciascuna parte che ha fatto registrare una deroga conformemente all'articolo 4 per la produzione e l'uso di pentaclorofenolo per trattare i pali dell'elettricità e le loro traverse adotta le misure necessarie affinché i pali elettrici e le loro traverse trattate con pentaclorofenolo possano essere facilmente identificabili, per mezzo delle loro etichette o di altri mezzi, durante tutto il loro ciclo di vita. Gli articoli trattati con pentaclorofenolo non dovrebbero essere riutilizzati per altri scopi non contemplati dalla deroga.

Parte IX

Decabromodifeniletere

1. La produzione e l'impiego del decabromodifeniletere sono aboliti, tranne per le Parti che hanno notificato al Segretariato la loro intenzione di produrlo e utilizzarlo conformemente all'articolo 4.

2. Deroche specifiche per le parti destinate ai veicoli possono essere concesse per la produzione e l'uso di decabromodifeniletere commerciale limitatamente agli ambiti seguenti:

a) Parti destinate ai veicoli di vecchia generazione, definiti come veicoli non più prodotti in serie, le cui parti sono incluse in almeno una delle categorie seguenti:

i) gruppo motopropulsore ed elementi situati sotto il cofano quali cavi di massa e di

collegamento della batteria, tubi della climatizzazione mobile, gruppo motopropulsore, anelli di collettori di scarico, isolamento del vano motore, cavi e cinghie sotto il cofano (cavi motore ecc.), sensori di velocità, tubi, moduli di ventilazione e sensori di detonazione;

ii) sistemi di alimentazione a carburante quali tubi, serbatoi e parti basse del serbatoio per carburante;

iii) dispositivi pirotecnici ed elementi a contatto con questi ultimi quali cavi di attivazione del gonfiamento degli airbag, rivestimenti e tessuti dei sedili (solo se pertinenti in relazione agli airbag) e airbag (frontali e laterali);

iv) sospensioni e inserti all'interno quali le rifiniture interne, i materiali di insonorizzazione acustica e le cinture di sicurezza.

b) Le parti di veicoli specificate nei paragrafi 2 (a) da (i) a (iv) qui sopra e quelle incluse in almeno una delle categorie seguenti:

i) plastica rinforzata (cruscotto e rifiniture interne);

ii) parti situate sotto il cofano o il cruscotto (blocco di collegamento o di fusibili, fili elettrici ad amperaggio più elevato e guaine di cavi (fili delle candele));

iii) dispositivi elettrici ed elettronici (involucri e supporti di batterie, connettori elettrici per il controllo del motore, componenti di autoradio con lettore CD, navigatori satellitari, sistemi di geolocalizzazione e informatici);

iv) parti contenenti tessuti quali ponti posteriori, imbottiture, rivestimenti del tetto, sedili, poggiatesta, alette parasole, pannelli, tappetini.

3. Le deroghe specifiche concernenti le parti specificate nel paragrafo 2 (a) qui sopra perderanno validità alla fine del ciclo di vita dei veicoli di vecchia generazione oppure nel 2036, a seconda di quale interviene prima.

4. Le deroghe specifiche concernenti le parti specificate nel paragrafo 2 (b) qui sopra perderanno validità alla fine del ciclo di vita dei veicoli oppure nel 2036, a seconda di quale interviene prima.

5. Le deroghe specifiche concernenti i pezzi di ricambio destinati ai tipi di aeromobili la cui domanda di omologazione è stata richiesta prima del dicembre 2018 e ottenuta prima del dicembre 2022 perderanno validità alla fine del ciclo di vita di queste aeromobili.

ALLEGATO B³

LIMITAZIONE

Parte I

Sostanza chimica	Attività	Scopo accettabile o deroga specifica ⁴
DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil) etano) N. CAS: 50-29-3	produzione	<u>Scopo accettabile:</u> uso nella lotta contro gli insetti vettori di malattie, conformemente alla parte II del presente allegato <u>Deroga specifica:</u> prodotto intermedio nella produzione di dicofol prodotto intermedio
	uso	<u>Scopo accettabile:</u> lotta contro gli insetti vettori di malattie, conformemente alla parte II del presente allegato <u>Deroga specifica:</u> produzione di dicofol prodotto intermedio
Acido perfluorottano solfonico (N. CAS: 1763-23-1), i suoi sali ^a e fluoruro di perfluorottano sulfonile (N. CAS: 307-35-7)	produzione	<u>Scopo accettabile:</u> conformemente alla parte III del presente allegato, produzione di altre sostanze chimiche destinate esclusivamente agli usi elencati qui di seguito; produzione finalizzata agli usi elencati qui di seguito. <u>Deroga specifica:</u> come ammessa per le Parti iscritte nel registro.

³ Aggiornato dalla decisione n. SC-4/17 dell'8 maggio 2009.

⁴ Si noti che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9, della Convenzione, quando non vi sono più Parti registrate per un particolare tipo di esenzione specifica, non è possibile effettuare nuove registrazioni in relazione a tali esenzioni, le quali appaiono in grigio nella tabella.

Sostanza chimica	Attività	Scopo accettabile o deroga specifica ⁴
<p>^a Per esempio: perfluorottano solfonato di potassio (N.CAS: 2795-39-3); perfluorottano solfonato di litio (N.CAS: 29457-72-5); perfluorottano solfonato di ammonio (N.CAS: 29081-56-9); perfluorottano solfonato di dietanolammonio (N.CAS: 70225-14-8); perfluorottano solfonato di tetraetilammonio (N.CAS: 56773-42-3); perfluorottano solfonato di didecildimetilammonio (N.CAS: 251099-16-8)</p>	<p>uso</p>	<p><u>Scopo accettabile:</u> uso conforme alla parte III del presente allegato nei seguenti scopi accettabili o in quanto prodotto intermedio per la produzione di sostanze chimiche nei seguenti scopi accettabili: – fotografia e produzione di immagini – resine fotosensibili e rivestimenti antiriflesso per semiconduttori – agente di attacco per l'incisione di semiconduttori composti e di filtri ceramici – fluidi idraulici per l'aviazione – metallizzazione (rivestimento in metallo duro) in sistemi a circuito chiuso – determinati apparecchi medici (come i fogli di copolimero di etilene e di tetrafluoroetilene (ETFE) e produzione dell'ETFE radio-opaco, apparecchiature di diagnosi medica in vitro e filtri colorati per sensori CCD) – schiuma antincendio – esche per la lotta contro le formiche tagliafoglie dei generi <i>Atta spp.</i> e <i>Acromyrmex spp.</i></p> <p><u>Deroga specifica:</u> per gli usi specifici o l'uso in quanto prodotto intermedio finalizzato alla produzione di sostanze chimiche destinate agli usi specifici seguenti: – fotomaschere nelle industrie dei semiconduttori e degli schermi a cristalli liquidi – metallizzazione (rivestimento in metallo duro) – metallizzazione (rivestimento decorativo in metallo) – componenti elettrici ed elettronici di determinate stampanti e fotocopiatrici colore – insetticidi per la lotta contro le formiche del fuoco rosse importate e le termiti – produzione petrolifera chimicamente assistita – tappeti – cuoio e abbigliamento – tessili e imbottiture – carta e imballaggi – rivestimenti e additivi per rivestimenti – caucciù e materie plastiche</p>

Note:

- i) salvo diversa disposizione nella presente convenzione, i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti in tracce sono esclusi

dal presente allegato;

ii) la presente nota non deve essere considerata come una deroga specifica in materia di produzione e uso ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2. I quantitativi di una sostanza chimica presenti come componenti di articoli fabbricati o già in uso prima o alla data di entrata in vigore dell'obbligo relativo a tale sostanza sono esclusi dal presente allegato, a condizione che la parte interessata abbia notificato al segretariato che un determinato tipo di articolo continua a rimanere in uso nel proprio territorio. Il segretariato rende pubbliche le notifiche pervenute;

iii) la presente nota non deve essere considerata come una deroga specifica in materia di produzione e di uso ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2. Poiché durante la produzione e l'uso di un prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso non è previsto che la sostanza chimica entri in contatto con le persone o con l'ambiente in quantità significative, ciascuna parte può, previa notifica al segretariato, autorizzare la produzione e l'uso, come prodotti intermedi in un sistema chiuso e unicamente all'interno del sito produttivo, di quantitativi delle sostanze di cui al presente allegato che subiscono una trasformazione chimica durante la produzione di altre sostanze chimiche che, in base ai criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, non presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. La notifica deve contenere informazioni sulla produzione totale e sull'uso della sostanza chimica o una stima realistica di tali dati, e informazioni sulla natura del processo seguito nel sistema chiuso, compresa la quantità di inquinante organico persistente non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nel prodotto finale. Tale procedura si applica salvo diversa disposizione nel presente allegato. Il segretariato comunica le notifiche alla Conferenza delle parti e al pubblico. La produzione e l'uso in questione non si considerano come una deroga specifica in materia di produzione e di uso e devono cessare trascorsi dieci anni, a meno che la parte interessata non presenti una nuova notifica al segretariato, nel qual caso il termine è prorogato di altri dieci anni, salvo qualora la Conferenza delle parti non decida diversamente dopo aver riesaminato la produzione e l'uso. La procedura di notifica può essere ripetuta;

iv) tutte le deroghe specifiche previste dal presente allegato possono essere fatte valere dalle parti che le hanno fatte iscrivere nel registro conformemente all'articolo 4.

Parte II

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano)

1. La produzione e l'uso del DDT devono cessare, salvo per le parti che hanno notificato al segretariato la loro intenzione di produrre e/o usare questa sostanza. È istituito un registro del DDT, accessibile al pubblico e tenuto dal segretariato.

2. Nel caso in cui non disponga di alternative locali sicure, efficaci e sostenibili, ogni parte che produce e/o usa DDT limita la produzione e/o l'uso alla lotta contro gli insetti vettori di malattie, secondo le raccomandazioni e le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità sull'uso del

DDT.

3. Nel caso in cui una parte non iscritta nel registro del DDT stabilisca di aver bisogno di questa sostanza per la lotta contro gli insetti vettori di malattie, essa comunica quanto prima la propria decisione al segretariato, in modo da essere immediatamente iscritta nel registro del DDT, e contemporaneamente notifica tale decisione all'Organizzazione mondiale della sanità.

4. Ogni tre anni, le parti che fanno uso di DDT forniscono al segretariato e all'Organizzazione mondiale della sanità informazioni sulle quantità utilizzate, sulle condizioni di impiego e sull'importanza di questa sostanza per le proprie strategie di gestione delle malattie, nella forma che sarà decisa dalla Conferenza delle parti in consultazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

5. Al fine di ridurre ed eliminare definitivamente l'uso del DDT, la Conferenza delle parti incoraggia:

a) tutte le parti che fanno uso di DDT a elaborare e attuare un piano di azione nell'ambito del piano di attuazione di cui all'articolo 7. Il piano di azione comprende:

i) la definizione di strumenti normativi e di altri meccanismi per garantire che l'uso del DDT sia limitato alla lotta contro gli insetti vettori di malattie;

ii) l'adozione di prodotti, metodi e strategie alternativi adeguati, comprese le strategie di gestione della resistenza, per assicurare la perdurante efficacia di tali alternative;

iii) misure volte a rafforzare l'assistenza sanitaria e a ridurre l'incidenza della malattia;

b) le parti, nella misura delle loro possibilità, a promuovere la ricerca e lo sviluppo di prodotti chimici e non chimici, strategie e metodi alternativi sicuri per le parti che fanno uso di DDT, adatti alle condizioni di tali paesi e destinati a ridurre il peso della malattia dal punto di vista umano ed economico. Tra i fattori da privilegiare nell'esame delle alternative o delle combinazioni di alternative figurano i rischi per la salute umana e l'impatto ambientale. Le alternative valide al DDT devono presentare meno rischi per la salute umana e per l'ambiente, essere adeguate alla lotta contro le malattie tenuto conto delle condizioni delle parti interessate, ed essere comprovate da dati di monitoraggio.

6. A partire dalla prima riunione e in seguito almeno ogni tre anni, la Conferenza delle parti valuta, in consultazione con l'Organizzazione mondiale della sanità, la necessità di continuare ad usare il DDT nella lotta contro gli insetti vettori di malattie in base alle informazioni scientifiche, tecniche, ambientali ed economiche disponibili, tra cui in particolare:

a) la produzione e l'uso del DDT e le condizioni indicate nel paragrafo 2;

b) la disponibilità, l'idoneità e l'applicazione di alternative al DDT; e

c) i progressi compiuti nel rafforzare la capacità dei paesi interessati di ricorrere a queste alternative in condizioni di sicurezza.

7. In qualsiasi momento una parte può ritirare il proprio nome dal registro del DDT mediante notifica scritta al segretariato. Il ritiro ha effetto a partire dalla data indicata nella notifica.

Parte III

Acido perfluorottano solfonico, i suoi sali e fluoruro di perfluorottano sulfonile

1. La produzione e l'uso di acido perfluorottano solfonico, dei suoi sali e di fluoruro di perfluorottano sulfonile sono abbandonati da tutte le Parti, salvo nei casi previsti nella prima parte del presente allegato per le Parti che hanno espresso al Segretariato l'intenzione di produrli o di utilizzarli per uno scopo accettabile. La presente Convenzione istituisce un Registro degli scopi accettabili accessibile al pubblico. La tenuta di detto Registro è garantita dal Segretariato. Se una Parte non iscritta al registro constata l'esigenza di ricorrere all'acido perfluorottano solfonico, ai suoi sali o al fluoruro di perfluorottano sulfonile per uno scopo accettabile menzionato nella prima parte del presente allegato, deve notificarlo quanto prima al Segretariato in modo tale da poter essere immediatamente iscritta nel registro.

2. Le Parti che producono o utilizzano queste sostanze tengono conto, se del caso, degli orientamenti forniti nei passaggi pertinenti delle indicazioni generali sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali di cui alla parte V dell'allegato C alla presente Convenzione.

3. Ogni Parte che utilizza e/o produce queste sostanze stende, a scadenza quadriennale, un rapporto sui propri progressi nell'eliminazione dell'acido perfluorottano solfonico, dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano sulfonile e trasmette le informazioni su detti progressi alla Conferenza delle Parti nel quadro dell'obbligo di rapporto in virtù dell'articolo 15 della Convenzione.

4. Al fine di ridurre e, a termine, di eliminare l'uso e/o la produzione di queste sostanze, la Conferenza delle Parti sollecita:

- a) le Parti che utilizzano queste sostanze ad adottare misure al fine di eliminarne gli usi per i quali sono disponibili prodotti o altre soluzioni alternativi;
- b) le Parti che utilizzano e/o producono queste sostanze a elaborare e attuare un piano d'azione nel quadro del piano d'attuazione di cui all'articolo 7;
- c) le Parti a promuovere, nella misura dei mezzi a loro disposizione, la ricerca e lo sviluppo di prodotti, processi, strategie e metodi alternativi chimici e non chimici che non comportino rischi per le Parti che fanno uso di dette sostanze, pertinenti alla situazione di questi Paesi. I fattori da privilegiare nello studio di soluzioni alternative o di soluzioni combinate includono i rischi per la salute umana e gli effetti di dette soluzioni sull'ambiente.

5. La Conferenza delle Parti valuta se queste sostanze permangono necessarie per i vari scopi accettabili e per le deroghe specifiche menzionate in precedenza, sulla base di informazioni scientifiche, tecniche, ambientali ed economiche disponibili, segnatamente:

- a) le informazioni fornite nei rapporti di cui al paragrafo 3;
- b) le informazioni sulla produzione e sull'uso di tali sostanze;
- c) le informazioni sulla disponibilità, la pertinenza e l'applicazione delle soluzioni alternative di

- tali sostanze;
- d) le informazioni sui progressi compiuti nell'ambito del rafforzamento della capacità dei Paesi di ricorrere a dette soluzioni alternative in tutta sicurezza.
6. La valutazione summenzionata avrà luogo per la prima volta nel 2015 al più tardi e, in seguito, ogni quattro anni, in occasione di una riunione ordinaria della Conferenza delle Parti.
7. Data la complessità del loro uso e il coinvolgimento di numerosi settori della società, potrebbero esistere altre applicazioni di queste sostanze di cui i Paesi non sono a conoscenza. Le Parti che sono a conoscenza di tali usi sono invitate a informarne quanto prima il Segretariato.
8. In qualsiasi momento, una Parte può ritirarsi dal registro degli scopi accettabili tramite notifica scritta al Segretariato. Il ritiro entra in vigore alla data indicata nella notifica.
9. Le disposizioni della nota iii) della parte I dell'allegato B non si applicano a queste sostanze.
-

ALLEGATO C³
PRODUZIONE NON INTENZIONALE

Parte I**Inquinanti organici persistenti soggetti agli obblighi di cui all'articolo 5**

Il presente allegato si applica ai seguenti inquinanti organici persistenti, quando sono prodotti ed emessi non intenzionalmente da fonti antropiche:

Sostanza chimica

Esaclorobenzene (HCB) (n. CAS: 118-74-1)

Esaclorobutadiene (N.CAS: 87-68-3)

Pentaclorobenzene (PeCB) (N.CAS: 608-93-5)

Bifenili policlorurati (PCB)

Policlorodibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF)

Naftaleni policlorinati, inclusi naftaleni diclorinati, naftaleni triclorinati, naftaleni tetraclorinati, naftaleni pentaclorinati, naftaleni esaclorinati, naftaleni eptaclorinati, naftaleni octaclorinati

Parte II**Categorie di fonti**

L'esaclorobenzene, l'esaclorobutadiene, il pentaclorobenzene, i bifenili policlorurati, le policlorodibenzo-p-diossine e i policlorodibenzofurani, i naftaleni policlorinati, inclusi naftaleni diclorinati, naftaleni triclorinati, naftaleni tetraclorinati, naftaleni pentaclorinati, naftaleni esaclorinati, naftaleni eptaclorinati, naftaleni octaclorinati sono prodotti ed emessi non intenzionalmente nei processi termici che comportano la presenza di materie organiche e cloro, come risultato di una combustione incompleta o di reazioni chimiche. Le seguenti categorie di fonti industriali presentano un potenziale relativamente elevato di produzione ed emissione nell'ambiente di queste sostanze chimiche:

a) incenerimento dei rifiuti, compreso il coincenerimento dei rifiuti urbani, pericolosi o sanitari o dei

³ Aggiornato dalle decisioni SC-4/16 e SC-4/18 dell'8 maggio 2009; SC-7/14 del 15 maggio 2015 e SC-8/12 del 5 maggio 2017.

fanghi di depurazione;

b) combustione di rifiuti pericolosi in forni di cemento;

c) produzione di pasta di cellulosa mediante cloro elementare o sostanze chimiche che generano cloro elementare per lo sbiancamento;

d) i seguenti processi termici nell'industria metallurgica:

i) produzione secondaria di rame;

ii) impianti di sinterizzazione nell'industria siderurgica;

iii) produzione secondaria di alluminio;

iv) produzione secondaria di zinco.

Parte III

Categorie di fonti

L'esaclorobenzene, l'esaclorobutadiene, il pentaclorobenzene, i bifenili policlorurati, le policlorodibenzo-p-diossine e i policlorodibenzofurani, i naftaleni policlorinati, inclusi naftaleni diclorinati, naftaleni triclorinati, naftaleni tetraclorinati, naftaleni pentaclorinati, naftaleni esaclorinati, naftaleni eptaclorinati, naftaleni octaclorinati possono essere prodotti ed emessi non intenzionalmente anche dalle seguenti categorie di fonti:

a) combustione all'aria aperta di rifiuti, compresa la combustione nelle discariche;

b) processi termici nell'industria metallurgica diversi da quelli menzionati nella parte II;

c) fonti di combustione domestiche;

d) centrali elettriche e caldaie industriali alimentate da combustibili fossili;

e) impianti di combustione alimentati a legna o altri combustibili ricavati dalla biomassa;

f) processi specifici di produzione di sostanze chimiche con formazione ed emissione non intenzionale di inquinanti organici persistenti, e in particolare la produzione di clorofenoli e cloranile;

g) forni crematori;

h) veicoli a motore, e in particolare i veicoli a benzina contenente piombo;

i) distruzione di carcasse di animali;

j) tintura (con cloranile) e finitura (con estrazione alcalina) di tessili e cuoio;

k) impianti di rottamazione dei veicoli fuori uso;

l) combustione lenta dei cavi di rame;

m) raffinerie di oli usati.

Parte IV

Definizioni

1. Ai fini del presente allegato:

- a) per «bifenili policlorurati» si intendono i composti aromatici strutturati in modo tale che gli atomi di idrogeno della molecola di bifenile (due anelli benzenici legati da un unico legame carbonio-carbonio) possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno a dieci; e
- b) per «policlorodibenzo-p-diossine» e «policlorodibenzofurani» si intendono i composti aromatici triciclici formati da due anelli benzenici collegati da due atomi di ossigeno (nel caso delle policlorodibenzo-p-diossine) o da un atomo di ossigeno e un legame carbonio-carbonio (nel caso dei policlorodibenzofurani), e i cui atomi di idrogeno possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno ad otto.

2. Nel presente allegato, la tossicità delle policlorodibenzo-p-diossine e dei dibenzofurani è espressa mediante il concetto di equivalenza tossica, che misura l'attività tossica relativa di tipo diossina dei vari congeneri delle policlorodibenzo-p-diossine, dei policlorodibenzofurani e dei bifenili policlorurati coplanari rispetto alla 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina. I fattori tossici equivalenti da utilizzare ai fini della presente convenzione devono essere conformi alle norme internazionali riconosciute, a cominciare dai fattori tossici equivalenti per i mammiferi adottati nel 1998 dall'Organizzazione mondiale della sanità per le policlorodibenzo-p-diossine, i policlorodibenzofurani e i bifenili policlorurati coplanari. Le concentrazioni sono espresse in equivalenti tossici.

Parte V

Orientamenti generali sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori pratiche ambientali

Di seguito sono fornite alle parti alcune indicazioni generali per la prevenzione e la riduzione delle emissioni delle sostanze chimiche di cui alla parte I.

A. Misure generali di prevenzione relative alle migliori tecniche disponibili e alle migliori pratiche ambientali

La priorità va data all'esame dei metodi che consentano di prevenire la formazione e l'emissione delle sostanze chimiche elencate nella parte I. A tal fine può essere utile:

- a) usare tecnologie a bassa produzione di rifiuti;
- b) usare sostanze meno pericolose;
- c) promuovere il recupero e il riciclaggio dei rifiuti e delle sostanze generate e utilizzate nei processi produttivi;

- d) sostituire i materiali di partenza costituiti da inquinanti organici persistenti o che presentano un legame diretto con le emissioni dalla fonte di inquinanti organici persistenti;
- e) adottare programmi di buona gestione interna e di manutenzione preventiva;
- f) migliorare la gestione dei rifiuti allo scopo di eliminare la combustione all'aria aperta o altre forme di combustione non controllata, ivi compresa la combustione nelle discariche. Nell'esame dei progetti di costruzione di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti, occorre prendere in considerazione le alternative, come ad esempio le attività dirette a ridurre al minimo la formazione di rifiuti urbani e sanitari, tra cui il recupero delle risorse, il riutilizzo, il riciclaggio, la raccolta differenziata e la promozione di prodotti in grado di generare una minore quantità di rifiuti. In questo contesto occorre considerare attentamente le esigenze di salute pubblica;
- g) ridurre al minimo la presenza di queste sostanze chimiche nei prodotti sotto forma di contaminanti;
- h) fare a meno del cloro elementare o delle sostanze chimiche che generano cloro elementare per lo sbiancamento.

B. Migliori tecniche disponibili

Il concetto di migliori tecniche disponibili non mira a imporre una tecnica o una tecnologia specifica, ma tiene conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali. Le tecniche di controllo idonee a ridurre le emissioni delle sostanze chimiche elencate nella parte I sono in genere le stesse. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre prestare particolare attenzione ai seguenti fattori, sia in generale sia nei casi specifici, tenendo presenti i possibili costi e benefici e le esigenze di precauzione e prevenzione:

a) Considerazioni generali:

- i) natura, effetti e massa delle emissioni: le tecniche possono variare in funzione delle dimensioni della fonte;
- ii) data di messa in esercizio degli impianti nuovi o esistenti;
- iii) tempo necessario per introdurre la migliore tecnica disponibile;
- iv) consumo e natura delle materie prime utilizzate nel processo e relativa efficienza energetica;
- v) necessità di prevenire o ridurre al minimo l'impatto complessivo delle emissioni e i loro rischi per l'ambiente;
- vi) necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre al minimo le conseguenze per l'ambiente;
- vii) necessità di proteggere la salute dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro;
- viii) processi, impianti o metodi di esercizio comparabili sperimentati con successo su scala industriale;
- ix) progressi tecnologici ed evoluzione delle conoscenze scientifiche.

b) Misure generali di riduzione delle emissioni: Nell'esame dei progetti di costruzione di nuovi impianti o di modifica sostanziale di impianti esistenti che utilizzano processi in cui vengono emesse le

sostanze chimiche di cui al presente allegato, la priorità va data a tecniche, pratiche e processi alternativi che presentino un'analogia utilità ma che siano in grado di evitare la formazione e l'emissione di tali sostanze. In caso di costruzione o modifica sostanziale degli impianti, oltre alle misure di prevenzione descritte nella parte V, sezione A, per determinare le migliori tecniche disponibili è possibile prendere in considerazione anche le seguenti misure di riduzione:

- i) uso di metodi avanzati per la depurazione dei gas di combustione, come l'ossidazione termica o catalitica, la precipitazione delle polveri o l'adsorbimento;
- ii) trattamento dei residui, delle acque di scarico, dei rifiuti e dei fanghi di depurazione, ad esempio mediante trattamento termico o di inertizzazione o processi chimici di detossificazione;
- iii) modifiche dei processi che comportino la riduzione o l'eliminazione delle emissioni, ad esempio adozione di sistemi chiusi;
- iv) modifiche dei processi volte a migliorare la combustione e a prevenire la formazione delle sostanze chimiche di cui al presente allegato attraverso il controllo di parametri come la temperatura di incenerimento o il tempo di permanenza.

C. Migliori pratiche ambientali

La Conferenza delle parti può elaborare orientamenti sulle migliori pratiche ambientali.

*ALLEGATO D***INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E CRITERI DI SELEZIONE**

1. Ciascuna parte che presenta una proposta di inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C identifica tale sostanza nel modo descritto alla lettera a) e fornisce informazioni su di essa ed eventualmente sui suoi prodotti di trasformazione secondo i criteri di selezione di cui alle lettere da b) ad e):

a) Identificazione chimica:

- i) denominazioni, compresi il nome o i nomi commerciali e i sinonimi, il numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) e la denominazione secondo la nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry — Unione internazionale di chimica pura e applicata);
- ii) struttura, compresa la specificazione degli isomeri, ove applicabile, e la struttura della classe chimica;

b) Persistenza:

- i) prova da cui risulti che il tempo di dimezzamento della sostanza chimica è superiore a due mesi nell'acqua oppure a sei mesi nel suolo o nei sedimenti; oppure
- ii) prova da cui risulti che la sostanza chimica è comunque sufficientemente persistente da giustificare l'inclusione nell'ambito della presente convenzione;

c) Bioaccumulo:

- i) prova da cui risulti che il fattore di bioconcentrazione o il fattore di bioaccumulo della sostanza chimica negli organismi acquatici è superiore a 5 000 o, in assenza di dati su questi fattori, che il log Kow è superiore a 5; oppure
- ii) prova da cui risulti che la sostanza chimica presenta altri motivi di preoccupazione, quali un bioaccumulo elevato in altre specie o un'elevata tossicità o ecotossicità; oppure
- iii) dati di monitoraggio del biota da cui risulti che il potenziale di bioaccumulo della sostanza chimica è sufficiente a giustificare l'inclusione nell'ambito della presente convenzione;

d) Potenziale di propagazione a lunga distanza nell'ambiente:

- i) concentrazioni potenzialmente preoccupanti della sostanza chimica misurate in luoghi distanti dalle fonti di emissione;
- ii) dati di monitoraggio che dimostrino che la sostanza chimica può essere stata trasportata a lunga distanza nell'ambiente dall'aria, dall'acqua o dalle specie migratrici, con potenziale trasferimento ad un ambiente ricevente;
- iii) proprietà relative al destino ambientale della sostanza chimica e/o risultati di modelli che dimostrino che la sostanza può essere trasportata a lunga distanza nell'ambiente dall'aria, dall'acqua o dalle specie migratrici ed essere trasferita ad un ambiente ricevente in un luogo distante dalla fonte di emissione. Per le sostanze chimiche la cui migrazione in atmosfera è significativa, il tempo di

dimezzamento in atmosfera deve essere superiore a due giorni;

e) Effetti nocivi:

i) prova di effetti nocivi per la salute umana o l'ambiente che giustifichino l'inclusione della sostanza chimica nell'ambito della presente convenzione; oppure

ii) dati sulla tossicità o l'ecotossicità da cui risulti che la sostanza può essere nociva per la salute umana o l'ambiente.

2. La parte proponente fornisce una dichiarazione sui motivi di preoccupazione allegando, se possibile, una comparazione tra i dati sulla tossicità o sull'ecotossicità e le concentrazioni della sostanza chimica rilevate a seguito della sua propagazione a lunga distanza nell'ambiente o previste per effetto di tale propagazione e una breve dichiarazione che indichi la necessità di un controllo a livello mondiale.

3. La parte proponente fornisce, nei limiti delle sue possibilità e tenendo conto delle sue capacità, informazioni supplementari per giustificare l'esame della proposta di cui all'articolo 8, paragrafo 6. Ai fini dell'elaborazione della proposta, la parte può ricorrere a competenze tecniche di qualsiasi fonte.

*ALLEGATO E***INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER IL PROFILO DI RISCHIO**

L'obiettivo dell'esame è di valutare la probabilità che una determinata sostanza chimica trasportata a grande distanza nell'ambiente provochi effetti nocivi significativi per la salute umana e/o per l'ambiente, tali da giustificare un'azione a livello mondiale. A tal fine viene elaborato un profilo di rischio, che elabora e valuta ulteriormente le informazioni di cui all'allegato D includendo, nei limiti del possibile, i seguenti tipi di informazioni:

a) fonti, compresi ove opportuno:

i) dati sulla produzione, compresa la quantità e il luogo di produzione;

ii) usi;

iii) emissioni (scarichi, perdite e altri tipi di emissioni);

b) valutazione del pericolo per il parametro o i parametri presi in considerazione, tenendo conto delle interazioni tossicologiche tra più sostanze chimiche;

c) destino ambientale della sostanza, ivi compresi dati e informazioni sulle sue proprietà chimiche e fisiche e sulla sua persistenza, e sul collegamento di queste caratteristiche con la propagazione nell'ambiente, il trasferimento all'interno e tra vari comparti ambientali, la degradazione e la trasformazione in altre sostanze chimiche. Occorre inoltre fornire la determinazione del fattore di bioconcentrazione o di bioaccumulo sulla base dei valori misurati, salvo qualora si ritenga che i dati di monitoraggio soddisfino già questa esigenza;

d) dati di monitoraggio;

e) esposizione a livello locale, con particolare riferimento all'esposizione dovuta alla propagazione a grande distanza nell'ambiente, ivi comprese informazioni sulla biodisponibilità;

f) stime, valutazioni o profili di rischio a livello nazionale classificazioni del pericolo, se disponibili;

g) status della sostanza chimica in base alle convenzioni internazionali.

*ALLEGATO F***INFORMAZIONI SUGLI ASPETTI SOCIOECONOMICI**

Per le sostanze chimiche prese in considerazione ai fini dell'inclusione nella presente convenzione occorre valutare le possibili misure di controllo tenendo conto di tutte le alternative, comprese la gestione e l'eliminazione. A tal fine, occorre fornire le necessarie informazioni sugli aspetti socioeconomici associati alle possibili misure di controllo, in modo da consentire alla Conferenza delle parti di prendere una decisione. Le informazioni devono tenere conto delle differenti capacità e condizioni delle parti e devono prevedere l'esame dei punti che figurano nel seguente elenco indicativo:

- a) efficacia ed efficienza delle possibili misure di controllo nel conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rischi:
 - i) fattibilità tecnica;
 - ii) costi, compresi i costi ambientali e sanitari;
- b) alternative (prodotti e processi):
 - i) fattibilità tecnica;
 - ii) costi, compresi i costi ambientali e sanitari;
 - iii) efficacia;
 - iv) rischio;
 - v) disponibilità;
 - vi) accessibilità;
- c) effetti positivi e/o negativi sulla società derivanti dall'attuazione delle possibili misure di controllo, con riferimento ai seguenti aspetti:
 - i) salute (in particolare salute pubblica, salute ambientale e salute dei lavoratori);
 - ii) agricoltura, comprese l'acquacoltura e la silvicoltura;
 - iii) biota (biodiversità);
 - iv) aspetti economici;
 - v) evoluzione verso lo sviluppo sostenibile;
 - vi) costi sociali;
- d) implicazioni relative ai rifiuti e al loro smaltimento (in particolare, scorte obsolete di pesticidi e bonifica dei siti contaminati):
 - i) fattibilità tecnica;
 - ii) costi;
- e) accesso alle informazioni ed educazione del pubblico;
- f) stato delle capacità di controllo e monitoraggio;

g) qualsiasi misura di controllo adottata a livello nazionale o regionale, comprese le informazioni sulle alternative e altre informazioni pertinenti sulla gestione dei rischi.

ALLEGATO G

**PROCEDURA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE PER IL REGOLAMENTO DELLE
CONTROVERSIE⁴**

PARTE I

Procedura di arbitrato

La procedura di arbitrato, ai fini delle disposizioni della lettera a) dell'articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione è la seguente:

Articolo 1

1. Una parte può presentare un ricorso per arbitrato a norma dell'articolo 18 dell'accordo mediante notifica scritta indirizzata all'altra parte nella controversia. La notifica sarà accompagnata da una dichiarazione sul reclamo, unitamente ai documenti giustificativi, indicherà l'oggetto dell'arbitrato e includerà, in particolare, gli articoli della Convenzione la cui interpretazione o applicazione sono in discussione.

2. La parte attrice notifica al segretariato che le parti stanno presentando una controversia all'arbitrato ai sensi dell'articolo 18. La notifica è accompagnata dall'avviso scritto della parte attrice, dalla dichiarazione di reclamo e dai documenti giustificativi di cui al precedente paragrafo 1. Il segretariato trasmette le informazioni così ricevute a tutte le parti.

Articolo 2

1. Se la controversia viene deferita per arbitrato ai sensi dell'articolo 1 di cui sopra, viene istituito un tribunale arbitrale. Sarà composto da tre membri.

2. Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro e i due arbitri così nominati designano, di comune accordo, il terzo arbitro che sarà il presidente del tribunale. Il presidente del tribunale non deve essere cittadino di nessuna delle parti della controversia, né deve avere la sua residenza abituale nel territorio di una di queste parti, né deve essere assunto da nessuna di esse, né deve aver trattato il caso in nessun altro modo.

3. Nelle controversie tra più di due parti, le parti con lo stesso interesse nominano un arbitro congiuntamente e di comune accordo.

4. Eventuali posti vacanti devono essere riempiti secondo le modalità prescritte per l'appuntamento

⁴ L'allegato G è stato adottato dalla prima riunione della conferenza delle parti nella sua decisione SC-1/2

iniziale.

5. Se le parti non concordano sull'argomento della controversia prima che sia nominato il presidente del tribunale arbitrale, il tribunale arbitrale determina l'oggetto della controversia.

Articolo 3

1. Se una delle parti della controversia non nomina un arbitro entro due mesi dalla data in cui la parte accusata riceve la notifica dell'arbitrato, l'altra parte può informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che procederà all'appuntamento entro altri due mesi.

2. Se il presidente del tribunale arbitrale non è stato nominato entro due mesi dalla data di nomina del secondo arbitro, il segretario generale delle Nazioni Unite, su richiesta di una parte, nomina il presidente entro un termine di altri due mesi.

Articolo 4

Il tribunale arbitrale prende le sue decisioni conformemente alle disposizioni della Convenzione e del diritto internazionale.

Articolo 5

Salvo disposizione contraria delle parti in causa, il tribunale arbitrale stabilisce i propri regolamenti.

Articolo 6

Il tribunale arbitrale può, su richiesta di una delle parti, indicare misure di protezione essenziali e provvisorie.

Articolo 7

Le parti della controversia facilitano il lavoro del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione:

- a) forniranno tutti i documenti, le informazioni e i servizi pertinenti; e
- b) consentiranno, quando necessario, di convocare e ascoltare testimoni o esperti.

Articolo 8

Le parti e gli arbitri hanno l'obbligo di proteggere la riservatezza di tutte le informazioni che ricevono a carattere confidenziale durante i procedimenti del tribunale arbitrale.

Articolo 9

Salvo diversa decisione del tribunale dovuta a circostanze particolari del caso, le spese processuali

saranno sostenute dalle parti della controversia, in proporzioni uguali. Il tribunale terrà un registro di tutte le spese e presenterà una dichiarazione finale alle parti.

Articolo 10

Una Parte che ha un interesse legale nell'oggetto della controversia e che può essere influenzata dalla sentenza del caso, può intervenire nel procedimento con il consenso del tribunale.

Articolo 11

Il tribunale può ascoltare le domande riconvenzionali direttamente correlate all'oggetto della controversia e risolverle.

Articolo 12

Le decisioni, sia procedurali che sostanziali, del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

Articolo 13

1. Se una delle parti della controversia non si presenta dinanzi al tribunale o non esamina il caso, l'altra parte può chiedere al tribunale di proseguire il procedimento e procedere con la sua decisione. L'assenza di una parte o l'incapacità di una parte di difendere il proprio caso non costituisce un ostacolo al procedimento
2. Prima di emettere la sentenza definitiva, il tribunale arbitrale verifica che la domanda sia adeguatamente fondata sui fatti e sulla legislazione.

Articolo 14

Il tribunale emette la sentenza definitiva entro un termine di cinque mesi dalla data in cui è già interamente costituito, a meno che non ritenga necessario prorogare il periodo per un periodo non superiore ad altri cinque mesi.

Articolo 15

La sentenza definitiva del tribunale arbitrale si limiterà alla questione oggetto della controversia e esporrà i motivi su cui si basa. Includerà i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della sentenza. Qualsiasi membro del tribunale può allegare un giudizio separato o discordante alla sentenza.

Articolo 16

La sentenza sarà vincolante per le parti della controversia. L'interpretazione della Convenzione nella

sentenza sarà vincolante anche per una Parte che interviene in conformità con le disposizioni dell'articolo 10 di cui sopra nella misura in cui si riferisce alle questioni in cui tale Parte è intervenuta. L'aggiudicazione è senza appello a meno che le parti della controversia non abbiano concordato in anticipo una procedura di appello.

Articolo 17

Qualsiasi controversia che possa sorgere tra coloro che sono soggetti alla sentenza definitiva ai sensi dell'articolo 16 di cui sopra, in merito all'interpretazione o alle modalità di applicazione della sentenza, può essere presentata da ciascuno di essi per decisione al tribunale arbitrale che la ha rilasciata.

PARTE II

Procedura di conciliazione

La procedura di conciliazione, ai fini delle disposizioni del paragrafo 6 dell'articolo 18 della Convenzione, è la seguente:

Articolo 1

1. La richiesta di una parte della controversia di istituire una commissione di conciliazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, è indirizzata, per iscritto, al Segretariato. Il segretario informa immediatamente tutte le parti dell'accordo, se del caso.
2. Salvo decisione contraria delle parti, la commissione di conciliazione è composta da tre membri, uno nominato da ciascuna parte interessata e un presidente scelto congiuntamente da tali membri.

Articolo 2

Nelle controversie tra più di due parti, le parti con lo stesso interesse nominano i loro membri della commissione congiuntamente e di comune accordo.

Articolo 3

Se una nomina delle parti non viene presa entro due mesi dalla data di ricevimento da parte del Segretariato della richiesta scritta di cui all'articolo 1, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, su richiesta di una parte, effettuerà tali nomine in un periodo aggiuntivo di due mesi.

Articolo 4

Se il presidente della commissione di conciliazione non è stato eletto entro due mesi dalla nomina del secondo membro della commissione, il segretario generale delle Nazioni Unite designerà, su richiesta di una parte, il presidente in un termine aggiuntivo di due mesi.

Articolo 5

1. Salvo decisione contraria delle parti in causa, la commissione di conciliazione stabilisce i propri regolamenti.
2. Le parti e i membri della commissione hanno l'obbligo di proteggere la riservatezza delle informazioni che ricevono in confidenza durante il procedimento della commissione.

Articolo 6

La commissione di conciliazione adotta le sue decisioni a maggioranza dei voti dei suoi membri.

Articolo 7

Entro 12 mesi dalla sua istituzione, la commissione di conciliazione presenterà un rapporto con raccomandazioni per la risoluzione della controversia, che le parti considereranno in buona fede.

Articolo 8

La commissione risolverà qualsiasi disaccordo sul fatto che la commissione di conciliazione sia competente a esaminare una questione che le è stata sottoposta.

Articolo 9

Le spese della commissione saranno a carico delle parti della controversia nelle proporzioni concordate. La commissione terrà un registro di tutte le sue spese e presenterà alle parti una dichiarazione finale.

PAGINA BIANCA



18PDL0123880